

RESOCONTO STENOGRAFICO

179.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	15741	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disegni di legge:		Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (1724)	15759
(Annunzio della presentazione ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione)	15741	PRESIDENTE	15759
(Approvazione in Commissione)	15866	AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	15760
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15741	USELLINI (DC)	15760
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15742		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1717)	15750	Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 (1813)	15760
PRESIDENTE	15750, 15751, 15752, 15754	PRESIDENTE	15760, 15763, 15764, 15765, 15766
BINELLI (PCI)	15754	ANDÒ (PSI)	15764
MENEGHETTI (DC)	15756		
PISONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	15751, 15752		
PORI (PSI)	15752		
SATANASSI (PCI)	15751, 15752		
TESINI ARISTIDE (DC)	15751		
ZAMBON (DC), <i>Relatore</i>	15751		

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

	PAG.		PAG.
DEL DONNO (MSI-DN)	15762	GIANNI (PDUP)	15837
DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	15765	GREGGI (MSI-DN)	15793, 15802, 15812, 15836 15843, 15847, 15848, 15860, 15862, 15864
RALLO (MSI-DN)	15765	GUALANDI (PCI)	15796
RUSSO GIUSEPPE (DC), Relatore	15764	LABRIOLA (PSI)	15796
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MAMMÌ (PRI), Relatore per la maggioranza	15779, 15793, 15799, 15817 15833, 15835, 15837, 15845, 15850 15857, 15859, 15861, 15863, 15865
S. 732. - Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili (Approvato dal Senato) (1556)	15766	MELEGA (PR)	15865
PRESIDENTE	15766, 15768, 15769, 15770 15771, 15773, 15774, 15775, 15776	MILANI (PDUP)	15778, 15795, 15821, 15833
BALZARDI (DC)	15770, 15775, 15776	PAZZAGLIA (MSI-DN)	15819
BETTINI (PCI)	15776	RAFFAELLI EDMONDO (PCI)	15833, 15834
GIGLIA Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	15768, 15769 15771, 15773, 15775	RODOTÀ (Misto-Ind. Sin.)	15796, 15834, 15837
GUARRA (MSI-DN)	15767, 15768, 15769, 15772	SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno	15779, 15801, 15818, 15835, 15839 15845, 15851, 15862, 15864, 15866
PAZZAGLIA (MSI-DN)	15773	VERNOLA (DC)	15796
ROCELLI (DC), Relatore	15771	ZOLLA (DC)	15801, 15846
SULLO (PSDI), Presidente della Commissione	15768, 15769, 15772, 15774	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		(Annunzio)	15741
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge Pannella ed altri (109); Balzamo ed altri (145); Belluscio ed altri (148); Mammì ed altri (157); Franchi ed altri (343); Di Giulio ed altri (559); Milani ed altri (590); Biondi ed altri (729); Boffardi Ines (795)	15776	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15741
PRESIDENTE	15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15785 15793, 15795, 15796, 15797, 15798, 15799 15803, 15808, 15811, 15812, 15814, 15816 15819, 15827, 15832, 15833, 15834, 15835 15836, 15837, 15843, 15844, 15845, 15846 15847, 15848, 15849, 15850, 15851, 15856 15858, 15859, 15861, 15862, 15863, 15864	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	15742
AGLIETTA MARIA ADELAIDE (PR)	15804	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	15742
BALDELLI (PR)	15778, 15796, 15798	Interrogazioni, interpellanze e mozione	
BELLUSCIO (PSDI)	15778, 15798	(Annunzio)	15866
BIANCO GERARDO (DC)	15780	Interrogazioni (Svolgimento):	
CAFIERO (PDUP)	15811, 15850, 15858	PRESIDENTE	15743, 15744, 15745, 15748
CARMENO (PCI)	15814	ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	15753, 15744 15746, 15749
CARUSO (PCI)	15798, 15803, 15819	COLOMBA (PCI)	15743
CIAI TRIVELLI ANNA MARIA (PCI)	15849, 15852	DEL DONNO (MSI-DN)	15749
CICCIOMESSERE (PR)	15813, 15818, 15827 15846, 15848, 15852	TEODORI (PR)	15745
COSTA (PLI)	15798, 15803	ZOSO (DC)	15747
FELISETTI (PSI)	15809, 15833	Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio di ordinanze)	15741
FERRARI MARTE (PSI)	15816, 15820, 15834	Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	15742
FIORI GIOVANNINO (DC)	15844, 15846	Sull'ordine dei lavori:	
FRANCHI (MSI-DN), Relatore di minoranza	15777, 15779, 15797, 15800 15812, 15818, 15835, 15838, 15844, 15845 15847, 15851, 15859, 15861, 15864, 15866	PRESIDENTE	15757, 15758
		LABRIOLA (PSI)	15757, 15758
		Votazione segreta di disegni di legge	15785
		Votazioni segrete	15780, 15802, 15803, 15804 15819, 15821, 15828, 15839, 15852
		Ordine del giorno della seduta di domani	15866
		ALLEGATO	15871

La seduta comincia alle 15.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Colombo e Fanti sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 2 luglio 1980, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

CICCIOMESSERE ed altri: « Norme per la attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee dell'8 dicembre 1975 concernente la qualità delle acque di balneazione » (1843).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio della presentazione di un disegno
di legge ai sensi dell'articolo 77 della
Costituzione.**

PRESIDENTE. In data 2 luglio 1980 il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno presentato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (1844).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

« Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1679) (*con parere della I Commissione*);

VII Commissione (Difesa):

MICELI ed altri: « Estensione ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri dei benefici pensionistici previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di computo dei servizi prestati ai confini di terra » (1790) (*con parere della I e della V Commissione*).

**Trasmissione di ordinanze di archiviazione
della Commissione parlamentare per i
procedimenti di accusa.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha deliberato l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 262/VIII (atti relativi all'onorevole Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, all'onorevole Virginio Rognoni, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*, al senatore Tommaso Morlino, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro-tempore*);

n. 264/VIII (atti relativi al senatore Mario Pedini nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro-tempore*);

n. 265/VIII (atti relativi all'onorevole Luigi Preti, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro-tempore*);

n. 267/VIII (atti relativi all'onorevole Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, all'onorevole Franco Maria Malfatti, nella sua qualità di ministro degli affari esteri *pro-tempore*);

n. 268/VIII (atti relativi agli onorevoli Mario Tanassi, Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani, nella loro qualità di ministri della difesa *pro-tempore*);

n. 269/VIII (atti relativi al professor Massimo Severo Giannini, nella sua qualità di ministro senza portafoglio *pro-tempore*);

n. 270/VIII (atti relativi ai ministri del V Governo Andreotti e del I Governo Cossiga).

Si dà atto che le deliberazioni di cui sopra sono state adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti della Commissione e che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, esse sono definitive.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VIII Commissione (Istruzione):

S. 656. — « Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (1821) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

S. 827. — LA FORGIA ed altri: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (*già approvato dalla XII Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato*) (1282-B) (*con parere della I Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la XII Commissione permanente (Industria), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

S. 438. — Senatori FORMA ed altri: « Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (1553).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di giugno sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Colomba e De Gregorio, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere — premesso che anche presso il provveditorato agli studi di Udine sono stati installati dei terminali del Sistema informativo organico cui il Ministero intende dare vita entro il prossimo novembre —

quale personale sia stato assegnato al centro di Udine;

quali ritardi si siano a tutt'oggi registrati e di chi sia la responsabilità;

se corrisponda a verità che è stato necessario inviare un tecnico da Roma, e se questo sia avvenuto in altri provveditorati d'Italia;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare al progetto del Ministero della pubblica istruzione il destino del progetto *Atena* di infelice memoria ». (3-00519)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le preoccupazioni espresse con l'interrogazione presentata dagli onorevoli Colomba e De Gregorio evidenziano una realtà che non corrisponde alla valutazione del Ministero, in quanto il servizio trasmissione dati non comporta un automatico incremento dell'organico con la contestuale assegnazione di ulteriori unità di personale agli uffici dove vengono installati i terminali.

In termini di carico di lavoro, si deve, anzi, far presente che la quota sottoposta a procedure automatizzate non viene più a gravare, nella stessa misura, sui servizi che in precedenza la trattavano « manualmente », con la conseguente parziale disponibilità del relativo personale.

Per quanto riguarda la specifica situazione di Udine si precisa che per il funzionamento dei tre terminali ivi installati

sono state regolarmente addestrate cinque unità di personale.

Circa l'utilizzazione del servizio in questione va, peraltro, tenuto conto che non è possibile prescindere dalle contingenze e dalle esigenze locali, concretamente valutabili dal dirigente dell'ufficio direttamente responsabile del suo funzionamento.

Per quanto concerne l'attività svolta, il livello sinora raggiunto risulta soddisfacente e comunque tale da non giustificare in assoluto previsioni pessimistiche.

Circa, infine, l'invio del tecnico, di cui si parla nella interrogazione, si deve far presente che l'iniziativa rientra nei normali compiti dell'apposito gruppo assistenza che opera nell'ambito del competente servizio dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

In ordine alle previsioni circa esperienze parallele, a nome del Ministero, devo confermare che le sperimentazioni fin qui realizzate corrispondono al programma e alla convenzione a suo tempo definita.

PRESIDENTE. L'onorevole Colomba ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COLOMBA. Devo dichiararmi completamente insoddisfatto della risposta data, innanzitutto perché non risponde ai quesiti posti; siamo d'accordo che l'automatizzazione non comporta un incremento dell'organico, ma il problema era diverso e cioè di capire quale personale, esistente in organico o distaccato dalle scuole presso il provveditorato, fosse stato adibito al funzionamento dei terminali nel provveditorato di Udine.

Inoltre se è vero — non ne siamo a conoscenza — che si è provveduto ad addestrare cinque unità per il provveditorato di Udine, è anche vero che, allo stato attuale, prestano servizio come responsabili del centro un ragioniere e un coadiutore meccanografo; quindi si tratta di due unità al posto delle cinque di cui ha parlato il rappresentante del Governo.

La questione è molto importante nel senso che questa interrogazione venne formulata il 10 ottobre dello scorso anno e solo adesso perviene una risposta, quando

il primo contratto tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Italsiel è scaduto fino dal 30 aprile scorso.

Il costo di quel contratto si è aggirato sui 50 miliardi circa, e risulta agli interroganti che si intende procedere ad un nuovo contratto tra il Ministero e l'Italsiel per un valore di circa 200 miliardi. Questo nuovo contratto verrebbe impiegato per circa due terzi del suo costo ai fini dell'addestramento del personale. È evidente che, nel momento in cui un ente pubblico conclude un contratto con un ente a partecipazione pubblica, al quale richiede tra l'altro di addestrare del personale proprio, ai fini poi di non dover dipendere da quest'altro ente contraente, non si arriverà mai ad ottenere un addestramento del proprio personale.

Noi riteniamo che, se il giudizio che il Ministero formula sul sistema informativo organico è sufficientemente positivo, il Governo debba venire in aula a rispondere all'interpellanza del nostro gruppo, presentata dai deputati Morena Amabile Pagliai e Ferri il 20 maggio 1980; proprio perché pensiamo che il Parlamento debba verificare la validità dell'intera operazione, debba verificare i risultati del primo contratto e per la prima volta dare indicazioni al Governo sul prossimo contratto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli: Teodori, De Cataldo, Aglietta Maria Adelaide, Mellini, Pannella, Galli Maria Luisa, Tessari Alessandro, Crivellini, Pinto, Faccio Adele, Bonino Emma, Melega, Ciccimessere, Sciascia, Macciocchi Maria Antonietta, Roccella, Ajello e Boato, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere — premesso che la scuola elementare « Vittorino da Feltre » del rione Monti in Roma è stata trasformata da scuola speciale per soli handicappati in scuola integrata di quartiere — le ragioni per le quali alla suddetta scuola non è stato assegnato alcun insegnante di sostegno come prescritto dalle vigenti norme in materia; perché manca dall'inizio dell'anno scolastico il direttore: perché sono state tolte aule definite « troppo ampie », nonostante il carattere particolare

della scuola; e, più in generale, perché un esperimento di integrazione scolastica per gli handicappati così significativo viene palesemente osteggiato dal provveditore agli studi di Roma e dal Ministro della pubblica istruzione » (3-00780).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il complesso costituito dalla scuola elementare « Vittorino da Feltre » — che, a seguito della ristrutturazione dei circoli effettuata nell'anno scolastico in corso, è stato aggregato al XVIII circolo didattico — ha una dotazione organica di 14 posti.

Per il corrente anno è stato autorizzato il funzionamento di 14 posti di attività integrativa e di 6 posti per attività di sostegno, che sono da ritenere sufficienti in relazione alle finalità istituzionali, cui hanno fatto riferimento gli onorevoli interroganti.

Per sopperire, inoltre, alla lamentata mancanza del direttore didattico titolare, il provveditore agli studi di Roma, con decreto del 24 ottobre 1979, ha destinato al circolo in questione, a titolo di assegnazione provvisoria, il direttore didattico titolare del II circolo di Sarno, in provincia di Salerno.

Devo assicurare, infine, che nessuna sottrazione di aule alla scuola in questione è stata disposta nel corrente anno scolastico dal provveditore agli studi. Anzi, la richiesta di locali, avanzata dall'istituto professionale « Vittorino da Feltre », ubicato nello stesso edificio, è stata soddisfatta mediante l'assegnazione di alcune aule della scuola elementare « Di Donato ».

Tale assegnazione è stata effettuata dall'assessore alla IX ripartizione del comune di Roma, ed è stata avallata dal provveditorato agli studi con telegramma dell'8 novembre 1979.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TEODORI. Signora Presidente, innanzitutto credo che rispondere a delle interrogazioni con moltissimi mesi di ritardo, come in questo caso...

PRESIDENTE. Per questo teniamo seduta alle 15!

TEODORI. ...in cui si sollevava un piccolo e marginale, se pur significativo e simbolico, episodio di una scuola di Roma, trasformata da scuola per handicappati in scuola integrata (la mia interrogazione è stata presentata nel novembre 1979), sia un puro esercizio retorico. Il fatto di apprendere oggi alcune notizie, che riguardavano l'anno scolastico trascorso, significa ridurre l'esercizio dell'attività di controllo, tramite interrogazioni ed interpellanze, ad un puro esercizio verbale. Quanto al merito, signor sottosegretario, mi pare che non sia stata data risposta ad alcuni interrogativi e richieste sollevate nell'interrogazione. Non si è risposto sul fatto che non è stato assegnato alcun insegnante di sostegno; è stato risposto che alla mancanza del direttore si è supplito con un direttore mi pare di altra provincia, non ho capito bene se trasferito a Roma, e non ho capito neppure quando questo completamento di organico è stato fatto. Più in generale, non si è risposto al quesito di fondo posto dall'interrogazione, vale a dire il perché un esperimento piccolo, ma proprio per questo significativo, di creazione di una scuola integrata ha incontrato tante difficoltà o tanti ritardi, come la risposta all'interrogazione ha messo in rilievo, mentre dovrebbe incontrare un incoraggiamento su una linea di politica generale di integrazione dei fanciulli handicappati tra gli altri; una linea che, del resto, è stata auspicata in diversi provvedimenti, dibattiti e sedi parlamentari da tutto il Parlamento.

Per queste ragioni mi dichiaro insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Zoso, Orsini Gianfranco, Fiori Giovannino, Zambon, Armellin, Ca-

ravita, Boffardi Ines, Dal Castello, Zuech, Malvestio, Innocenti, Zolla, Vietti Anna Maria, Casini, Belussi Ernesta, Gottardo, Porcellana, Patria, Marzotto Caotorta, Piccoli Maria Santa e Gui al ministro della pubblica istruzione « per conoscere — premesso:

che il 27 novembre scorso il vice ministro della istruzione pubblica dell'URSS, Kostantin Nozhko, in visita in Italia, ha tenuto una conferenza stampa a Roma insieme con il sottosegretario onorevole Armato;

che in tale conferenza stampa Armato e Nozhko hanno comunicato che tra i risultati della missione è stata decisa, nel quadro degli scambi culturali in vigore tra i due paesi, in realizzazione dell'articolo 7 dell'accordo vigente, la formazione di un gruppo di lavoro al fine di esaminare i manuali di storia e geografia in uso nelle scuole per elaborare raccomandazioni allo scopo di chiarire e di correggere aspetti inerenti alla storia e alla geografia dei due paesi, nello spirito di amicizia e di collaborazione tra i popoli;

che il risultato di tale gruppo di lavoro dovrebbe tradursi in raccomandazioni agli autori e alle case editrici dei testi scolastici con il coordinamento di un membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione —

se il gruppo di lavoro di cui sopra è già stato costituito e chi sono i suoi componenti;

quali direttive intende impartire loro il Ministro;

in quale modo il Ministro intende tradurre i risultati del gruppo di lavoro per quanto concerne le eventuali modifiche ai libri di testo italiani, che sono caratterizzati da diverse impostazioni ideologico-culturali che comportano differenziate valutazioni dei fatti storici;

quale ruolo è chiamato a svolgere il membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, incaricato del coordinamento dell'operazione e con quali criteri viene scelto;

se il Ministro non ritenga assai difficile dare attuazione a un accordo del genere tra uno Stato democratico come l'Italia, che non ha strumenti legittimi per condizionare la libertà d'insegnamento, di cui la scelta del libro di testo è momento essenziale, quando essa si mantenga all'interno dei precetti costituzionali, e uno Stato non pluralistico, in cui i libri di testo sono imposti rigorosamente secondo l'ideologia dello Stato stesso.

Gli interroganti manifestano la preoccupazione che l'iniziativa cui si fa riferimento possa risolversi in un tentativo dell'Unione Sovietica di introdurre nei libri di testo italiani una lettura ideologicamente compiacente degli avvenimenti russi dell'ultimo secolo e della attuale realtà russa, gli uni e l'altra profondamente caratterizzati da una precisa ideologia, quella marxista-leninista » (3-01105).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ordine alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti, occorre anzitutto precisare che le proposte, scaturite dall'incontro tra il viceministro della istruzione pubblica dell'URSS ed il rappresentante dell'amministrazione scolastica italiana, hanno mirato sostanzialmente a migliorare, in un clima di serena collaborazione, la reciproca comprensione tra i due paesi.

Per il perseguimento di tale finalità è stato ritenuto proficuo ed opportuno uno scambio di opinioni sui libri di testo, ed in particolare su quelli di storia e geografia i quali, nel contribuire alla formazione della coscienza nazionale e civile dei giovani, dovrebbero conciliare l'esigenza dell'obiettività con quella di fornire un'interpretazione degli eventi, che ponga l'accento più su quanto può accomunare che su quanto può dividere.

Che tale esigenza sia ampiamente avvertita in ogni paese, e posta a base di ogni accordo culturale, appare evidente dal dibattito svoltosi in seno al Consi-

glio di Europa, conclusosi, tra l'altro, con una risoluzione diretta agli editori di testi scolastici degli Stati membri, alla quale hanno aderito anche alcuni editori italiani.

La risoluzione, che non è una raccomandazione, dichiara espressamente con il coinvolgimento dei delegati dei ministri, quanto segue:

« Il Consiglio della cooperazione culturale,

avendo approvata la raccomandazione relativa alla istituzione di centri nazionali di informazione e di documentazione per il miglioramento dei manuali di storia e di geografia,

considerando che la cooperazione europea dovrebbe essere perseguita nel settore in oggetto,

considerando che i lavori dei centri nazionali dovrebbero essere coordinati,

esprime il parere, che l'Istituto internazionale di libri di testo di Brunswick (Repubblica federale di Germania) dotato di una lunga e unanimemente apprezzata esperienza sia particolarmente adatto a diventare organismo coordinatore,

chiede a tale istituto se esso sia o meno disposto a fungere da punto di riferimento ».

Questa risoluzione si accompagna ad un'altra in cui si invitano i governi

a far conoscere il proprio paese mediante la diffusione di stampati sintesi e materiale illustrativo ben scelti e caratteristici della vita e della storia nazionale;

a diffondere nel proprio paese informazioni relative agli altri paesi;

a far conoscere il materiale didattico;

a promuovere l'organizzazione di corsi di aggiornamento specifici per professori di storia e di geografia;

a formulare, a richiesta, un proprio parere sulla esattezza dei dati relativi ai propri paesi e che figurino nei libri di testo.

La risoluzione si conclude impegnando i governi degli Stati membri a prestare ogni auspicabile aiuto ai centri esistenti, in modo da assicurare loro efficacia e pienezza di attività.

Quanto al programma di esecuzione dell'accordo culturale italo-sovietico — ovviamente gestito dal Ministero degli esteri — il testo di tale accordo prevede espressamente che lo scambio di opinioni, con conseguente scambio di delegazioni di esperti, avvenga su una base di assoluta reciprocità, per quelle sole parti dei manuali sovietici ed italiani — di storia e geografia per le scuole medie — che contengano riferimenti all'altro paese.

Per l'attuazione pratica della suddetta clausola sono, tuttavia, da escludere tempi brevi. Per l'esattezza, il vice ministro dell'Unione Sovietica — e desidero sottolineare che questa visita è avvenuta in un periodo in cui la situazione internazionale non si trovava in condizioni difficili quali quelle attuali — ha avanzato, per ora, solo una specifica proposta, comunicando che l'Unione Sovietica aveva già concordato intese analoghe con le autorità competenti della Francia, della Repubblica federale di Germania, dell'Inghilterra e con gli stessi Stati Uniti d'America.

Il colloquio, in effetti, si è quasi interrotto, anche a causa del sopraggiungere degli avvenimenti internazionali. La intesa di massima raggiunta, sul piano pratico, non è stata nemmeno definita nei particolari, in quanto la delegazione sovietica si è riservata di far pervenire, per il tramite degli opportuni canali, l'adesione definitiva del proprio Governo, dopo aver consultato i competenti organi delle singole repubbliche le quali hanno, nel settore in esame, un certo margine di autonomia e discrezionalità.

Allo stato attuale mancano, pertanto, i presupposti per fornire un'adeguata risposta ai vari quesiti posti nell'interrogazione, essendo assolutamente prematuro parlare della costituzione del gruppo di lavoro cui si fa riferimento nella interrogazione, poiché è stato assunto solo un impegno a lavorare e non ad impartire direttive sia per quanto riguarda l'orga-

nizzazione e lo svolgimento dei lavori stessi sia per quanto riguarda la utilizzazione dei risultati.

A prescindere dai futuri sviluppi della questione, non si può non sottolineare l'alto valore dell'iniziativa che intende rispondere, nel quadro della assoluta autonomia delle determinazioni nazionali, alla civiltà del dialogo che, di per sé, si contrappone alla pratica dello scontro. E l'iniziativa si inserisce nel rispetto di questa direttiva del Consiglio d'Europa; e certamente gli stati di avanzamento di questo colloquio non possono non tener conto della nuova situazione dei rapporti internazionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Zoso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ZOSO. Mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto della risposta alla mia interrogazione.

Essa era nata da una preoccupazione che andava al di là dell'attuale momento dei rapporti internazionali e nasceva dal fatto che è difficilmente comprensibile la utilità pratica di un accordo del genere di questo su cui si discute, sui libri di testo, tra un paese in cui esiste il più ampio e riconosciuto pluralismo dell'autonomia e della libertà didattica degli insegnanti, che si esercita anche nel momento della scelta dei libri di testo, e un paese in cui il libro di testo è statale e ideologizzato. Appariva veramente strano che potesse arrivare ad un momento pratico lo scambio di raccomandazioni in questione, tanto più che il vice ministro dell'Unione Sovietica si era premurato di dire alla televisione italiana che ciò che lo interessava era in modo particolarissimo la storia dell'Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale.

Se ci arriva una raccomandazione di interpretare in un certo modo l'accordo russo-tedesco di quell'epoca, non vedo come potremmo — magari con l'apporto, come è scritto qui, di un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione — raccomandare, a nostra volta, alle case editrici e agli storici che compi-

lano i libri di testo, di dare di quell'accordo — e cito solo questo caso — una interpretazione che possa in qualsiasi modo essere gradita all'Unione Sovietica.

C'è un altro aspetto che mi preme di sottolineare. Certamente vi sono esigenze di obiettività; certissimamente bisogna porre l'accento sugli elementi che possono accomunare, come un momento fa ha detto il rappresentante del Governo. Ma quali esigenze di obiettività e quali esigenze di trovare punti di omogeneità e di accordo possono esistere al di fuori della libera ricerca di coloro che fanno cultura in questo paese e dai quali derivano, e non possono non derivare, anche i libri di testo? Quale tipo di ingerenza può avere il Governo italiano in questo tipo di libera attività per far piacere ad un Governo con cui possiamo avere tantissimi tipi di rapporti ma, per cortesia, non rapporti su questo piano?

Questo, tanto più che la migliore conoscenza reciproca tra il popolo italiano e quello sovietico può derivare dalle numerose organizzazioni e associazioni che promuovono scambi culturali, scambi anche turistici e incontri tra i cittadini italiani e quelli sovietici. Se una migliore conoscenza reciproca può esserci, deve seguire questi canali per raggiungere qualche traguardo; non certo quello costituito dal fatto che i cittadini italiani vedano alla televisione italiana il vice ministro sovietico della istruzione pubblica che, con accanto il sottosegretario italiano per la pubblica istruzione, dichiara tranquillamente che all'Unione Sovietica interessa correggere in qualche modo i testi italiani che riguardano la storia sovietica in un momento delicatissimo e cruciale, ideologicamente così carico di significato, come quello della seconda guerra mondiale.

Prendo atto quindi che se non siamo andati avanti, se non abbiamo costituito il gruppo di lavoro in questione è soltanto per l'inadempienza dell'Unione Sovietica e non per una scelta di maggiore prudenza da parte del Governo italiano. Vorrei però dire che l'alto valore di questa iniziativa — così come ha detto il sottosegretario alla pubblica istruzione — deve essere

ben meditato, perché, siccome tra l'altro nel nostro paese è esistita ed esiste tuttora una certa campagna perché i libri di testo si incanalino in un certo conformismo di carattere culturale ed ideologico, non vorrei che, su questo piano, anche il Governo italiano, invece di esercitare il suo ruolo, che è quello di garantire il massimo delle libertà di ricerca e di espressione, arrivi, attraverso la raccomandazione, attraverso la pressione sulle case editrici, magari per far piacere all'ambasciatore sovietico, a determinare, magari di pochissimo — ma sarebbe già grave quel pochissimo —, in qualche modo la libertà di ricerca, che anche a livello di libri di testo deve pienamente esercitarsi.

Non essendo state del tutto fugate le mie preoccupazioni, mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del deputato Del Donno, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere: 1) se corrisponde a verità la situazione di disagio che da anni si sta verificando alla scuola media statale « Carducci » di Ruvo di Puglia dove il professor Mastrolilli Domenico, preside della scuola e sindaco della città, demanda molte cose importanti al segretario ragionier Adolfo Cagnetta; 2) se è vero che varie assenze, arbitrariamente usufruite, sono state giustificate in ritardo e per questo non protocollate: nel caso specifico il fatto può essere riscontrato sia in data 23 ottobre 1976, 15 novembre 1976, 28 febbraio 1977, sia dallo elenco incompleto delle assenze del personale scolastico inoltrato al provveditorato agli studi; 3) se trova giustificazione il comportamento del segretario che permette a sé e agli altri libertà di orario, di lavoro, di permessi; 4) se infine è vero, e questo sarebbe gravissimo, che siano state date quote di aggiunta di famiglia non spettanti. L'interrogante auspica che il ministro voglia disporre una indagine serena e severa dando immediato corso alla verifica di quanto sopra » (3-00939).

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le segnalazioni dell'onorevole interrogante in ordine alla situazione di disagio che si sarebbe determinata presso la scuola media « Carducci » di Ruvo di Puglia, sono state vagliate, sia attraverso l'esame degli atti della scuola, sia mediante accertamenti ispettivi, prontamente disposti dal provveditore agli studi di Bari. Circa il comportamento del preside, che si assume scorretto, è risultato innanzitutto che l'interessato, nella sua veste di sindaco del comune, si è avvalso frequentemente della facoltà, prevista dall'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo conferitogli: gli accertamenti compiuti hanno tuttavia escluso che in tali occasioni l'esercizio delle competenze relative all'ufficio di presidenza sia stato delegato al segretario della scuola: al disimpegno delle competenze in questione provvede infatti uno dei collaboratori del capo di istituto, regolarmente eletto dal collegio dei docenti, al quale sono state affidate le funzioni vicarie in base a quanto previsto dal decreto n. 416 del 1974.

Il predetto collaboratore interrogato (o inquisito), ha escluso che le proprie attribuzioni siano state in qualche caso esercitate dal segretario, né risulta che il consiglio di istituto, cui compete esprimere pareri sull'andamento generale, abbia mai formulato alcun rilievo in tal senso. Per quanto riguarda il numero delle assenze che il personale della scuola avrebbe fatto registrare, un controllo effettuato dal funzionario incaricato della visita ispettiva ha riscontrato che nelle tre date, citate come particolarmente significative dall'onorevole interrogante, le assenze sono contenute entro limiti modesti e sono adeguatamente motivate. In particolare, il capo di istituto risulta di aver goduto, nello scorso anno scolastico, di un periodo di 59 giorni di aspettativa senza assegni, concessagli con decreto del competente provveditore agli studi.

In linea di massima, sono risultati improntati a regolarità i comportamenti del segretario.

Per quanto riguarda infine le quote di aggiunta di famiglia, si deve osservare che, pur rientrando la loro attribuzione nella competenza del preside, la loro concreta corresponsione non può prescindere dalla specifica attività di controllo espletata per legge dall'ufficio erogatore. Dai controlli effettuati a campione presso la scuola media in questione, non sono comunque emerse irregolarità od indebite attribuzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DEL DONNO. La ringrazio, signor sottosegretario, anche se non posso dirmi completamente soddisfatto. Come ha detto lei, la questione è stata analizzata a fondo ed anch'io, prima di ricevere certi richiami (vorrei dire: certe accuse), mi sono documentato perché alcune cose (mi riferisco a quanto contenuto al secondo punto della mia interrogazione, nel quale ho detto solo se il comportamento considerato trova giustificazione quanto alle assenze) erano gravi, e gravi avrebbero potuto essere le accuse ed i provvedimenti conseguenti.

Coloro che hanno espresso il proprio malcontento, sono persone naturalmente di indiscussa probità: una di queste persone è proprio — usando un vocabolo moderno — un operatore della stessa scuola. Avendo egli denunciato a viso aperto ed avendo sottolineato quanto affermato per propria corresponsabilità, la sua affermazione mi è parsa degna di rilievo. di qui la presentazione della mia interrogazione.

Tuttavia poiché l'interrogazione aveva ed ha come finalità primaria quella di richiamare alle responsabilità chi spesso può dimenticarle, penso che lo scopo cui la stessa mirava sia stato certamente raggiunto. Si voleva cioè far vedere che non semplicemente il provveditorato, ma anche il pubblico è attento alle questioni della scuola, perché le pareti della scuola devono essere, come dicono gli americani, una vetrata dove tutti possono tranquillamente guardare come si guarda nel negozio per vedere, per indagare e per scrutare quello che vi è dentro.

La ringrazio, signor sottosegretario, della risposta, e vorrei, anzi mi auguro, che non solo sia tutto vero quanto lei ha espresso e che le preoccupazioni della gente tante volte, naturalmente, un po' ombrate da personale tornaconto e da interesse, siano state fugate, ma anche che questa scuola di Ruvo, come tutte le altre scuole d'Italia, possa procedere alla luce non semplicemente del dovere, ma di quella morale che è distintiva della scuola.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

Ricordo che nella seduta del 1° luglio 1980 era stata chiusa la discussione sulle linee generali ed avevano replicato il relatore e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

« È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge. Do pertanto lettura degli articoli 1 e 2 del

decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, entro il limite massimo della quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

Con decreti del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonché le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione del presente decreto.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA ».

ART. 2.

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, *aggiungere le seguenti:* o altri vinificatori nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari.

1. 2. TESINI ARISTIDE, SANGALLI, MAZZOTTA.

L'onorevole Aristide Tesini ha facoltà di illustrarlo.

TESINI ARISTIDE. Questo mio emendamento è stato da me già illustrato in sede di discussione sulle linee generali e su di esso il Governo ha già manifestato il suo parere favorevole.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcool, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcool rettificato secondo le esigenze del mercato interno.

1. 1. SATANASSI, BINELLI.

ART. 2.

Aggiungere, in fine, le parole: nonché del presente decreto.

2. 1. SATANASSI, BINELLI.

L'onorevole Satanassi ha facoltà di svolgerli.

SATANASSI. L'emendamento 1. 1 è stato già illustrato in sede di discussione sulle linee generali, mentre dichiaro di ritirare l'altro mio emendamento 2. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Tesini Aristide 1. 2:

Sostituire le parole: o altri vinificatori nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari, *con le parole:* o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari (0. 1. 2. 1).

TESINI ARISTIDE. Sono d'accordo su questo subemendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ZAMBON, *Relatore*. La Commissione è favorevole in particolare all'emendamento Tesini Aristide 1. 2 come modificato dal subemendamento 0. 1. 2. 1 del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento Satanassi 1. 1, la Commissione si rimette all'Assemblea, non perché il problema non sia al centro dell'attenzione, dal momento che è evidente la sua importanza, ma perché proprio per queste ragioni sarebbe più opportuno che la questione fosse affrontata nella sua complessità per arrivare ad una programmazione più organica e delineata. Del resto, sulle note vicende del decreto e della legislazione sull'alcool si è già discusso non solo in Commissione, ma anche in altre sedi, per cui, in assenza di una programmazione — è un invito che rivolgo anche al Governo affinché prenda seriamente in considerazione questo problema —, visto e considerato che il mercato è soggetto ad una normativa comunitaria e che altri paesi hanno già iniziato questo tipo di politica attraverso una programmazione ed indirizzi più precisi, la Commissione ritiene più opportuno per quel che riguarda l'emendamento Satanassi 1. 1 rimettersi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

PISONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, come ho già annunciato, il Governo

accetta l'emendamento Tesini Aristide 1. 2, integrato dal subemendamento presentato dal Governo stesso, di cui il Presidente ha dato lettura. Siamo favorevoli a tale testo, in quanto riteniamo utile tentare almeno di ridurre le sofisticazioni, evitando di avviare alla distillazione vini sofisticati ed evitando, quindi, di dare corda alle sofisticazioni stesse.

Per quanto attiene all'emendamento Satanassi 1. 1, debbo osservare che si tratta di argomento sul quale diverse volte ci siamo intrattenuti e a proposito del quale ho già avuto modo di mettere in evidenza l'attenzione del Governo per questo settore e quale preoccupazione abbiamo di realizzare all'interno del settore dell'alcool un migliore equilibrio di quello che oggi registriamo. Esistono ragioni che militano a favore e ragioni che inducono a qualche perplessità. Pertanto, il Governo, pur avendo qualche perplessità, si rimette all'Assemblea, riconoscendo che esiste anche la necessità, come ho detto prima, di raggiungere un migliore equilibrio in tutto il settore dell'alcool.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 2. 1 del Governo, all'emendamento Tesini Aristide 1. 2, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tesini Aristide 1. 2 nel testo modificato dal subemendamento del Governo 0. 1. 2. 1 testé approvato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Satanassi, mantiene il suo emendamento 1. 1, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea?

SATANASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Ne do lettura:

« La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 180, allo scopo di evitare che l'anosa e giusta azione di sostegno delle quotazioni del mercato del vino condotta dalla CEE e dal Governo nazionale venga sistematicamente compromessa dall'insufficiente salvaguardia del vino stesso, dall'insidia della quantità prodotta illegalmente attraverso la sofisticazione e la frode sempre più estesa, tale da potersi commisurare ad oltre il 10 per cento della produzione globale nazionale, che opera soprattutto a danno della viticoltura del Mezzogiorno d'Italia; nell'adottare i necessari provvedimenti per l'equilibrio del mercato attraverso l'eliminazione di una parte delle eccedenze, sottolineata l'esigenza di una più energica repressione delle frodi,

impegna il Governo

a provvedere al più presto alla riforma del Servizio repressione frodi, attualmente alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura, revisionando tutta la disciplina vigente in materia, inasprendo le sanzioni amministrative e penali previste e spesso disattese; considerando, altresì, l'esigenza di un rafforzamento delle strutture e del personale del Servizio repressione frodi e provvedendo alla redazione di un testo coordinato della normativa in vigore ».

9/1717/1 POTÌ, BABBINI, FERRARI MARTE.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

PISONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Potì, dopo la dichiarazione del Governo, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

POTÌ. Vorrei brevemente illustrare il mio ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Potì, mi dispiace, ma ormai il rappresentante del Governo ha dichiarato di accettare il suo ordine del giorno, e quindi non posso darle la parola per illustrarlo. Tuttavia, se lei intende che il documento in questione sia posto in votazione, posso darle la parola per dichiarazione di voto.

POTÌ. D'accordo signor Presidente: interverrò brevemente per dichiarazione di voto. Il provvedimento adottato dal Governo col decreto-legge n. 180 non può non essere considerato perfettamente razionale nelle sue finalità. Infatti, sia la distillazione straordinaria del vino da tavola attualmente in corso, sia gli altri interventi comunitari fondati sulla distillazione, quali le cosiddette distillazioni « preventiva » e « buon fine », sia infine gli obblighi comunitari circa la distillazione dei sottoprodotti e dei vini ottenuti da uve da tavola, non possono essere lasciati alla discrezionalità delle distillerie, le quali potrebbero operare in misura ridotta, o non operare affatto, ove si verificassero situazioni di eccedenza di alcoli o di maggiore convenienza di distillare altre materie prime. È chiaro, perciò, che i prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie, in via di principio, devono essere presi in carico dall'organismo di intervento, onde assicurare una completa operatività delle norme comunitarie relative alle predette distillazioni e quindi un'azione di sostegno del mercato del vino corrispondente, in concreto, agli obiettivi delle norme comunitarie.

In questo quadro, pertanto, è innegabile che il ritiro obbligatorio, da parte dell'AIMA, dei prodotti delle distillazioni comunitarie non può essere riservato ai soli vinificatori agricoli, escludendo quelli non agricoli, quando entrambe le categorie hanno titolo per beneficiare dell'intervento comunitario. Del resto, il fine ultimo di tale intervento non è soltanto quello di concedere un aiuto ai singoli produttori agricoli, ma è anche, e soprattutto, quello di sostenere le quotazioni del vino a beneficio di tutti i produttori, sia

che distillino sia che non distillino una parte della loro produzione.

Tuttavia il decreto-legge n. 180 pone almeno due importanti problemi. Il primo è dato dalla futura destinazione degli alcoli che sono già, o andranno, a carico dell'AIMA. Si tratta, secondo le statistiche finanziarie più recenti, aggiornate al 31 dicembre 1978, della maggior parte della giacenza complessiva di alcol etilico esistente presso i magazzini di fabbrica, cioè di 700-800 mila ettanidri su 1.100.000 circa, corrispondenti all'incirca all'intero fabbisogno di due annate, senza contare le giacenze di acquaviti in invecchiamento, anch'esse pari a un fabbisogno pluriennale.

Questa quantità di alcoli veramente cospicua, il cui costo unitario medio probabilmente supera il normale livello delle quotazioni degli alcoli da materie vinose, non può certo essere immessa sul mercato senza un ponderato programma e senza un finanziamento della eventuale perdita a carico dell'AIMA. Pertanto, in assenza di una regolamentazione comunitaria della materia, sarebbe stato auspicabile che il decreto-legge n. 180 avesse demandato al Governo il compito di programmare l'utilizzazione degli alcoli ottenuti dalle distillazioni comunitarie e rilevati dall'organismo di intervento. Ma tale decreto-legge non ha potuto affrontare questo problema di fondo stante il suo carattere urgente e contingente.

Il grave problema resta quindi sul tappeto ed è augurabile che trovi un'urgente soluzione almeno nel quadro dell'annunciata legge di riforma dell'AIMA.

Il secondo problema riproposto dal decreto-legge n. 180 è quello delle frodi. La distillazione straordinaria CEE, alla quale esso si riferisce in via contingente, ha lo scopo di eliminare dal mercato alcuni milioni di ettolitri di vino esuberante. Con la prima *tranche* della predetta distillazione si volevano eliminare 8 milioni di ettolitri, per metà in Italia e per metà in Francia, con una spesa di circa 97 miliardi di lire; con la seconda *tranche* il suddetto quantitativo potrebbe essere largamente superato.

Ma a che vale questo sacrificio degli onesti produttori vitivinicoli, nonché di pubblico denaro, se la disponibilità totale di gradi-uva viene annualmente accresciuta con l'immissione nel vino di un monte-gradi-saccarosio valutabile addirittura attorno all'8-10 per cento della produzione vinicola complessiva?

Forse il sostenere il livello delle quotazioni non significa anche incentivare una inarrestabile attività fraudolenta?

So perfettamente, onorevoli colleghi, che i servizi di vigilanza e repressione delle frodi si prodigano fino al limite delle loro possibilità, con abnegazione e competenza esemplari, nella lotta contro le sofisticazioni; sono altresì a conoscenza del fatto che il decreto-legge n. 180 non è certo un elemento che giochi a favore delle frodi. Proprio queste ultime, invece, sono una delle cause che hanno reso necessario il decreto stesso, deprimendo il mercato.

Tuttavia desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che l'onerosa e giusta azione di sostegno delle quotazioni del mercato del vino, condotta dalla CEE e dal Governo nazionale, anche con il decreto-legge n. 180 al nostro esame, viene sistematicamente compromessa dall'insufficiente salvaguardia del vino stesso dall'insidia delle quantità prodotte illegalmente.

Pertanto, nell'adottare i necessari provvedimenti per il riequilibrio del mercato, attraverso l'eliminazione di una parte delle eccedenze, è anche indispensabile sottolineare l'esigenza di una più energica azione di repressione delle frodi, se si vuole che la viticoltura nazionale benefici realmente ed interamente di quel pur modesto sostegno che la Comunità finora ha concesso al settore vitivinicolo e, in seguito, di quel sostegno ben più consistente ed incisivo rappresentato dalla garanzia di un adeguato prezzo minimo auspicata anche per il vino da tavola. Si tratta di una garanzia che l'intero settore vitivinicolo reclama, affinché le principali coltivazioni del Mezzogiorno abbiano una tutela quanto meno paragonabile a quella finora riservata soltanto alle produzioni agricole prevalentemente nordiche.

Quindi, il gruppo del partito socialista italiano esprime un voto favorevole all'intero provvedimento, e pone all'attenzione dell'Assemblea l'ordine del giorno che è già stato accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Potì, quindi insiste sulla votazione?

POTÌ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Potì 9/1717/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Binelli. Ne ha facoltà.

BINELLI. Il gruppo comunista voterà a favore della conversione del decreto-legge in esame. Si tratta di una misura reclamata anche dalle organizzazioni cooperative, associative e professionali dei viticoltori, che si impone per alleviare un mercato del vino sostanzialmente fermo ed in crisi, sia sul piano interno sia su quello delle esportazioni.

La ragione dell'urgenza di questo provvedimento risiede nel fatto che le misure fino ad oggi adottate dalla Commissione della CEE allo scopo di controllare la situazione non sono servite a tonificare il mercato, soprattutto per la inadeguata remuneratività del prezzo fissato per la distillazione preventiva. D'altra parte, si fa sempre più manifesta una manovra tendente a deprimere ancor più la già debole forza contrattuale delle cantine dei produttori, facendo leva sulla contrazione della domanda. Sono le vendite di grosse partite di vino ad essere ferme e, comunque, esse sono di gran lunga inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, anche se i prezzi sono uguali, se non addirittura inferiori a quelli del 1979.

I viticoltori speravano di recuperare sulla quantità della produzione ciò che

perdevano sul prezzo (tenuto conto dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione), ma così non è avvenuto.

La situazione nel frattempo va caricandosi di drammaticità, soprattutto se si tiene conto che i viticoltori debbono affrontare la nuova annata agraria e le relative spese, mentre tutte le cantine italiane sono stracolme di vino ed hanno difficoltà a dare l'acconto ai soci conferitori, a fare i loro bilanci, mentre è già alle porte la prossima vendemmia e le cantine non sanno letteralmente dove mettere il vino.

Nelle settimane scorse, durante una delle tante manifestazioni di protesta dei viticoltori cui abbiamo partecipato, svoltesi in varie regioni italiane (ricordo quella tenutasi qui a Roma, davanti alla Camera), abbiamo sentito ripetere più volte una frase che il sottosegretario Pisoni, nella sua replica, ha avvalorato, secondo la quale c'è da sperare che la prossima sia una annata grama per il vino. In effetti può sembrare un paradosso che in un'annata eccezionale per quantità e qualità il vino debba rimanere invenduto e si debba ricorrere ad un provvedimento straordinario di distillazione preventiva con grave danno non solo per i viticoltori, ma per l'intera economia nazionale. Un paradosso non lo è: proprio questa situazione di mercato che si è venuta a creare, che rischia — si badi bene — di diventare la norma proprio nelle annate migliori, se non si cambia politica nel settore agricolo, evidenzia i problemi strutturali e di crisi della viticoltura italiana; evidenzia intanto i guasti profondi prodotti dalle frodi e dalle sofisticazioni che si sono lasciate attecchire ed imperare.

Nemmeno quest'anno, in presenza di una situazione eccezionale, c'è stata sovrapproduzione di vino genuino; il vino sofisticato, invece, quantitativamente, ha raggiunto cifre vertiginose, tanto da stare alla pari con il vino genuino prodotto: il che ha creato fattori di precarietà e di crisi pressoché permanenti, ha inquinato tutto il settore ed ha reso più difficile una nuova politica che punti alla valorizzazione

ne, in Italia ed all'estero, della nostra produzione vinicola.

Proprio questa situazione di mercato, onorevoli colleghi, evidenzia le carenze legislative e di iniziativa, soprattutto da parte del Governo. Si pensi che è da dieci anni che si parla della necessità di nuove norme sulla repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella vinificazione, nel trasporto, nel commercio dei vini; ed ancora non si è fatto pressoché niente. Inoltre, poco o niente è stato fatto per rafforzare negli organici — che sono ridicoli — e nella loro organizzazione i servizi preposti alla vigilanza ed alla repressione.

Proprio questa situazione di mercato evidenzia infine i guasti gravi che derivano da una regolamentazione comunitaria che danneggia la viticoltura italiana, in presenza di un Governo, quello italiano, che non fa nulla per modificarla. Nulla è stato fatto, inoltre, per avviare una politica delle strutture capace di promuovere le necessarie trasformazioni di base e di inserire la viticoltura italiana nel mondo economico di oggi, ponendola al riparo dalle manovre e dai condizionamenti del settore industriale e distributivo che fa capo al grande capitale. Se non si affrontano questi nodi politici, non sarà l'avvio della distillazione preventiva di una certa quantità di vino a risolvere i problemi del mercato, del reddito contadino, insomma della viticoltura italiana.

Del resto, pur rimanendo sul piano delle misure immediate ed urgenti, limitate a far fronte ad una situazione contingente, se è vero che questo decreto contribuisce ad alleggerire la pressione speculativa togliendo dal mercato il vino fragile, è anche vero che esso è del tutto inefficace, ad esempio, per affrontare la crisi di mercato dei vini da tavola più pregiati, quali il barbera ed altri vini del centro-nord. Qui il prezzo per la distillazione non è nemmeno lontanamente remunerativo, malgrado la manovra speculativa tendente al ribasso dei prezzi si faccia sentire più forte e più accanita, più organizzata, più fiorente, e la vera e propria frode in commercio sia remunerativa per gli speculatori.

Ecco perché, mentre votiamo a favore di questo provvedimento, il cui contenuto faceva parte di una risoluzione votata all'unanimità in Commissione agricoltura il 14 febbraio scorso, chiediamo conto al Governo sull'attuazione degli altri punti della risoluzione che proponemmo in Commissione e su cui si realizzò la convergenza di tutti i partiti. Erano tutti punti di grande rilevanza e di grande urgenza. Riguardavano misure da adottare per agevolare l'esportazione di vini da tavola verso i paesi esterni alla CEE, l'eliminazione delle accise sul nostro vino, la modifica del regolamento comunitario relativo allo zuccheraggio dei vini in alcuni paesi CEE, il rafforzamento delle capacità operative dei servizi repressione frode per un'azione straordinaria — come dicemmo allora in Commissione — di controllo, in questa fase, dei registri di carico e scarico, in rapporto alla provenienza delle uve o del vino ed alle denunce di produzione. Ed ancora, in quella risoluzione si sollecitava la presentazione da parte del Governo di sue proposte per accelerare il confronto alla Camera dove, in Commissione, è iniziata la discussione sulla proposta di legge presentata dal gruppo comunista per varare una legge efficace contro le frodi e le sofisticazioni.

Ma in particolare — il sottosegretario lo ricorderà e lo ricorderanno anche i colleghi — la risoluzione impegnava il Governo ad adottare un provvedimento speciale di integrazione della regolamentazione comunitaria per la concessione di aiuti alle cantine sociali, per l'accantonamento dei vini da tavola a denominazione geografica, tenendo conto del fatto che le spese di stoccaggio sono di gran lunga maggiori rispetto al passato e della incidenza superiore del costo del denaro. Questo provvedimento è stato richiesto da noi comunisti, dalle organizzazioni cooperative ed associative, dalle regioni vinicole del Piemonte, dell'Emilia e così via. Il ministro Marcora si è impegnato ad emanare un provvedimento in tal senso, con lo stanziamento di 45 miliardi, di fronte alla regione ed ai viticoltori piemontesi, in occasione di un incontro a Torino. Il sottosegre-

tario Pisoni, a sua volta, ha preannunciato tale provvedimento in Commissione agricoltura ed anche in questa sede, nella scorsa seduta. Sono però passati 5 mesi, onorevole sottosegretario! Se si aspetta ancora, il provvedimento rischia di non avere più alcuna efficacia. In ordine al provvedimento, ci sembra di assistere ad un balletto non molto edificante. Francamente, non riusciamo a capire bene da che parte vengano le resistenze: se dal Ministero dell'agricoltura o da quello del tesoro. Resta come dato di fatto l'enorme ritardo del Governo a dare attuazione alla risoluzione della Commissione agricoltura, contribuendo così alla incertezza ed alla precarietà della situazione di mercato; mentre risulta a noi evidente — pur votando a favore di questo decreto-legge — che la distillazione preventiva, senza un minimo di organicità, pur con l'ulteriore provvedimento cui ho poc'anzi accennato, non avrebbe davvero alcuna efficacia completa (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meneghetti. Ne ha facoltà.

MENEGHETTI. Ho chiesto di parlare — ed il mio intervento sarà molto breve — per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto per dichiarare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento in esame. I motivi che hanno reso necessario il ricorso allo strumento del decreto-legge credo siano stati illustrati dai colleghi che mi hanno preceduto e con i quali concordo per quanto riguarda la diagnosi della situazione in atto, diagnosi che è realistica. Concordo un po' meno, per la verità, con il collega Binelli, quando afferma che talune cose non sono state attuate per colpa del Governo. Infatti ricordo che nella passata legislatura, allorché — tutto sommato — si gestiva la maggioranza insieme con il PCI, avevamo detto che avremmo dovuto affrontare insieme in Commissione taluni dei provvedimenti in questione. Insieme, evidentemente, non siamo riusciti a portarli a ter-

mine. Un po' di colpa, semmai, l'abbiamo tutti.

Quanto alle motivazioni del presente provvedimento, non ritengo di dovermi intrattenere al riguardo, tanto esse sono evidenti, come è già stato chiarito. Vorrei invece semplicemente porre l'accento sulla necessità di un impegno, del Governo e del Parlamento, in vista della elaborazione di una serie di provvedimenti organici per questo settore, che è molto importante nel quadro dell'economia agricola del paese. Tali provvedimenti debbono riguardare il problema della commercializzazione, a livello interno ed internazionale, quello degli interventi comunitari, quello degli interventi sul piano interno, quello della programmazione. Dobbiamo procedere organicamente, se vogliamo che i produttori di vino possano operare in condizioni meno disagiate delle attuali. Oggi infatti — lo dico rivolgendomi a chi non conosce personalmente il problema — vi sono giacenze impressionanti nelle cantine sociali e presso i produttori, che non riescono purtroppo ad ottenere un qualsiasi compenso per il lavoro compiuto lo scorso anno. Ai fini del necessario intervento, credo che vadano tenute presenti le strutture attuali e la situazione di certe cantine sociali che solo con grande sforzo possono mantenersi in vita, per cercare di tutelare la produzione del settore.

Il secondo motivo per cui ho ritenuto di intervenire è legato alla presentazione dell'ordine del giorno da parte del gruppo socialista, con la firma dei colleghi Potì, Babbini e Marte Ferrari; ed a tale ordine del giorno il gruppo della democrazia cristiana condividendone il contenuto ha ritenuto di associarsi. Ora che esso è stato approvato dalla Camera debbo solo aggiungere che in Commissione agricoltura siamo già impegnati nell'esame di un provvedimento — che ci auguriamo sia presto approvato — che cerca di risolvere il problema: questo ordine del giorno può dunque servire di stimolo.

Quello che appare soprattutto necessario, al di là della comminazione di pene

più o meno dure, per risolvere il problema della sofisticazione, individuarne i responsabili e ridurre quanto più possibile, se non eliminare, tale fenomeno, è il potenziamento dell'organismo che opera in questo campo, mediante la dotazione di personale sufficiente per l'esercizio delle proprie funzioni. Credo infatti che l'ostacolo più grave che oggi si frappone alla attuazione di un'efficace opera di controllo sia costituito dalla grave carenza di personale da parte dell'organismo preposto a tale funzione.

Per queste ragioni, preannuncio che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame, come è avvenuto per l'ordine del giorno presentato dal gruppo socialista (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

LABRIOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. In questo momento, onorevole Labriola?

LABRIOLA. Sì, signor Presidente, avevo chiesto di parlare prima che lei annunziasse il terzo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Le assicuro che non ho udito questa richiesta, come è già accaduto ieri; in questi casi sarebbe opportuno avvisare la Presidenza per iscritto.

LABRIOLA. Non intendo oppormi a che si discuta il terzo punto, desidero solo sottolineare una preoccupazione, affinché non risulti come precedente nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Dica pure, onorevole Labriola.

LABRIOLA. Desidero manifestare la nostra perplessità, come gruppo socialista, per il fatto che stiamo procedendo secondo un ordine dei lavori, che non sappiamo in quale sede e da chi sia stato deciso. Ribadisco che non ci opponiamo alla rapida discussione del terzo punto dell'ordine del giorno, in modo che si possa finalmente riprendere la discussione sulla riforma di polizia.

Devo chiedere alla Presidenza di farci conoscere in quale sede e da quale organo sia stato deciso questo ordine dei lavori: noi, certo, non ne siamo informati.

PRESIDENTE. Per quanto ne sappia — non ho potuto partecipare, infatti, all'ultima Conferenza dei Presidenti di gruppo in quanto impegnata in Assemblea — la decisione è stata assunta dalla Conferenza stessa.

LABRIOLA. Signor Presidente, chiedo scusa, ma sono in grado di aggiornare le notizie che a lei pervengono. La Conferenza di presidenti di gruppo non ha potuto deliberare all'unanimità, come il regolamento prescrive, in quanto non era presente il rappresentante di un gruppo politico. Mancando il rappresentante di quel gruppo — qualunque questo gruppo fosse — la Conferenza dei capigruppo non poteva deliberare e l'Assemblea avrebbe dovuto decidere volta per volta l'ordine dei lavori. Sottolineo questo perché ciò non costituisca precedente; resta che noi siamo d'accordo ora a discutere rapidamente il terzo punto dell'ordine del giorno, per riprendere la discussione della riforma di polizia.

Ho fatto questa precisazione perché siamo molto preoccupati per il progressivo allungamento dei tempi subito dal dibattito sulla riforma di polizia e vorremmo proprio assicurazioni sulla possibilità di accelerare questi lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, innanzitutto la norma regolamentare deve interpretarsi nel senso che per le deliberazioni della Conferenza dei capigruppo si ri-

chiede l'unanimità dei rappresentanti dei gruppi presenti, tanto è vero che ciascun presidente di gruppo può farsi sostituire. Se si accettasse il criterio per cui, quando il rappresentante di un gruppo è assente, i lavori della Conferenza non sarebbero validi, si verificherebbero conseguenze facilmente immaginabili. Lei sa benissimo che il capogruppo può farsi sostituire proprio al fine di garantire la funzionalità dell'organismo. Comunque, se lei vuole chiarire ulteriormente la questione, credo sia bene che esponga le sue doglianze direttamente al Presidente della Camera.

Per quanto riguarda la riforma della pubblica sicurezza, l'Assemblea ha esaminato tredici dei quindici articoli che erano stati esaminati dal Comitato dei nove. Questa sera, almeno per quanto mi riguarda — dal momento che è il mio turno di Presidenza — non ho preclusioni ad andare avanti il più possibile nell'esame del progetto di legge, beninteso con il limite costituito dalle proposte del Comitato dei nove.

LABRIOLA. Su questa seconda parte, signor Presidente, tornerò quando passeremo al quarto punto dell'ordine del giorno. Quanto alla prima mi consenta, con la massima deferenza possibile, di manifestare il mio dissenso su ciò che ella ha detto.

PRESIDENTE. Prendo atto che non siamo d'accordo, onorevole Labriola.

LABRIOLA. Infatti è un dissenso.

PRESIDENTE. Come tale lo registro; però la pregherei di chiarire la questione direttamente con il Presidente della Camera: le ripeto, infatti, che non ho partecipato ai lavori di quella Conferenza dei capigruppo cui già ella ha fatto riferimento. Tra l'altro, vorrei ricordare che per domani è fissata un'altra riunione della Conferenza dei capigruppo e che all'ordine del giorno della seduta di domani, che inizierà alle 9, è prevista la riforma della pubblica sicurezza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (1724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto agli articoli 1 e 2 del disegno di legge nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

« È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo della installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è soppresso ».

(È approvato).

ART. 2.

« Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61 ».

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, che è del seguente tenore:

« La Camera,

ritenuto

che l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione finanziaria sia quello di ottenere la certezza della quantità, che è meglio garantita dall'utilizzazione dei misuratori meccanici;

che l'espressione « misuratore meccanico » quale si deduce dal testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, può risultare riduttiva in ordine alle possibilità, presenti e future, offerte dalla tecnologia, onde ottenere la certezza quantitativa ed allo stesso tempo ridurre i gravami e gli oneri a carico delle imprese;

che attualmente vi sono misuratori dinamici, che non possono essere utilizzati ai fini dell'obbligo derivante dal decreto-legge 1724, negli impianti, specie di grande dimensione, perché o non ancora riconosciuti ed autorizzati dal competente Ministero dell'industria, o non omologabili per carenza tecnica e strumentale del competente Ufficio metrico, come nella fattispecie dei misuratori a turbina e misuratori elettronici;

che altresì è opportuno assicurare l'eliminazione di ogni rischio di evasione anche alle misurazioni statiche, usufruendo, anche per queste, dell'evoluzione e della correlativa perfezione degli impianti di misurazione, grazie ai più aggiornati progressi tecnologici, nella finalità di assicurare la massima certezza e sicurezza nella correttezza dell'accertamento quantitativo,

impegna il Governo

ad assumere e proporre al Parlamento le misure occorrenti e congiuntamente a provvedere delle idonee attrezzature gli uffici metrici periferici per consentire la

omologazione di ogni tipo di misuratore statico o dinamico, che la tecnologia rende disponibile ai soggetti interessati.

9/1724/1 « USELLINI, ANTONI, RUBBI EMILIO, CANEPA, PELLIZZARI, GARZIA, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA ».

L'onorevole Usellini ha facoltà di illustrarlo.

USELLINI. Si tratta di una interpretazione, della quale il Governo ha già preannunciato l'accoglimento, relativa alla dizione « misuratore », che attualmente l'Amministrazione interpreta in senso restrittivo, nel senso di avere perplessità sull'autorizzazione all'impiego di misuratori ad esempio elettronici, che, non essendo tecnicamente definiti come meccanici, si riterrebbe non possano essere a questi equiparati.

Con l'ordine del giorno si chiede che la dizione « misuratore meccanico » non sia essere intesa in senso restrittivo, dal punto di vista delle tecniche; ma sta al Governo, con i suoi strumenti di verifica e di accertamento, riconoscere l'idoneità dei misuratori al fine per il quale vengono impiegati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta questo ordine del giorno, perché dà all'aggettivo « meccanici » che qualifica i misuratori proprio il valore di strumenti, quale che sia la loro struttura, capaci di poter misurare automaticamente la quantità di greggio contenuto nei depositi.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

USELLINI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 (1813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 1° luglio scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

« È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Do ora lettura degli articoli 1, 3, 4 e 8 del decreto-legge, ai quali sono riferiti gli emendamenti presentati:

ART. 1.

« I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'articolo 9 del de-

creto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturità professionale e di arte applicata.

Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità ».

ART. 3.

« Il compenso giornaliero di lire 5.000 per il presidente e di lire 1.200 per i membri, previsto dalla legge 5 febbraio 1970, n. 22, per i componenti le commissioni degli esami di Stato di licenza media, è corrisposto anche ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonché ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.

Per i membri delle commissioni nominati come esperti, i quali non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, resta, altresì, fermo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, relativamente alla corresponsione, per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami, di 1/30 della retribuzione, dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, mensilmente spettanti ai professori di ruolo, con stipendio iniziale, delle materie di esame, cui gli esperti siano equiparati ».

ART. 4.

« Il compenso di lire 105.000 previsto dall'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 483, a favore dei coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, è elevato a lire 200.000 per ogni corso ».

ART. 8.

« A decorrere dall'anno finanziario 1983, i compensi previsti dal presente decreto possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, con decreto del ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

L'aumento è arrotondato alle 100 lire, per eccesso ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al primo comma, sostituire le parole: sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentocinquantomila per i commissari compresi i rappresentanti di classe e i membri aggregati a pieno titolo, *con le seguenti:* sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente, in lire quattrocentomila per i commissari compresi i rappresentanti di classe e i membri aggregati a pieno titolo.

1. 1.

DEL DONNO, RALLO

All'articolo 1, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Per gli ispettori tecnici, incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità, è fissato un compenso forfettario di lire 800.000.

1. 2.

PAZZAGLIA, DEL DONNO, RALLO.

All'articolo 3, al primo comma, sostituire le parole: Il compenso giornaliero di lire 5.000 per il presidente e di lire 1.200 per i membri, *con le seguenti:* Il compenso di lire 5.000 per il presidente e di lire 3.000 per i membri.

3. 1. DEL DONNO, RALLO.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Il cordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, viene affidato ad un docente dei corsi stessi, eletto a maggioranza relativa dal collegio dei docenti, cui sarà dato un emolumento forfettario di lire quattrocentomila annue.

4. 1. DEL DONNO, RALLO.

All'articolo 8, al primo comma, sostituire la parola: annualmente, *con le seguenti:* biennalmente aumentati nel limite massimo del 20 per cento.

8. 1. DEL DONNO, RALLO.

L'onorevole Del Donno ha facoltà di svolgerli.

DEL DONNO. Con l'emendamento 1. 1 si chiede di avvicinare l'emolumento forfettario del presidente a quello dei membri della commissione, in considerazione del fatto che si tratta di un lavoro di *équipe*, al quale tutti partecipano recando eguali contributi di responsabilità e di diligenza professionale.

È vero che il presidente è responsabile, ma è responsabile *in solido*, più che in maniera specifica, in maniera singolare. Nel campo della scuola, ad esempio, il professore di matematica, per quanto specifica sia la sua materia, conserva totale la sua responsabilità; e la stessa cosa accade per il professore di latino o per quello di italiano. Per tale motivo noi proponiamo di elevare i compensi per i commissari da 350 mila lire a 400 mila lire,

così come per i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.

Oggi la distinzione economica tra preside e professore è quasi abolita, perché si bada più alla diversità di mansioni che alla diversità di stipendio. Questa diversità di mansioni vi è anche qui ed in misura abbastanza incisiva la diversità della ricompensa forfettaria.

Questi sono i motivi per i quali insistiamo su questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Pazzaglia 1. 2, come affermava il sottosegretario Drago, è la prima volta che si pensa anche agli ispettori tecnici; per essi si è pensato ad un compenso forfettario che raggiunge la cifra di 500 mila lire; naturalmente considerando che non era previsto nulla, questa cifra è un seme che speriamo possa dare i suoi frutti. Vorrei, però, far notare che gli ispettori non sono responsabili semplicemente di una commissione, ma di tutte quelle operanti nella provincia e qualunque avvenimento, di qualunque forma e sotto qualunque titolo, viene deferito non al provveditore, ma per competenza all'ispettore, il quale ogni mattina, quando non ci sono casi specifici, è obbligato a visitare un certo numero di commissioni, facendo su ognuna di esse una relazione particolareggiata, parlando di tutti i commissari, dal presidente al membro interno. Questo significa che tutto il mese di agosto lo impiegano in un travagliato e coscenzioso lavoro.

Si è detto che gli ispettori godono della indennità di missione, ma tutti sappiamo che questa indennità, pur essendo stata ultimamente elevata, non è sufficiente neanche per pagare una camera di albergo di seconda categoria.

Questo significa che gli ispettori o si appoggiano anche loro a qualche parente, oppure debbono ricorrere ad alberghi di terza o quarta categoria per potere, non dico rientrare nelle spese, ma sbarcare in qualche modo il lunario.

Per il presidente e i commissari, oltre a questa ricompensa forfettaria, c'è poi una propina per ogni singolo esaminato, mentre per gli ispettori non c'è al-

tro che l'indennità di missione; per questo proporrei che questo compenso, che per la prima volta appare simpatico, bello, generoso, comprensivo, vada dalle 500 mila alle 800 mila lire, tanto più che gli ispettori oggi sono tanto pochi (non saranno neppure 90 quelli che girano per le province) che né lo Stato deve affondare molto le mani nel suo tesoro, né le spese in generale aumentano di molto.

Anche per quanto riguarda il mio emendamento 3. 1 si tratta di avvicinare le distanze tra i vari compensi previsti; vi sono delle ragioni per questa proposta, ma non vorrei insistere troppo se questo dovesse sconvolgere il meccanismo di questo provvedimento. Anche su questo punto, però, mi sembra che l'avvicinamento abbia come finalità quella di una maggiore giustizia ed abbia anche una valenza di maggior affiatamento in quello che è il lavoro collettivo.

Insisterei molto sull'emendamento 4. 1. Infatti, quando si è aperto l'accesso alla Università a tutti gli alunni delle scuole medie superiori o delle scuole secondarie, si è voluto ad un certo momento istituire un corso integrativo per alcune categorie, come quella delle maestre, per permettere tale accesso. Si sa bene che per gli insegnanti elementari e per gli altri docenti che vengono da scuole che hanno corsi di studio che durano un anno di meno, l'accesso era limitato a determinate materie. Per aprire completamente le porte dell'università si sono fatti — e ci sono ancora — questi corsi di integrazione.

A questi corsi integrativi per il coordinamento didattico e culturale sono stati preposti docenti universitari. Ora io penso che non sia opportuno preporre un estraneo, anche se il campo è sempre culturale, preporre un docente universitario, il quale, se ha una cultura specifica, l'ha solo in una determinata materia, mentre questa mansione potrebbe molto meglio, molto più incisivamente, con competenza maggiore esercitarla un insegnante del corso stesso. Per questo io insisterei su questo punto, cioè non pensare più al docente universitario, ma elegge-

re appunto come coordinatore un docente dei corsi stessi, non solo perché il docente dei corsi è sempre presente, non solo perché il docente dei corsi vive ogni giorno la vita del corso di coordinamento ed è coinvolto in questa vita quotidiana del corso di coordinamento, ma anche perché la sua competenza, il suo impegno e la sua azione possono essere veramente più incisivi e più efficaci per le finalità del corso stesso.

Non è che con questo emendamento noi togliamo il pane a qualcuno. No! Noi diamo le responsabilità a chi può meglio esercitarle. Inoltre, con questa proposta, si viene anche a diminuire in qualche modo — è poca anche questa — la spesa forfettaria, perché noi al docente eletto a maggioranza relativa dal collegio dei professori daremmo un emolumento forfettario totale di 400.000 lire annue, anziché per ogni corso istituito presso le scuole.

Per quanto riguarda l'emendamento 8. 1, debbo dire che io avevo un timore, cioè quello che ogni anno si ripresentassero le rivendicazioni. Ma siccome mi hanno assicurato che la cosa si svolgerà quasi automaticamente (poiché noi questo volevamo, cioè che non ci fosse la burocrazia a interferire ogni anno in questo elemento economico) poiché mi si è detto che la cosa marcia quasi per forza di inerzia, noi ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi

provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.

1. 01. ANDÒ, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA.

L'onorevole Andò ha facoltà di svolgerlo.

ANDÒ. Rinunzio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge e, nel contempo, di svolgere i seguenti emendamenti della Commissione:

All'articolo 3, sostituire il primo comma col seguente:

Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonché ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di lire 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di lire 2.500.

3. 2.

All'articolo 8, sostituire le parole: anno finanziario 1983, con le seguenti: anno finanziario 1981.

8. 2.

Al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980.

Tit. 1.

RUSSO GIUSEPPE, Relatore. La Commissione esprime parere contrario agli e-

mendamenti Del Donno 1. 1 e Pazzaglia 1. 2. Come enunziato nella relazione con il decreto-legge in esame sono già state aumentate le somme previste nella legge precedente, portando le indennità a 500 mila lire per il presidente e aumentandole a 330 mila per i membri delle commissioni. Sicché, complessivamente, il presidente percepirà, tra compensi forfettari, indennità di missione e rimborso per le spese di viaggio, circa un milione al lordo delle ritenute ed una somma minore i membri delle commissioni. Per questo motivo, la Commissione esprime parere contrario.

La Commissione esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Andò 1. 01, subordinatamente alla sua modificazione, nel senso di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « dei commissari », le parole « che ne abbiamo fatto domanda ».

L'emendamento 3. 2 della Commissione tende ad aumentare da 1200 a 1500 lire il compenso giornaliero per i membri delle commissioni di esame e a diminuire da cinquemila a 2500 lire quello per i presidenti delle commissioni stesse.

La Commissione inoltre esprime parere contrario sull'emendamento Del Donno 3. 1 (perché non sarebbero sufficienti le somme impegnate dal Governo) e sull'emendamento Del Donno 4. 1, che comporterebbe una modifica sostanziale della legge n. 910 del 1969; parere contrario, quindi, per questi motivi di principio. L'emendamento 8. 2 della Commissione si illustra da sé, mentre l'emendamento tit. 1, sempre della Commissione, al titolo del disegno di legge è consequenziale al fatto che le norme previste nel provvedimento non si applicheranno soltanto all'anno scolastico 1979-1980, ma anche agli anni scolastici successivi.

PRESIDENTE. Onorevole Andò, accetta di modificare il suo articolo aggiuntivo 1. 01 secondo le indicazioni dell'onorevole relatore?

ANDÒ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Andò. Il Governo ?

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è contrario agli emendamenti Del Donno 1. 1 e Pazzaglia 1. 2, favorevole all'articolo aggiuntivo Andò 1. 01, nel testo modificato, agli emendamenti 3. 2, 8. 2 e tit. 1 della Commissione. Parere contrario, invece, agli emendamenti Del Donno 3. 1 e 4. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Andò 1. 01, con le modifiche proposte dal relatore ed accettate dal presentatore, al quale la Commissione e il Governo sono favorevoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Donno 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento tit. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

RALLO. Per accelerare al massimo i tempi di lavoro, signor Presidente, signor sottosegretario ed onorevoli colleghi, non avrei voluto pronunziare una dichiarazione di voto: il mio gruppo è certamente favorevole alla conversione in legge del decreto-legge testè esaminato. Da una attenta lettura del provvedimento è emerso un particolare e ciò mi sembra meritevole di particolare approfondimento. Intendo, pertanto presentare e illustrare un ordine del giorno relativo all'articolo 6 del decreto-legge, dal momento che nella relazione si propone di accelerare al massimo la corresponsione dei compensi previsti per i membri ed i presidenti delle commissioni di esame, ma, in effetti, in queste procedure tutto sembra congegnato macchinosamente. Inizialmente, la procedura si svolgeva direttamente dal Ministero al provveditore agli studi: ora quest'ultimo funge da passaggio intermedio ed il punto finale è l'istituzione scolastica, cosa che appesantisce l'intero iter. Il problema non è tanto di accelerare il pagamento, quanto di far sì che il Governo mantenga l'impegno di stanziare le somme prima dello svolgimento degli esami.

Anche negli anni scorsi le somme venivano solo parzialmente inviate ai provveditori agli studi, che corrispondevano un acconto; per il saldo bisognava attendere mesi o addirittura anni.

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, non posso consentire la presentazione di un ordine del giorno in questa fase. Posso, peraltro, consentirle di svolgere le relative argomentazioni affinché resti, come atto di volontà politica nei resoconti della Camera.

RALLO. Signor Presidente, si era già registrato (al di là di qualsiasi norma regolamentare) il consenso di colleghi di

altri gruppi ed il Governo si era mostrato favorevole ad accettare come raccomandazione un ordine del giorno che mi ero permesso...

PRESIDENTE. Tutto ciò sarebbe certamente accaduto se, però, il documento fosse stato presentato alla Presidenza: il problema è di carattere procedurale. Come le ho detto, può procedere a svolgere il contenuto dell'ordine del giorno, affinché resti nei resoconti della Camera come atto di volontà politica.

RALLO. L'ordine del giorno è del seguente tenore: « La Camera, presa visione della relazione al disegno di legge n. 1813, dove si afferma la necessità di una nuova procedura per la più celere liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni d'esame nelle scuole statali e, più in particolare, dell'articolo 6 che pone a disposizione delle istituzioni scolastiche, sede degli esami, i fondi occorrenti tramite aperture di credito a favore dei provveditori agli studi; rilevato che così si allunga l'iter per la riscossione dei compensi; considerato che la celebrità risiede nel porre detti fondi a disposizione, impegna il Governo a determinare gli opportuni stanziamenti prima della data d'esame e non dopo, come oggi accade ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rallo. È esaurita così la fase delle dichiarazioni di voto. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 732. — Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili (approvato dal Senato) (1556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili.

Ricordo che nella seduta del 1° luglio era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che avevano replicato il relatore, onorevole Rocelli, e il ministro dei lavori pubblici, onorevole Compagna.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

a) per le aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al valore agricolo medio, determinato a norma dell'articolo 16, quarto comma, della stessa legge come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

b) per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

L'indennità così determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di cessione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la maggiorazione del 50 per cento trova applicazione sia sull'indennità corrisposta a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva.

Sulla differenza eventualmente risultante tra l'indennità determinata ai sensi del primo comma e quella definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennità definitiva.

Fermo restando quanto è stabilito dalla legge 22 novembre 1972, n. 771, concernente l'istituzione di una seconda università statale in Roma, i richiami che, sull'indennità di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali nonché nei casi previsti dagli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'indennità è commisurata al valore effettivo del bene depurato degli incrementi determinati direttamente ed indirettamente dalle scelte operate dagli strumenti urbanistici.

I. 1. GUARRA, PAZZAGLIA, BAGHINO.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti sappiamo che questo disegno di legge ha la sua origine in una sentenza della Corte costituzionale che ha di-

chiarato l'illegittimità costituzionale dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione dei suoli destinati all'edificazione. Che cosa avviene nell'ordinamento giuridico quando interviene una sentenza della Corte costituzionale? Avviene che la legge, nella parte censurata dalla Corte costituzionale, viene cancellata dall'ordinamento giuridico e che quindi il legislatore è chiamato a coprire il vuoto determinato dalla sentenza della Corte costituzionale con criteri esattamente opposti — s'intende — a quelli che la Corte ha ritenuto di dover censurare.

Noi, dinnanzi alla sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei criteri di valutazione delle indennità di espropriazione dei suoli destinati all'edificazione senza tener presente il valore economico che è proprio della destinazione all'edificazione, abbiamo riproposto, sia pure attraverso una formula del tutto assurda della provvisorietà e dell'attesa di una legge che dovrebbe intervenire entro un anno, gli stessi criteri che la Corte ha dichiarato illegittimi dal punto di vista della costituzionalità.

Ecco perché mi sono permesso, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, di presentare un emendamento che fa rivivere quella parte dell'articolo 18 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, in cui si dice che: « Al valore del bene deve essere sottratta quella quota di valore che ad esso è dato dalle scelte del piano regolatore ».

È chiaro che nessuna Corte costituzionale di questo mondo potrebbe inficiare di illegittimità costituzionale un criterio di questo tipo, mentre, fino a quando i suoli destinati all'edilizia vengono equiparati ai suoli destinati all'agricoltura, sono censurabili, dal punto di vista costituzionale, tutti i criteri di determinazione dell'indennizzo possibili, perché, ripeto, la Corte costituzionale ha dichiarato che a norma dell'articolo 42 della Costituzione si verifica espropriazione di un bene non soltanto quando esso viene trasferito dal singolo all'ente pubblico o a qualsiasi altro cittadino, ma anche quando viene sottratto al

bene il suo valore economico, pur restando il bene formalmente nella sfera di disponibilità del soggetto. Ciò valeva per i vincoli di non edificabilità e, a più giusta ragione, vale allorché esiste un trasferimento del bene. L'articolo 42 dice che l'espropriazione avviene mediante indennizzo; più volte la Corte costituzionale ha precisato che l'indennizzo non deve significare l'equivalente economico, ma quanto meno un equo ristoro.

Ora ritengo che si tratti di equo ristoro, valutabile caso per caso, l'indennizzo determinato considerando il bene stesso così come si presenta sul mercato, sottraendo però a questo bene il valore che ad esso viene aggiunto dalle scelte di piano regolatore generale.

Ritengo, onorevoli colleghi, che se insistiamo sui criteri adottati dal disegno di legge, anche questo provvedimento, indubbiamente, incapperà nelle censure della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

SULLO, *Presidente della Commissione*. Si è preso atto che in realtà l'emendamento Guarra 1. 1, ripropone una tematica generale contrastante con l'indirizzo del disegno di legge, che intende emanare soltanto norme provvisorie; esso, infatti, tende ad introdurre norme definitive. Pertanto, il Comitato dei nove è stato unanime — fatta eccezione per il voto del proponente, ovviamente — nella sua posizione non favorevole all'emendamento. Ora, non mi resta che confermarla.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa alle valutazioni del presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Vorrei dire brevissimamente che prendo atto della posizione contraria della Commissione nei confronti dei criteri del mio emendamento. Ma io mi permetto di dire che la Commissione, in questo modo, è contraria agli indirizzi della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guarra 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« L'indennità da corrispondere in caso di occupazione di urgenza è pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua. Può esser rideterminata a richiesta dell'interessato sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennità definitiva da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla eventuale differenza il proprietario ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennità di cui al primo comma e quella dell'indennità rideterminata ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: interessi legali, *con le parole:* interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto.

2. 1. GUARRA, PAZZAGLIA, BAGHINO.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

GUARRA. Molto semplicemente, signor Presidente, a coloro che debbono ottenere l'indennità si dice che per ogni anno che passerà dal momento della espropriazione al momento in cui verranno in possesso dell'indennità viene riconosciuto un interesse legale nella misura del 5 per cento. Ora, noi sappiamo che lo Stato esige un interesse di gran lunga superiore dai contribuenti morosi, per non parlare degli interessi bancari.

E allora io dico che a coloro che aspettano anni per vedere pagata l'indennità di espropriazione deve essere riconosciuto l'interesse nella misura del tasso ufficiale di sconto, e non l'interesse del 5 per cento che oggi è risibile. Sarebbe, infatti, veramente un atto di grave ingiustizia nei confronti di un cittadino il quale attenda un pagamento da parte dello Stato il riconoscere un interesse del 5 per cento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 2?

SULLO, *Presidente della Commissione*. La Commissione ha ritenuto di risolvere il problema o, per lo meno, di apportare un grande contributo alla soluzione della questione con un articolo aggiuntivo 5-ter, che prevede la concessione immediata di un acconto pari all'80 per cento dell'indennità di espropriazione, con l'onere di una semplice dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968. Devo poi far rilevare al collega Guarra, che è un giurista di grande valore, che non possiamo modificare la corresponsione degli interessi soltanto in questa legge, essendo eventualmente necessario rivedere il problema anche in altre leggi. Comunque, la Commissione è contraria all'emendamento 2. 1 dell'onorevole Guarra.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con quanto espresso dal presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo della Commissione identico a quello del Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso, se la liquidazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile ovvero sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 ».

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Per i beni non indicati nell'articolo 1 della presente legge l'indennità di espropriazione è determinata ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per tutte le espropriazioni comunque preordinate, anche parziali, esauritesi dopo il 31 gennaio 1980, è fatto salvo il diritto degli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti alle indennità aggiuntive previste a loro favore dall'articolo 1 della presente legge, sempreché coltivino il terreno espropriando almeno da un anno

prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. 01. BALZARDI, PUCCI, FERRARI SILVESTRO, PELLIZZARI, LOBIANCO, BORTOLANI.

L'onorevole Balzardi ha facoltà di svolgerlo.

BALZARDI. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto l'ho trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4:

« L'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

“ I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree, concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione d'urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.

I mutui concessi a norma del comma precedente usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e in genere per gli interventi fruenti di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto condizionato di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ” ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

L'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.

I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente, su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dallo articolo 3, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.

La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del contratto di mutuo.

È abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

4. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

ROCELLI, *Relatore*. Signor Presidente, nel corso del mio intervento in sede di replica, dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, avevo già annunciato che il testo dell'articolo 4 così come era stato formulato dalla Commissione presentava, essenzialmente per motivi di mancato coordinamento con la normativa precedentemente vigente, alcuni inconvenienti. Faceva sorgere, infatti, dubbi sulla permanenza del disposto originario del primo comma dell'articolo 44 della legge n. 457, concernente mutui su aree concesse in diritto di superficie e, quindi, già acquisite dai comuni ed attribuite agli operatori, e dubbi, pure, sul concetto di garanzia « sussidiaria », introdotto al secondo comma, che comportava problemi interpretativi non indifferenti per una norma che avrebbe dovuto estendere la garanzia statale prevista dall'articolo 10-ter della legge n. 492 del 1975 e dall'articolo 3 ultimo comma della legge n. 513 del 1977, che ha carattere necessariamente primario nelle more di accensione della garanzia ipotecaria. Inoltre, non era stato assicurato il coordinamento con l'articolo 17 della legge n. 25 del 1980 che integrava l'originario testo dell'articolo 44, estendendo la garanzia dello Stato anche agli immobili ad uso diverso dall'abitazione. Infine si usava la locuzione di contratto « condizionato » di mutuo, che risulta impropria ed inattuale alla stregua della vigente terminologia legislativa.

Accogliendo questi suggerimenti che sono sorti da incontri informali con il movimento cooperativo ed i responsabili del settore bancario, abbiamo corretto queste distorsioni e riteniamo che con la nuova formulazione questo articolo possa pienamente rispondere alle esigenze che sono state poste.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 4. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

« I termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono prorogati di un anno ».

(È approvato).

La Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

Il termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 è prorogato al 30 settembre 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato articolo 7 per il completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il termine del 31 gennaio 1980 fissato dal quinto comma del medesimo articolo 7 per la presentazione al sindaco delle offerte da parte dei proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980.

All'ottavo comma dello stesso articolo 7 sono aggiunte le parole: « con i criteri

di cui al nono e decimo comma dell'articolo 8 della presente legge ».

5. 01.

ART. 5-ter.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio, può essere corrisposto, entro il limite massimo di lire 80 milioni, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà.

Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.

Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del partecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.

Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di partecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi ».

5. 02.

ART. 5-quater.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è modificato in quattro anni.

La sanzione di cui allo stesso comma non è applicata per le concessioni in scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 03.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

SULLO, *Presidente della Commissione*.
Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Presidente della Commissione*.
Del contenuto dell'articolo aggiuntivo 5-bis è stato già dato conto dal ministro Compagna nella seduta di martedì 1° luglio scorso. Abbiamo accolto la richiesta del ministro dei lavori pubblici quando egli ci ha presentato le istanze dei sindaci, ed in particolare di quelli di Napoli e di Firenze. Non entro nei particolari in quanto l'unanimità con la quale il Comitato dei nove ha accolto la sostanza di questo emendamento mi esime dall'entrare nei dettagli.

L'unico problema è che in questo modo inseriamo nel testo che stiamo per approvare un argomento diverso; vi è tuttavia uno stato di necessità del quale ci si deve far carico.

Raccomando all'approvazione della Camera gli altri.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, rimango esterrefatto dinnanzi al tentativo di inserire argomenti estranei, in un disegno di « legge-tampone », che dovrebbe cioè tamponare l'emorragia provocata dalla più vol-

te citata sentenza della Corte costituzionale che riguarda i criteri di indennità della espropriazione dei suoli destinati alla edificazione. Pochi giorni fa — richiamo in particolar modo l'attenzione della Presidenza della Camera — e precisamente lunedì 23 giugno si è svolta in quest'aula una interpellanza presentata dall'onorevole Bozzi: la n. 2-00068. Essa verteva su un argomento estremamente importante e delicato, cioè sul modo con il quale si legifera nel nostro paese. Creiamo una confusione estrema per cui gli interpreti del diritto, i giudici e gli avvocati, difficilmente riescono, dinanzi ad una domanda del cittadino, ad individuare la legge che deve regolare quel caso.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che riguarda l'indennità di esproprio e vogliamo invece introdurre una norma tendente a correggere la legge sugli sfratti, cioè la possibilità da parte dei comuni di acquisire alloggi che debbono essere poi concessi agli sfrattati. Onorevoli colleghi, questo Governo ha fatto uso ed abuso dello strumento della decretazione d'urgenza invece ora, in una materia e in un momento in cui legittimamente poteva farvi ricorso, si trincerava dietro il rispetto del Parlamento, rifiutandosi di emanare un decreto-legge.

Ritengo che la Presidenza della Camera debba essere gelosa custode del legittimo processo di formazione della legge e dichiarare che questo emendamento non ha nulla a che vedere con il disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Trattandosi di una materia certamente affine a quella che stiamo trattando, il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 5-bis. Lo stesso, è favorevole agli articoli aggiuntivi 5-ter e 5-quater.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, non vorrei che sembrasse che io disattenda i suoi rilievi, ma devo dirle che essi potrebbero avere valore nel caso in cui ve-

nisse alterato il contenuto di decreti-legge con norme in materia estranea. Nel caso di un disegno di legge il discorso è diverso: gli articoli aggiuntivi in questione sono proponibili.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Intendo richiamarmi precisamente all'articolo 89 del nostro regolamento, che dice: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano ».

Ho voluto rileggere questo articolo prima di rivolgerle la preghiera di riesaminare la questione. Credo che né sul piano della correttezza legislativa né su quello del rispetto del nostro regolamento, possa essere opposto alcunché alla obiezione che l'onorevole Guarra si è permesso di muovere.

Stiamo esaminando un progetto di legge che ha per oggetto la temporanea regolamentazione dell'indennità di espropriazione dei terreni adibiti ad edilizia: si tratta della cosiddetta « legge Bucalossi ».

Gli emendamenti aggiuntivi trattano sicuramente materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ma trattano di materia « affatto estranea » all'oggetto della discussione — a quella materia cioè che abbiamo discusso.

Che cosa intendo dire con questo richiamo al regolamento? Che non dobbiamo fare un riferimento ad un decreto-legge, alla sua modifica o alla sua emendabilità: dobbiamo rispettare il diritto di tutti i parlamentari di avere una deliberazione di tutti gli argomenti prima in

Commissione e poi in Assemblea, altrimenti, con questo metodo, cioè con quello che oggi si vuole usare e che il Governo ritiene sia legittimo, ci si sottrae alla disciplina relativa all'iniziativa legislativa e in particolare, ci si sottrae al principio dell'esame preliminare in sede referente in Commissione, portando improvvisamente, o, se non improvvisamente, almeno direttamente in Assemblea un argomento del tutto estraneo a quello in discussione.

Credo che i nostri lavori siano sempre stati ordinati in questo modo, salvo alcune rare eccezioni che abbiamo tutti criticato. Ora non credo che questa nostra presa di posizione pregiudichi minimamente la possibilità di risolvere nel merito il problema che si apre in questi giorni, quello delle case necessarie per gli sfrattati. Lo ha già detto l'onorevole Guarra: se il Governo ritiene di poter usare la decretazione d'urgenza, la usi. Ne ha abusato fino ad oggi quanto ha voluto su materie affatto urgenti, se ora ritiene di usarlo ancora, lo faccia, assumendosene la responsabilità.

Fra l'altro non credo di errare ricordando che il ministro Compagna, quando si è trattato, pochi giorni fa, dell'argomento della proroga degli sfratti, ha assunto un atteggiamento del tutto diverso da quello che viene assunto oggi su quest'altro.

Ma, lo ripeto, se il Governo ritiene nel merito di dover intervenire, lo faccia, assumendosi le sue responsabilità. Il Parlamento prenderà poi le sue decisioni. Ma non possiamo accettare — ecco il richiamo al regolamento, signor Presidente — che siano introdotti nella nostra discussione argomenti del tutto nuovi, così come si vuol fare oggi, inserendo incidentalmente (il termine forse è improprio ma rende l'idea) la materia degli acquisti delle case per gli sfrattati nel bel mezzo del dibattito sulla fissazione dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree fabbricabili. Questa decisione viene presentata dalla maggioranza come necessaria in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale. Noi non condividiamo questa tesi, comunque questa è la materia sulla quale si discute; quella che interessa sostanzial-

mente gli sfratti è materia affatto estranea all'oggetto della discussione odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, non voglio intervenire nel merito della questione, se cioè questi emendamenti siano meno legati al testo in discussione. Lei tuttavia ha sentito il parere del Governo e della Commissione, che è esattamente opposto al suo. Tuttavia, poiché l'ultima parte dell'articolo 89 prevede che, « se il deputato insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano », ritengo di interpellare l'Assemblea.

Pongo pertanto in votazione l'ammissibilità di questi articoli aggiuntivi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 5. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 5. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 5. 03, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento della Commissione al titolo del disegno di legge:

Aggiungere al titolo le parole: nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e 15 febbraio 1980, n. 25 (Tit. 1).

La Commissione intende darne ragione ?

SULLO, *Presidente della Commissione.* Questo emendamento, signor Presidente, viene incontro, appunto, alla richiesta dei colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PAZZAGLIA. Non l'abbiamo chiesto, ma lo condividiamo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento della Commissione Tit. 1.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Ne do lettura:

« La Camera,

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1556 potrebbe creare incertezze in merito alla indennizzabilità dei fabbricati e comunque dei beni diversi dalle aree interne od esterne ai centri edificati e che non verrebbe salvaguardato, dall'articolo 3, il diritto dei coltivatori non proprietari all'indennità aggiuntiva di cui alla legge n. 865 del 1971, nel caso in cui il proprietario abbia sottoscritto accordi bonari sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,

impegna il Governo

a risolvere i problemi esposti nell'emanando disegno di legge governativo di carattere generale sulla stessa materia ».

9/1556/1 « BALZARDI, BAMBI, LOBIANCO, BRUNI, BORTOLANI, CAVIGLIASSO PAOLA, BOTTA, CARLOTTO, ZURLO ».

L'onorevole Balzardi ha facoltà di illustrarlo.

BALZARDI. L'ordine del giorno in questione è motivato dal fatto che il disegno di legge in esame, pur salvaguardando i diritti già acquisiti dai coltivatori diretti con la legge n. 865, e pur presentando notevoli miglioramenti nell'iter della liquidazione delle indennità, non risolve alcuni problemi, in particolare, in caso di espropriazione, quello relativo alla valutazione dei beni diversi dalle aree, quale ad esempio la casa del coltivatore, nonché quello delle indennità aggiuntive dovute ai coltivatori diretti non proprie-

tari, quali gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

A questo proposito, molte amministrazioni pubbliche, dopo l'emanazione della sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale, stanno procedendo alla determinazione dell'indennità di esproprio, ai sensi della legge n. 2359 del 1865, con il consenso dei proprietari, che molto spesso hanno convenienza a sottoscrivere accordi bonari. Tale fatto preclude irrimediabilmente il diritto dei coltivatori non proprietari alla indennità aggiuntiva di cui alla legge n. 865. Né, a nostro parere, il disegno di legge governativo, in presenza di un accordo sottoscritto, può ovviare a tale inconveniente, in quanto, secondo una consolidata giurisprudenza, quando l'indennità offerta sia stata concordata o comunque accettata, l'avvenuto incontro delle volontà genera una situazione analoga a quella di un rapporto contrattuale, che impedisce alle parti di revocare legittimamente il consenso prestato. Sarebbe pertanto opportuno ed equo, ove i procedimenti siano stati definiti dopo il 31 gennaio 1980, salvaguardare i diritti anche di chi, come l'affittuario, il mezzadro e il colono, non ha potuto in alcun modo partecipare alle trattative per la determinazione delle indennità di esproprio né, tanto meno, essere avvertito di eventuali accordi sottoscritti dal proprietario, anche magari a scapito della indennità aggiuntiva di pertinenza, secondo la legge n. 865, dell'affittuario.

Queste sono le ragioni che motivano la presentazione dell'ordine del giorno, con il quale si chiede di risolvere i problemi di carattere generale sulla materia. L'ordine del giorno è stato, dunque, presentato, affinché il Governo, nella futura legge di carattere generale tenga conto dei problemi stessi (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per permetto anzitutto di fare una osservazione sui lavori pubblici. Signor Presidente, mi ne sull'emendamento poco fa approvato

e relativo al titolo. Poiché, per la questione insorta, sono state citate talune leggi, è opportuno fare riferimento anche alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Balzardi, mi preme far notare che il Governo è disposto ad accettarlo, sempre che venga modificato come segue:

« La Camera,

considerato che si potrebbero creare incertezze in merito alla indennizzabilità dei fabbricati e comunque dei beni diversi dalle aree interne od esterne ai centri edificati e che non verrebbe salvaguardato il diritto dei coltivatori non proprietari all'indennità aggiuntiva di cui alla legge n. 865 del 1971, nel caso in cui il proprietario abbia sottoscritto accordi bonari sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,

impegna il Governo

a risolvere i problemi esposti nell'emanando disegno di legge governativo di carattere generale sulla stessa materia ». 9/1556/1

Se la materia resta di carattere generale, il Governo può farsi carico di risolverlo nell'emanando disegno di legge. Se, invece, si fa riferimento agli articoli del presente provvedimento, evidentemente tale situazione non può essere accettata dal Governo. L'ordine del giorno, dunque, dovrebbe essere modificato nel senso di sopprimere il riferimento all'articolo 1 e all'articolo 3 del disegno di legge n. 1556.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, il presentatore accetta le modifiche dallo stesso proposte e insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

BALZARDI. Accetto le modifiche e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto concerne il titolo del provvedimento, se la Camera è d'accordo, può rimanere stabilito che si

accoglie la proposta dell'onorevole Giglia e si provvede alla conseguente modifica del titolo stesso, in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bettini. Ne ha facoltà.

BETTINI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, chiedo al Presidente l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento agli stenografi. *(Si veda il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bettini.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge Pannella ed altri (109); Balzamo ed altri (145); Belluscio ed altri (148); Mammì ed altri (157); Franchi ed altri (343); Di Giulio ed altri (559); Milani ed altri (590); Biondi ed altri (729); Boffardi Ines (795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pannella ed altri, Balzamo ed altri, Belluscio ed altri, Mammì ed altri, Di Giulio ed altri, Milani ed altri, Biondi ed altri e Boffardi Ines.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli fino al 13 compreso.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

A tale scopo deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: a livello tecnico operativo.

14. 6.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, MACALUSO,
GREGGI, LO PORTO, SOSPIRI,
DEL DONNO, TRANTINO.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

A tale scopo riceve direttamente ed in via breve dai comandi ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza della provincia le informazioni relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riferendone al prefetto per le determinazioni generali di natura politica di sua specifica competenza.

In caso di impedimento del prefetto, il questore sovrintende ed ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza della provincia.

14. 1.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerli.

FRANCHI. Il contenuto dell'emendamento 14. 6 si rifà alle tesi che abbiamo sostenuto in ordine alla figura ed alle funzioni del prefetto. Affinché il coordinamen-

to, senza alcun equivoco, venga affidato al questore e non al prefetto, chiediamo la soppressione, al secondo comma dell'articolo 14, delle parole « a livello tecnico operativo ».

L'emendamento 14. 1 si ricollega a quanto è stato polemicamente osservato sul fatto che il comandante del gruppo dei carabinieri non accetterebbe di recarsi a riferire al questore, ma soltanto al prefetto. Pensiamo che si tratti di un falso problema. Oggi vi sono altri modi, più moderni, di comunicare. Nell'emendamento si parla in termini generali dei comandi ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza: se, quindi, non sarà il comandante del gruppo dei carabinieri a compiere la prevista informativa, potrà essere il comandante della compagnia; quello che conta è che sia i carabinieri sia la Guardia di finanza riferiscano al questore le informazioni relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

Con l'emendamento 14. 1 proponiamo, inoltre, un comma aggiuntivo finale, relativo al problema, che non è stato finora posto, dell'impedimento del prefetto. È vero che esiste la figura del viceprefetto; ma non vi sembra più logico che, in caso di impedimento del prefetto, il compito di sovrintendere alla tutela dell'ordine pubblico e delle forze di polizia, e la conseguente responsabilità nell'ambito territoriale spettino al questore? Noi siamo di questo avviso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il questore collabora con il prefetto e con l'amministrazione provinciale.

14. 2.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il questore del capoluogo di regione coordina, con i questori della regione, i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

piani regionali per la difesa dell'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica.

14. 3.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI. Dopo le decisioni di ieri in merito alla collocazione del prefetto nell'ambito della riforma della polizia, appare evidente che il nostro emendamento 14. 2, relativo alle funzioni del questore, diventa un emendamento « di bandiera ». Insisto, però, sul mio emendamento 14. 3. Sottolineo che, nel dibattito di ieri, il Governo ha fatto propria la proposta che siano stabiliti i rapporti tra il prefetto ed il commissario del Governo nella regione. Riteniamo che nasca un problema in ordine al fatto che, a livello regionale, si stabilisca un coordinamento operativo per quanto riguarda i problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica; con il nostro emendamento 14. 3 attribuiamo precisamente tale funzione al questore del capoluogo di regione. Sosteniamo, in particolare, che il questore del capoluogo di regione coordini con i questori della regione i piani regionali per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di una funzione di coordinamento che deve essere svolta a livello regionale, e su questo punto non credo possano esservi obiezioni, anche perché ciascuno di noi sa che un intervento, soprattutto in materia di ordine pubblico, che escluda un ambito più vasto di quello della singola provincia, risulta largamente inefficace, visti i livelli dell'attività delinquenziale, comune e politica. Per questi motivi, auspico che la Camera voglia approvare il nostro emendamento 14. 3.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il questore del capoluogo di regione coordina, con i questori della regione, i

piani regionali per la difesa dell'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica.

14. 5.

BALDELLI.

L'onorevole Baldelli ha facoltà di svolgerlo.

BALDELLI. Mi associo alle motivazioni addotte dal collega Milani.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il questore del capoluogo di regione coordina, con i questori della regione, i piani regionali per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

14. 4.

BELLUSCIO

L'onorevole Belluscio ha facoltà di svolgerlo.

BELLUSCIO. Questo emendamento si inquadra nella posizione che il nostro gruppo ha assunto nei riguardi del testo licenziato dalla Commissione: un atteggiamento di contestazione su alcuni punti, perché a nostro giudizio quel testo non valorizza sufficientemente la professionalità dei poliziotti.

Mi associo alle motivazioni addotte in particolare dal collega Milani nel corso dell'illustrazione del suo emendamento 14. 3, che è dello stesso tenore del mio. Vorrei aggiungere che stiamo procedendo verso una regionalizzazione di tutti gli organismi, compresi quelli di polizia, come dimostrano d'altronde le indicazioni provenienti anche dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, che dispongono già di strutture di carattere regionale.

A nostro giudizio, appare quanto mai opportuno che anche per la polizia di Stato, data la mobilità dei fenomeni criminali nell'ambito delle singole regioni, si preveda, dal punto di vista funzionale, un'ipotesi di coordinamento, quando se ne presenti la necessità.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14.

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, premetto che la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 14 e ne esporrò le ragioni rapidamente. Una volta che abbiamo approvato l'articolo 13 nel testo a tutti noto, ci sembra che nell'articolo 14 debba restare questa responsabilità a livello tecnico-operativo che è simmetrica alla responsabilità del prefetto definita generale dall'articolo 13. Ne consegue la non accettazione degli emendamenti presentati dall'onorevole Franchi 14. 6 e 14. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento Milani 14. 2, la contrarietà della maggioranza della Commissione è motivata dal fatto che mi pare che la sostanza dell'emendamento sia quella di porre sullo stesso piano la collaborazione del questore con il prefetto, che non può non esservi, e con l'amministrazione civile, la quale per altro ha compiuti non strettamente attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti degli onorevoli Milani 14. 3, Baldelli 14. 5 e Belluscio 14. 4, confesso che non riesco ad individuare una dimensione regionale dei problemi dell'ordine pubblico; che possano esservi problemi che riguardano più province e quindi la necessità dei questori di coordinare tra di loro l'azione, è indubbio e dovrà essere fatto sulla base delle direttive e delle iniziative che assumerà il Ministero dell'interno. Comunque istituzionalizzare una dimensione regionale dei problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvo che per alcune regioni dove la criminalità organizzata può assumere aspetti particolari a me sembra — senza nessun particolare accento polemico — un'astrazione.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Concordo con il relatore per la maggioranza e quindi con la Commissione, ovviamente tranne che per gli emendamenti 14. 6 e 14. 1, che ho prima illustrato e che raccomando all'approvazione della Camera.

Devo esprimere la mia soddisfazione perché, mentre l'altro giorno solo io ero contro il discorso del coordinamento regionale, che poteva sembrare una nostra vecchia posizione, oggi ha chiarito ogni equivoco il relatore per la maggioranza.

Il coordinamento regionale in questa materia non ha senso, perché abbiamo visto che molte volte l'urgenza del coordinamento stesso avviene addirittura non solo tra più province, ma tra più regioni. Tra l'altro, non mi si dica che la polizia ha già una struttura regionale: infatti il compartimento della polizia stradale è una dimensione completamente diversa, che rispecchia esigenze completamente diverse da quelle normali degli enti locali, e non ha senso dire che si fa perno per il coordinamento sul questore del capoluogo. Pertanto sono nettamente contrario a tutti gli emendamenti presentati in questa materia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per il Governo le esigenze di coordinamento operativo a livello interprovinciale o regionale sono già soddisfatte dalla previsione, di cui all'articolo 32, punto 8), ultimo periodo.

Pertanto il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

PRESIDENTE. Avverto che su tutti gli emendamenti all'articolo 14 è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione segreta da parte del gruppo della democrazia cristiana.

Poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso

previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta avvertendo che alla ripresa, dopo le votazioni relative all'articolo 14 del progetto di legge in esame, saranno effettuate le votazioni segrete finali dei disegni di legge di cui oggi è stato completato l'esame.

La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 17,50.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 14.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Gerardo Bianco.

BIANCO GERARDO. Il gruppo democratico-cristiano non insiste per la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti all'articolo 14, fatta eccezione per l'emendamento Milani 14. 2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bianco. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Franchi 14. 6 non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 14. 1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione segreta dell'emendamento Milani 14. 2.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Milani 14. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli . . .	37
Voti contrari . . .	346

(La Camera respinge).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione degli identici emendamenti Milani 14. 3, Baldelli 14. 5 e Belluscio 14. 4.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiediamo la votazione segreta su questi identici emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Indico la votazione segreta sugli identici emendamenti Milani 14. 3, Baldelli 14. 5 e Belluscio 14. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	420
Votanti	419
Astenuti	1
Maggioranza	210
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	239

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Agnelli Susanna

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Bemporad Alberto
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni

Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio

Casalnuovo Mario Bruzio	De Cinque Germano
Casati Francesco	de Cosmo Vincenzo
Casini Carlo	Degan Costante
Castelli Migali Anna Maria	Degennaro Giuseppe
Castoldi Giuseppe	De Gregorio Michele
Catalano Mario	Dell'Andro Renato
Cattanei Francesco	Del Rio Giovanni
Cavigliasso Paola	De Simone Domenico
Cecchi Alberto	Di Giesi Michele
Ceni Giuseppe	Di Giovanni Arnaldo
Cerioni Gianni	Dujany Cesare
Cerquetti Enea	Dulbecco Francesco
Cerrina Feroni Gian Luca	Dutto Mauro
Chiovini Cecilia	
Chirico Carlo	Erminero Enzo
Ciai Trivelli Anna Maria	Esposito Attilio
Ciannamea Leonardo	
Ciccardini Bartolomeo	Fabbri Orlando
Cicciomessere Roberto	Facchini Adolfo
Cirino Pomicino Paolo	Faccio Adele
Citaristi Severino	Faenzi Ivo
Citterio Ezio	Falconio Antonio
Ciuffini Fabio Maria	Faraguti Luciano
Cocco Maria	Federico Camillo
Codrignani Giancarla	Felisetti Luigi Dino
Colomba Giulio	Ferrari Marte
Colonna Flavio	Ferrari Silvestro
Cominato Lucia	Ferri Franco
Compagna Francesco	Fiandrotti Filippo
Conchiglia Calasso Cristina	Fioret Mario
Conte Antonio	Fiori Publio
Contu Felice	Fontana Elio
Corà Renato	Forlani Arnaldo
Corder Marino	Fornasari Giuseppe
Corvisieri Silverio	Forte Francesco
Costa Raffaele	Forte Salvatore
Costamagna Giuseppe	Fortuna Loris
Cresco Angelo Gaetano	Fracanzani Carlo
Cristofori Adolfo Nino	Fracchia Bruno
Crivellini Marcello	Francese Angela
Cuminetti Sergio	Franchi Franco
Curcio Rocco	Frasnelli Hubert
	Furnari Baldassarre
	Fusaro Leandro
Dal Castello Mario	
D'Alema Giuseppe	Gaiti Giovanni
Danesi Emo	Galante Garrone Carlo
Da Prato Francesco	Galli Luigi Michele
De Caro Paolo	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Greggi Agostino
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi

Ianniello Mauro
Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lauricella Salvatore
Lenoci Claudio
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile

Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Pernice Giuseppe
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevo
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo

Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sciascia Leonardo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sugli emendamenti 14. 3,
14. 4 e 14. 5:*

Giuliano Mario

Sono in missione:

Colombo Emilio
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 14, nel testo della Commissione.
(È approvato).

Passiamo alla votazione segreta finale dei disegni di legge oggi esaminati.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge 1717.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino » (1717):

Presenti e votanti . . .	424
Maggioranza	213
Voti favorevoli . . .	387
Voti contrari . . .	37

(La Camera approva).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1724.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi » (1724):

Presenti	432
Votanti	289
Astenuti	143
Maggioranza	145
Voti favorevoli	237
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1813.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-1980 » (1813):

Presenti e votanti	433
Maggioranza	217
Voti favorevoli	390
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1556.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili » *(approvato dal Senato)* (1556):

Presenti	431
Votanti	430
Astenuti	1
Maggioranza	216
Voti favorevoli	378
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesto
Bemporad Alberto
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico

Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannanea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo

Faccio Adele
Faenzi Ivi
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Sivestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Pubio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracanzani Caro
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furnari Badassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Greggi Agostino
Grippio Ugo
Gualandi Enrico

Guarra Antonio

Gui Luigi

Ianniello Mauro

Ichino Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano

Laforgia Antonio

Laganà Mario Bruno

Lamorte Pasquale

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolamo

La Rocca Salvatore

Lattanzio Vito

Lauricella Salvatore

Lenoci Claudio

Lettieri Nicola

Loda Francesco Vittorio

Lodolini Francesca

Lombardo Antonino

Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio

Macis Francesco

Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni

Mammì Oscar

Mancini Vincenzo

Manfredi Manfredo

Manfredini Viller

Mannuzzu Salvatore

Mantella Guido

Marabini Virginiano

Margheri Andrea

Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfredo

Martinat Ugo

Martorelli Francesco

Marzotto Caotorta Antonio

Massari Renato

Mastella Mario Clemente

Matarrese Antonio

Matrone Luigi

Matta Giovanni

Melega Gianluigi

Meneghetti Gioacchino Giovanni

Mennitti Domenico

Mensorio Carmine

Menziani Enrico

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Miceli Vito

Migliorini Giovanni

Misasi Riccardo

Molineri Rosalba

Monteleone Saverio

Mora Giampaolo

Morazzoni Gaetano

Moro Paolo Enrico

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napoletano Domenico

Napoli Vito

Nespolo Carla Federica

Nicolazzi Franco

Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Orsini Gianfranco

Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile

Pani Mario

Parlato Antonio

Pasquini Alessio

Pastore Aldo

Patria Renzo

Pavone Vincenzo

Pazzaglia Alfredo

Pecchia Tornati Maria Augusta

Peggio Eugenio

Pellizzari Gianmario

Pennacchini Erminio

Pernice Giuseppe

Petrucci Amerigo

Pezzati Sergio

Picano Angelo

Picchioni Rolando

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Piccinelli Enea
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevo
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio

Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sciascia Leonardo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1724:*

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Angelini Vito
Antoni Varese

Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo

Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Canullo Leo
Carandini Guido
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corvisieri Silverio
Curcio Rocco

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Dulbecco Francesco

Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Garrone Carlo
Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angela
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Gualandi Enrico

Ichino Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco Vittorio
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Matrone Luigi
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Pochetti Mario
Politano Franco
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Ricci Raimondo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni

Sandomenico Egizio
Sanguineti Edoardo
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vetere Ugo
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

*Si è astenuto sul disegno di legge
n. 1556:*

Motta Giuseppe

Sono in missione:

Colombo Emilio
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 15, che è del seguente tenore:

« Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dall'ufficiale preposto al comando territoriale dell'Arma dei carabinieri limitatamente al comune sede del comando e, negli altri casi, dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Quando esigenze di servizio lo richiedano, il prefetto o il questore, su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della polizia di Stato, nei comuni per assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tal caso sospesa la competenza della autorità locale di pubblica sicurezza.

Le modalità locali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblici e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione degli esponenti delle amministrazioni locali, mantenendo rapporti con i sindaci dei comuni ».

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.*
Credo sia utile, per l'economia della nostra discussione, preannunciare che la Commissione accoglie gli emendamenti, identici nel contenuto e nella lettera, Milani 15. 3, Baldelli 15. 7, Rodotà 15. 1, Gualandi 15. 8, Labriola 15. 9 e Vernola 15. 12. Lo dico perché ciò può evitare un reiterarsi di dichiarazioni su questa materia e può anche evitare che ciascun collega presentatore di questi emendamenti illustri il proprio.

GREGGI. Chiedo di parlare sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Ho chiesto di parlare non tanto in riferimento al testo dell'articolo 15 così come è stato formulato dalla Commissione, quanto in riferimento ai sei identici emendamenti che sono stati presentati al secondo comma, considerando il fatto che si tratta di emendamenti presentati dalla DC, dal partito socialista e dal partito comunista e da altri gruppi minori della sinistra.

Con questo articolo 15, — e vorrei pregare i colleghi di rendersi conto di quello che stiamo per approvare — noi definiamo le competenze in materia di pubblica sicurezza a livello locale. Diciamo a quale livello è competente il questore, a quale livello lo sono i commissariati di polizia, a quale livello l'Arma dei carabinieri e in quali casi interviene la funzione supplente del sindaco.

Non ho in questo momento i dati precisi della situazione, però credo di poter dire che i commissariati di pubblica sicurezza, che prevalgono nella responsabilità per l'ordine pubblico sono presenti in Italia in non più di 500-600 comuni su ottomila. Quanto all'Arma dei carabinieri, se distinguiamo le tenenze dalle stazioni, abbiamo che le tenenze (cioè gli ufficiali preposti a comandi territoriali) assicurano una presenza in non più di mille comuni. Altri quattromila comuni circa (sono cifre approssimate) sono disciplinati, ai fini della pubblica sicurezza, dalle stazioni dei carabinieri. Praticamente oggi copriamo quindi appena la metà dei comuni italiani con servizi di pubblica sicurezza prettamente e normalmente coordinati a livello provinciale e a livello nazionale.

Cosa propone il testo della Commissione? Propone di riconoscere la responsabilità della pubblica sicurezza alla polizia nei comuni in cui sono istituiti commissariati di polizia, cioè in circa 500-600 comuni. Propone poi di riconoscere funzioni di pubblica sicurezza all'Arma dei carabinieri, ove però sia presente un comando territoriale, cioè una tenenza, e limitatamente al comune in cui è presente la tenenza. E sono altri 700-800 comuni, che poi in pratica si sommano a quelli in cui è presente il commissariato. Complessivamente, quindi, secondo quanto dice l'articolo 15, noi copriamo con autorità responsabili di pubblica sicurezza normalmente coordinate a livello provinciale e normalmente coordinabili a livello nazionale meno di mille comuni in tutto. Lo stesso testo dell'articolo 15 della Commissione aggiunge però che la competenza e la responsabilità dell'Arma dei carabinieri è limitata al comune sede del comando territoriale. Praticamente, signor Presidente e colleghi del Comitato dei nove, forse non ho compreso un testo che pure ho letto attentamente. Con questi emendamenti — da approvare, secondo quanto detto dal relatore per la maggioranza — distruggiamo la presenza di organi a carattere nazionale in almeno 4 mila comuni; mentre approviamo una riforma della

pubblica sicurezza in Italia, prevediamo di sottrarre oltre 5 mila comuni, attualmente non interessati direttamente dalla presenza di commissariati o carabinieri (circa altri 4 mila comuni), alla presenza di organi di polizia coordinati su piano nazionale, e limitiamo la presenza di tutela della pubblica sicurezza almeno in mille comuni in tutta Italia. Leggendo il testo della Commissione e quello dei sei emendamenti analoghi che il relatore per la maggioranza ci ha detto che sarebbero accettati dalla Commissione, osserviamo che si lascia l'ufficio di pubblica sicurezza nei comuni in cui sono istituiti i commissariati di polizia (circa 600); escludiamo dalla responsabilità della pubblica sicurezza i comandi territoriali dei carabinieri. Nel testo della Commissione avevamo già escluso le stazioni locali dei carabinieri, perché in quel testo, al secondo comma, avevamo detto che la responsabilità dei carabinieri era limitata al comune sede del comando territoriale.

Francamente, non comprendo se Commissione e Governo vogliano questo risultato, a meno che io non abbia interpretato in modo arbitrario ed erroneo il testo degli emendamenti presentati. Mi sembra assurdo quanto si propone qui e domando formalmente se la Commissione ed il Governo, mentre dovremmo riorganizzare e potenziare la pubblica sicurezza in tutto il territorio nazionale, vogliano sottrarre dalla responsabilità diretta della pubblica sicurezza organi che oggi esistono ed operano in circa 5 mila comuni, per ridurre la presenza di organi collegabili in sede nazionale, come polizia nazionale, soltanto ad un migliaio di comuni. Approvando il testo dell'articolo 15 con i sei identici emendamenti presentati al secondo comma, avremmo la presenza locale di autorità di pubblica sicurezza, coordinabili e coordinate a livello nazionale, in meno di un migliaio di comuni, perché avremmo tali organi soltanto nei comuni in cui c'è un commissariato di pubblica sicurezza e, in quelli che parzialmente coincidono con i comuni di cui sto parlando, dove esiste un comando territoriale dei carabinieri con

un ufficiale (cioè, una tenenza di carabinieri).

Non copriremmo, con organi collegabili sul piano nazionale, i quattro o cinquemila comuni oggi sprovvisti di questa presenza; aboliremmo la competenza in materia di pubblica sicurezza in altri tre o quattro mila comuni dove è presente una stazione di carabinieri; lasceremmo organi di pubblica sicurezza in meno di mille comuni dove sono i commissariati od un comando territoriale dei carabinieri. In queste condizioni mi sembra che siano assolutamente da respingere i sei identici emendamenti al secondo comma dell'articolo 15 che, secondo quanto annunciato dal relatore per la maggioranza, dovrebbero essere invece accolti. Ma, approvando questi emendamenti, eliminiamo in sede locale la presenza dei carabinieri e si dovrebbe rivedere anche il testo dell'articolo 15, secondo il quale la presenza dei carabinieri rimarrebbe limitata soltanto alle tenenze dei carabinieri, ai comandi territoriali diretti da un ufficiale; sarebbe esclusa tale presenza dalle stazioni comandate da un maresciallo!

Innanzitutto vorrei sapere se questo è ciò che stiamo per fare, perché dai testi che ho letto e che ho valutato risulta che si tratta di sapere se la Commissione sia d'accordo su questo, se il Governo sia d'accordo, e se, approvando una legge di riforma della pubblica sicurezza, ci si avvia a togliere a tre-quattromila comuni italiani la presenza di organi responsabili della pubblica sicurezza per affidare il tutto alla responsabilità, che non è professionale, che non può essere normale e che evidentemente è fatalmente meno efficace dei sindaci locali.

Vorrei sapere se il Parlamento e il Governo si apprestino a prendere decisioni di questa importanza, che mi lasciano sbalordito.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove non siano stati istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità

locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

15. 3.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Sopprimere il terzo comma.

15. 4.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al terzo comma, dopo le parole: nei comuni, aggiungere le seguenti: di cui al comma precedente.

15. 5.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI. Naturalmente dopo l'accettazione da parte della Commissione del mio emendamento 15. 3, al quale segue una serie di emendamenti di identico contenuto, gli altri due miei emendamenti 15. 4 e 15. 5 risultano in un certo senso ridimensionati. Infatti l'emendamento 15. 4 concerne la soppressione del secondo comma, che riteniamo coerente con l'approvazione dell'emendamento 15. 3; il 15. 5, invece, prevede una modifica al terzo comma, che mi sembra sia stata accettata dal Governo, di carattere puramente formale. E chiara la finalità della nostra proposta: si trattava di riportare una situazione che avevamo conosciuto e che rappresentava ormai un dato sedimentato per il nostro paese, per cui non vedevamo la ragione di andare ad un sovvertimento di un ordinamento che, soprattutto nella realtà periferica del nostro paese, aveva funzionato e continua a funzionare; per cui il tentativo di militarizzare il territorio sembrava eccessivo e fuori luogo. Per questi motivi possiamo manifestare anche la nostra soddisfazione per l'accoglimento di un emendamento fondato, oltre che sul senso politico, anche sul senso comune.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove non siano stati istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

15. 7.

BALDELLI.

L'onorevole Baldelli ha facoltà di svolgerlo.

BALDELLI. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

15. 1.

RODOTÀ

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerlo.

RODOTÀ. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

15. 8.

GUALANDI, CARMENO, CARUSO, RAFFAELLI EDMONDO. CONTI.

L'onorevole Gualandi ha facoltà di svolgerlo.

GUALANDI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

15. 9.

LABRIOLA, CASALINUOVO, FELISETTI, FERRARI MARTE, SACCONI, SUSI, ACCAME, RAFFAELLI MARIO, BASSANINI.

L'onorevole Labriola ha facoltà di svolgerlo.

LABRIOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

15. 12.

VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALESTRACCI, CAPPELLI, TOMBESI, SANESE.

L'onorevole Vernola ha facoltà di svolgerlo.

VERNOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: limitatamente al comune sede del comando e, negli altri casi, dal sindaco quale ufficiale di Governo, *con le seguenti:* Ogni disposizione incompatibile con la presente norma è abrogata.

15. 13.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, MACALU-
SO, GREGGI, LO PORTO, SOSPI-
RI, DEL DONNO, TRANTINO.

Al terzo comma, sopprimere le parole: su autorizzazione del prefetto.

15. 2.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI,
MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

Al quarto comma, sopprimere la parola: eversiva.

15. 14.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, MACALU-
SO, GREGGI, LO PORTO, SOSPI-
RI, DEL DONNO, TRANTINO.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerli.

FRANCHI. L'onorevole Greggi ha già precisato la nostra posizione, quindi non ripeterò quanto egli ha con molta precisione detto. Vorrei sottolineare però l'illogicità della creazione di un'autorità locale di pubblica sicurezza nel comando territoriale dell'Arma dei carabinieri, che è tale in un determinato punto, ma che poi in un altro non lo è più. Se non si scegliesse l'Arma dei carabinieri, la vostra scelta sarebbe logica; ma se la si sceglie, bisognerà arrivare alle logiche conseguenze, perché, onorevoli colleghi, la cosa sta diventando complicata. Sono infatti autorità di pubblica sicurezza il prefetto, il questore, i commissariati, i comandi territoriali dell'Arma e i sindaci. Tutto questo non è molto semplice: è piuttosto

complesso. Allora, che senso ha dire che: « Ove non siano stati istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dall'ufficiale preposto al comando territoriale dell'Arma dei carabinieri », aggiungendo però poi — perché fino a questo momento si tratta di una scelta che non solo capisco, ma che condivido —: « limitatamente al comune sede del comando e, negli altri casi, dal sindaco quale ufficiale di Governo » ?

Non capisco il motivo: se il comandante della tenenza dei carabinieri è autorità locale di pubblica sicurezza, egli è autorità locale in tutto il territorio su cui ha la giurisdizione. Ho l'impressione che dobbiate rivedere la vostra scelta. Ma, se è difficile prescindere da un comando territoriale dell'Arma dei carabinieri che sia autorità di pubblica sicurezza, credo sia altrettanto difficile trovare una logica per inserire una limitazione come questa, che è completamente priva di senso. Voi pensate che il sindaco eserciti le sue funzioni in questa materia in modo migliore dell'ufficiale dei carabinieri? Il nostro emendamento 15. 13 tende ad eliminare l'inconveniente derivante da questa limitazione. Avete fatto una scelta: nei comuni che rientrano nella giurisdizione di quel comando territoriale dell'Arma l'autorità locale resta quella da voi indicata. Al fine di evitare equivoci, nell'emendamento abbiamo proposto di abrogare ogni disposizione incompatibile con la presente norma.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 15. 2, il fine che ci siamo proposti è di eliminare una gravissima limitazione ai poteri operativi del questore; abbiamo ritenuto che l'autorizzazione del prefetto fosse superflua.

Per quanto concerne, poi, il nostro emendamento 15. 14, abbiamo proposto di sopprimere, al quarto comma dell'articolo 15 la parola « eversiva », in quanto riteniamo che parlando di violenza eversiva si riduca il concetto di violenza, riferendosi soltanto a quella violenza che tende all'eversione, mentre noi siamo convinti che nel generale concetto di violenza sia compreso anche quel tipo di violenza che

si definisce eversivo. Non intendiamo drammatizzare su questo punto, ma mi permetto di sottolineare la limitazione derivante dal riferimento alla violenza eversiva. Più corretto, o magari soltanto più opportuno, sarebbe sopprimere la parola « eversiva ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

15. 16.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL
GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Boato, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

BALDELLI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: il prefetto o il questore, su autorizzazione del prefetto, con le seguenti: il questore, informato il prefetto.

15. 6.

BELLUSCIO.

L'onorevole Belluscio ha facoltà di svolgerlo.

BELLUSCIO. Nel formulare il nostro emendamento 15. 6 abbiamo tenuto conto del fatto che il questore è il responsabile, dal punto di vista tecnico-operativo, del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito del territorio della provincia su cui esercita la propria giurisdizione. Abbiamo, quindi, ritenuto opportuno prevedere che il questore non vedesse menomate le sue prerogative. Lo invio di funzionari della polizia di Stato in alcuni comuni per esigenze di servizio è subordinato soltanto a tali esigenze, che sono di carattere prevalentemente tecnico e rientrano, appunto, nelle prerogative del questore. Per motivi istituzionali, la facoltà di inviare funzionari in

missione di servizio spetta, quindi, al questore, il quale deve limitarsi ad informare doverosamente il prefetto nella sua qualità di sovrintendente e di responsabile generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Milani 15. 5:

Dopo le parole: di cui al comma precedente, aggiungere le parole: per assumere la temporanea direzione dei servizi PS. In tal caso i funzionari di PS eserciteranno le proprie attribuzioni in coordinamento con il sindaco del Comune.

0. 15. 5. 1.

CARUSO, CARMENO, GUALANDI,
RAFFAELLI, RODOTÀ, CIAI TRIVELLI
ANNA MARIA, MARRAFFINI,
CECCHI, BRINI, DA PRATO.

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

CARUSO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire la parola: sollecitano, con le seguenti: possono sollecitare.

15. 11.

BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI
GIORGIO, STERPA.

COSTA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. In considerazione dell'interesse del quarto comma dell'articolo 15, sia coloro i quali devono essere sollecitati, definiti genericamente come « esponenti delle amministrazioni locali », sia sui destinatari della norma, e cioè le autorità locali di pubblica sicurezza, si è ritenuto più opportuno prevedere un potere discre-

zionale di valutazione delle concrete necessità.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo la parola: Quando, inserire la seguente: speciali.

15. 15.

Al terzo comma, dopo la parola: assumere, inserire la seguente: temporaneamente.

15. 17.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarli ed è altresì pregato di esprimere il parere della maggioranza della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 15.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, l'accettazione dei primi sei emendamenti, Milani 15. 3, Baldelli 15. 7, Rodotà 15. 1, Gualandi 15. 8, Labriola 15. 9 e Vernola 15. 12 identici nella lettera e nella sostanza, non costituisce l'eliminazione, come ha detto l'onorevole Greggi, della presenza dei carabinieri o delle forze di polizia in qualsiasi comune del nostro paese. L'accettazione di questi emendamenti costituisce il mantenimento dell'attuale normativa; nulla di più, nulla di meno. Si era pensato da parte del Governo, con la presentazione dell'articolo 9 del disegno di legge n. 895 (corrispondente all'articolo 15 del testo unificato della Commissione) che, laddove non vi fosse il commissariato di polizia, diversamente da quanto avviene attualmente, la funzione di autorità di pubblica sicurezza fosse conferita al comandante locale dell'Arma dei carabinieri. In Commissione si era detto, da parte di coloro che non dividevano questa impostazione, che questa norma avrebbe leso una questione di principio, per altro in un numero limitatissimo di comuni. Il ministro dell'interno mi ha riferito che i comuni interessati sarebbero 240 e questo dato, che pur non ho verificato come invece usualmente fac-

cio, mi sembra di dimensioni estremamente modeste. Comunque per ragioni di principio si veniva ad innovare rispetto a quanto è sempre stato, e cioè che l'autorità di pubblica sicurezza è autorità civile.

La dimensione del problema, il fatto che indubbiamente si conferisse la qualifica di autorità di pubblica sicurezza a dipendenti dello Stato con *status* militare, diversamente da quanto è sempre stato, ha fatto ritenere alla maggioranza del Comitato dei nove la utilità di questa norma. Quando però assisto alla presentazione di emendamenti da parte di colleghi democristiani, comunisti, radicali, della sinistra indipendente e del PDUP, devo meditare per vedere se detti colleghi non abbiano qualche buon motivo nel presentare questi emendamenti. Di conseguenza nulla è innovato, nessuna situazione è sguarnita rispetto a quanto avviene attualmente, si tratta soltanto di risolvere il problema giuridico e formale del riconoscimento della qualifica di autorità locale di pubblica sicurezza.

Ritengo che l'emendamento Franchi 15. 13 verrebbe precluso qualora fossero accolti gli emendamenti precedenti, perché sostitutivo del secondo comma cui l'emendamento 15. 13 si riferisce. Comunque esprimo su di esso parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Milani 15. 4, soppressivo del terzo comma, vorrei far notare — dando in questo modo anche le motivazioni per le quali la Commissione a maggioranza ha ritenuto di non accettare l'emendamento Belluscio 15. 6 — che, quando si dice che « il prefetto o il questore su autorizzazione del prefetto può inviare funzionari della polizia di Stato nei comuni per assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza », si prefigura un'ipotesi per la quale si rientra nella fattispecie precedente, cioè quella dei comuni nei quali non sia istituito un commissariato di pubblica sicurezza e nei quali particolari esigenze richiedano la presenza di un funzionario che assuma la qualifica di autorità di pubblica sicurezza.

Con l'emendamento della Commissione 15. 15, infatti, si propone che venga specificato quando speciali esigenze di servi-

zio richiedano tale necessità; con l'emendamento della Commissione 15. 17, si chiede che venga altresì specificato che la direzione dei servizi di pubblica sicurezza viene assunta « temporaneamente ». In questi casi resta sospesa la competenza dell'autorità locale, cioè del sindaco. Si tratta di casi eccezionali e rientranti in situazioni di particolare difficoltà per quanto riguarda i problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Di conseguenza non riteniamo che debba essere il questore, ma il prefetto, sulla base delle direttive del Governo, a poter inviare questi funzionari. Pertanto, a maggioranza, la Commissione è contraria agli emendamenti Belluscio 15. 6 e Franchi 15. 2; accettiamo invece l'emendamento Milani 15. 5, sul quale la Commissione a maggioranza è favorevole, poiché si tratta di una specificazione opportuna.

Per quanto riguarda gli emendamenti Franchi 15. 4 e Bozzi 15. 11, debbo esprimere parere contrario. Le motivazioni di questa contrarietà possono essere sviluppate insieme. Nell'ultimo comma che la Commissione ha aggiunto al testo del Governo viene data una direttiva di massima, una indicazione orientativa in virtù della quale l'autorità locale di pubblica sicurezza sollecita la collaborazione degli esponenti delle amministrazioni locali. È evidente che tale sollecitazione di collaborazione si riferisce ai problemi della criminalità organizzata soprattutto politica: da qui deriva l'aggettivo « eversiva ». Questa specificazione non si riferisce ai problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica in genere.

Se sostituiamo le parole « possono sollecitare » con la parola « sollecitano », il significato orientativo che la norma vuole avere viene completamente perduto, per cui la Commissione è contraria anche all'emendamento Bozzi 15. 11.

PRESIDENTE. Onorevole Mammi, vuole precisare il suo parere sull'emendamento Belluscio 15. 6 e sul subemendamento Caruso 0. 15. 5. 1 ?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Belluscio 15. 6, mi pareva di aver detto che la Commissione è contraria poiché la situazione del tutto particolare — « speciale », dice l'emendamento della Commissione — che richiede l'invio di questi funzionari fa ritenere che debba essere il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, ad effettuare tale invio.

La prima parte del subemendamento Caruso 0. 15. 5. 1 è praticamente assorbita dall'emendamento della Commissione 15. 7: inviterei l'onorevole Caruso ad esaminare l'opportunità (almeno per la prima parte) di ritirare tale subemendamento, poiché l'emendamento della Commissione 15. 17 tende ad inserire la parola: « temporaneamente » al terzo comma dello articolo 15.

Per quanto riguarda la seconda parte del subemendamento Caruso (« eserciteranno le proprie attribuzioni in coordinamento con il sindaco del comune »), la Commissione è contraria a maggioranza, poiché non ritiene che, una volta che sia conferita la competenza di autorità locale di pubblica sicurezza, vi possa essere un coordinamento con il sindaco, la cui competenza di autorità locale di pubblica sicurezza è sospesa, per evitare una sorta di diarchia che, nella speciale situazione prevista dal comma, dovrebbe a nostro avviso essere evitata.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza vuole esprimere il parere su questi emendamenti ?

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Questi emendamenti sono di notevole importanza e mi permetto di richiamare su di essi la cortese attenzione dell'Assemblea perché, purtroppo, può accadere che, dopo la loro approvazione, ci si domandi che cosa sia accaduto. C'è intanto da denunciare un mutamento radicale di atteggiamento della democrazia cristiana: nel giro di pochi attimi questa passa dall'articolo 15 nel testo della Commissione (che dispone che, ove non siano istituiti com-

missariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza siano esercitate, sia pure con una limitazione, dall'ufficiale preposto al comando territoriale dell'Arma dei carabinieri), per altro confermato dalla Commissione medesima, ad un testo diverso. C'è quindi un tardivo ripensamento, molto strano, della democrazia cristiana, che interviene con un emendamento Vernola dopo analoghi emendamenti degli onorevoli Milani, Baldelli, Rodotà, Gualandi e Labriola. Mi domando allora per quale motivo la democrazia cristiana e, tra l'altro, l'intera Commissione abbiano ritenuto valida la scelta dei carabinieri come autorità locale di pubblica sicurezza nei casi in cui non siano istituiti commissariati. Evidentemente c'era una necessità... Onorevoli colleghi democristiani, io mi rendo conto...

BALESTRACCI. Non parlare ai democristiani, parla alla destra nazionale!

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di un minimo di attenzione. Chi non vuole ascoltare esca dall'aula.

FRANCHI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, vorrei pregarla di dire al collega Balestracci di non disturbarmi.

PRESIDENTE. Gliel'ha già detto lei.

FRANCHI, Relatore di minoranza. Mi sta dicendo a chi devo parlare. Io mi rivolgo a chi desidero rivolgermi.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Camera, allora.

FRANCHI, Relatore di minoranza. Eh, sì! Vi prego allora di lasciarmi in pace (*Interruzione del deputato Balestracci*). Anzi ti prego, visto che sei sempre tu... Se ora griderò un po', i tuoi amici forse capiranno l'errore che anche questa volta volete imporre! (*Commenti*).

Dicevo che, evidentemente, la scelta che era stata fatta aveva lo scopo di garantire la presenza di un'autorità locale in grossi centri turbati dalla violenza. Il

sindaco è meglio dell'ufficiale dei carabinieri che la DC aveva scelto? Ed allora — ecco richiamata cortesemente l'attenzione — mi auguro che questi emendamenti vengano respinti, dato che lo stesso partito di maggioranza relativa aveva fatto una scelta e l'aveva confermata in seno alla Commissione.

Esprimo quindi parere nettamente contrario sugli emendamenti Milani 15. 3, Baldelli 15. 7, Rodotà 15. 1, Gualandi 15. 8, Labriola 15. 9 e — buon ultimo — Vernola 15. 12. Direi anzi che è preferibile il testo della Commissione così com'è, anche rinunciando al nostro emendamento. Siamo perciò disponibili a ritirarlo, a condizione che la democrazia cristiana ritiri l'emendamento Vernola 15. 12. .

Siamo favorevoli agli emendamenti Belluscio 15. 6 e Bozzi 15. 11 e contrari agli altri emendamenti presentati all'articolo 15.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il relatore per la maggioranza ed accetto gli emendamenti della Commissione 15. 15 e 15. 17.

ZOLLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Milani 15. 3 e sugli altri identici emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLLA. Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché nel nostro regolamento è previsto che si parli rivolgendosi al Presidente. Dico questo per ricordarlo soprattutto a me stesso, alla luce di qualche battibecco che è avvenuto poco fa in quest'aula. Avrei fatto a meno di questa dichiarazione di voto, per guadagnare tempo nel complesso iter di questa difficile riforma, ma sono indotto a fornire qualche precisazione dopo che il relatore di minoranza ha espresso il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

Non contesto — per carità! — al relatore di minoranza il diritto di svolgere la sua funzione, nella assoluta libertà che il nostro regolamento, la consuetudine, la

prassi di quest'aula consente. Ciò che mi pare eccessivo — ed è la ragione per la quale ho chiesto la parola — è che il relatore di minoranza non perda occasione né battuta per cercare di mettere in luce una tal confusione o contraddizione nel comportamento della democrazia cristiana. Gli è parso persino di trovare spunti, per questa sua requisitoria, nel fatto che lo emendamento Vernola 15. 12 sia inserito nello stampato dopo gli emendamenti presentati dai colleghi Milani, Baldelli, Rodotà, e così via. Credo che la successione sullo stampato non possa costituire titolo per una affermazione del genere di quella fatta dall'onorevole Franchi; tenuto conto, oltre tutto, che l'atteggiamento della democrazia cristiana non contrasta in alcun modo con il comportamento del gruppo stesso nel corso dei lavori in Commissione. Intendo dire che in Commissione abbiamo votato, convinti, la norma che prevedeva che, in particolari casi, potesse essere l'ufficiale dei carabinieri comandante della tenenza ad espletare funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Ci rendevamo conto che si trattava di una innovazione, che veniva contraddetta la tradizione del concetto di autorità di pubblica sicurezza, che è concetto eminentemente civile nel nostro ordinamento, ma non ci sembrava, trattandosi di una riforma, che scrivere una cosa nuova si ponesse fuori della concezione generale del nostro ordinamento.

Vi è, però, un fatto sul quale il relatore di minoranza non si è soffermato: che cioè la Commissione giustizia, alla quale abbiamo richiesto un parere (parere obbligatorio), ci ha richiamato all'opportunità di cancellare questo inciso. Quindi, uniformandoci al parere espresso all'unanimità (o a grandissima maggioranza) dalla Commissione giustizia, siamo ritornati sui nostri concetti.

Se questa è contraddizione, se questo vale come motivo di denuncia, se questo deve diventare un fatto per avviare una polemica strumentale, per quanto mi riguarda preferisco non collocarmi su questo piano.

Signor Presidente, per le ragioni che ho indicato abbiamo presentato il nostro emendamento 15. 12 cui daremo, ovviamente, voto favorevole.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Milani 15. 3 e sugli altri identici emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Stiamo varando, diciamo così, la riforma della pubblica sicurezza, con il fenomeno terroristico sempre più incontrollabile in un clima di crescente violenza. In Italia, vi sono 8.059 comuni, tre forze di polizia (lo ripeteremo nel corso dell'esame del successivo articolo 16). Ebbene, stiamo procedendo in modo tale che anche dopo questa riforma, malgrado la disponibilità di tre forze di polizia, avremo soltanto in poche centinaia di comuni la presenza stabile, normale, ordinaria, di autorità locali di pubblica sicurezza. Cioè, non allargheremo in nessun modo il numero dei comuni, delle aree nazionali, delle popolazioni assistite da autorità di pubblica sicurezza, mentre dovrebbe esservi una più larga presenza di autorità di pubblica sicurezza, professionalmente istruite, competenti ed organizzate. Pertanto, restando valide le ragioni della nostra ferma opposizione all'emendamento Milani 15. 3, che esclude ogni possibilità di utilizzare altre forze di polizia, al di fuori della polizia di Stato, per lo svolgimento di funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Tutto ciò proprio quando occorrerebbe potenziare e moltiplicare le autorità locali di pubblica sicurezza, in presenza della difficile situazione presente nel nostro paese.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo del MSI-destra nazionale è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Milani 15. 3 e sugli altri identici emendamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

elettronico, sugli identici emendamenti Milani 15. 3, Baldelli 15. 7, Rodotà 15. 1, Gualandi 15. 8, Labriola 15. 9 e Vernola 15. 12, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli . . .	305
Voti contrari	81

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Franchi 15. 13.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Milani 15. 4 e Boato 15. 16 non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 15 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che sull'emendamento Belluscio 15. 6 è pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione segreta da parte del gruppo del PSDI.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Belluscio 15. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	382
Maggioranza	192
Voti favorevoli . . .	171
Voti contrari	211

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Franchi 15. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Caruso, dopo le dichiarazioni del relatore per la maggioranza mantiene il suo subemendamento 0. 15. 5. 1.?

CARUSO. Mantengo la seconda parte, ritirando la prima, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione la seconda parte del subemendamento Caruso 0. 15. 5. 1.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Milani 15. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15. 17 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 15. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bozzi 15. 11.

COSTA. Chiedo che questo emendamento sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. A nome del gruppo radicale, appoggio questa richiesta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aglietta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bozzi 15. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	386
Votanti	385
Astenuti	1
Maggioranza	193
Voti favorevoli . . .	70
Voti contrari	315

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Anselmi Tina
 Armato Baldassare
 Armella Angelo

Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Manfredi
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Branciforti Rosanna
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Contu Felice
Corà Renato
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crucianelli Famiano
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte

Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Ichino Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo

Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Pucci Ernesto

Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Servadei Stefano
Silvestri Giuliano
Spagnoli Ugo

Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento
15. 11:*

Mazzola Francesco

Sono in missione:

Colombo Emilio
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 15, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, del quale dò lettura:

« Sono forze di polizia dello Stato, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) con attribuzioni di carattere generale:

1) la Polizia di Stato;

2) l'Arma dei carabinieri;

b) il Corpo della Guardia di finanza che concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di servizi di pubblico soccorso ».

FELISETTI. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Mi riferisco a nodi particolari rappresentati dall'articolo 16 e dagli emendamenti ad esso presentati, in particolare dagli emendamenti Carmeno 16. 9 e Ferrari Marte 16. 11, di analogo contenuto.

Nella loro formulazione, questi emendamenti contemplano il Corpo forestale dello Stato, ma non soltanto questo: in effetti, con essi si tende a considerare accessoria ed occasionale l'attività di polizia della Guardia di finanza e degli agenti di custodia; si tende ad escludere sostanzialmente il Corpo forestale dello Stato da tutta l'attività di polizia (anche quella che le è tipicamente propria, e poi vedremo perché); si tende a conservare a ciascuno di questi corpi particolari (la Guardia di finanza, gli agenti di custodia ed anche le Guardie forestali, ancorché di queste, con l'abolizione dell'ultimo periodo del secondo comma, si tenda alla esclusione dal complesso delle forze di polizia) l'attuale stato giuridico di cui godono.

Ciascuno di questi corpi ha un proprio ordinamento, una dipendenza gerarchica e ministeriale diversa dalle forze di polizia propriamente dette: infatti la Guardia di finanza è inquadrata nel Ministero delle finanze, gli agenti di custodia in quello di grazia e giustizia, le guardie forestali addirittura in quello dell'agricoltura: su questo siamo tutti d'accordo. È confermato anche dal testo della Commissione; ognuno di questi corpi continua a godere del proprio stato, della propria condizione ed ordinamento, non c'è dubbio. Se ci fosse, andrebbe chiarito subito, nel senso di confermare questa riconduzione al proprio stato.

Tant'è che nell'articolo 16 ad un certo punto si dice espressamente: « Fatte salve le relative attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti ». Ma, ripeto, se su questo punto vi fosse questione, desidero dire anticipatamente che prima del voto

finale presenteremo un ordine del giorno specifico.

Per venire al nodo principale, quello del Corpo forestale dello Stato, dobbiamo chiederci innanzitutto che cosa esso sia. Nessuno, allo stato, può discutere che si tratti di forza di polizia. Oserei dire che nell'attuale enunciazione dell'articolo 16 addirittura vi è un'attenuazione della definizione di Corpo di polizia, tant'è vero che dopo aver detto: « Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti », si aggiunge: « sono altresì forze di polizia il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato », riducendo le possibilità di impiego occasionale e facoltativo di questi due corpi in attività di polizia e di ordine pubblico soltanto a casi accessori. Nell'ordinamento vigente, invece, questi corpi sono inquadrati in modo organico per l'esercizio di queste funzioni di polizia, seppure nell'ambito delle relative competenze; ma non confondiamo le competenze con la natura di Corpo di polizia, che continua a restare; per cui, così come la polizia di frontiera ha competenze specifiche, ma è ugualmente Corpo di polizia quanto lo sono la polizia in servizio di piazza o i carabinieri nel rispettivo campo d'azione, allo stato dei fatti gli agenti di custodia sono forze di polizia per definizione e per continuità nell'ambito dell'attività di custodia. Ripeto, con questo articolo 16 si attenua la possibilità di impiego di questi corpi ai fini dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, prevedendone una possibilità di impiego solo in termini accessori.

Ma, per quel che riguarda il Corpo forestale dello Stato, il discorso mi sembra ancora più chiaro. Ovviamente parlo allo stato dei fatti perché, se in questa sede vogliamo portare avanti — e sarebbe possibile, perché siamo legislatori e le leggi servono per questo, cioè servono per confermare o per modificare assunti legislativi precedenti — un discorso di modifica dell'impostazione attuale dispetto alle guardie forestali, allora la questione è diversa e ne possiamo parlare; ma bisogna partire prendendo atto che attualmente il

Corpo forestale dello Stato è organo di polizia.

In un progetto di legge, attualmente in discussione presso la Commissione agricoltura, che ha per titolo « Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato », trovo una serie di precedenti legislativi (non mi interessano le proposte, ma solo i richiami legislativi), e vedo che a partire dal 1948 — lo stesso collega Carmeno li ha richiamati poco fa — vi è un seguito di ben 51 provvedimenti distribuiti nell'arco di tempo che va dal 1948 al 1978; l'ultimo provvedimento è addirittura il decreto 11 marzo 1979, n. 163. Tutti questi precedenti sono impostati sulla stessa *ratio*, assolutamente indiscutibile e del resto confermata, poiché la questione era stata sollevata e risolta con alcune sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione, che portano alla conclusione che indiscutibilmente questo è un Corpo di polizia, ed è un Corpo armato, pur nell'ambito di attribuzioni e competenze sue proprie.

A questo punto, proporre la cancellazione di questo Corpo dai corpi di polizia è una innovazione. Ed io, pur apprezzando i motivi che possono presiedere a questo discorso, non credo che sarebbe cosa molto opportuna se noi incidentalmente ed occasionalmente, discutendo della riforma di polizia, innovassimo in questo senso. Semmai, la sede — e, sotto questo profilo, dichiaro che il mio gruppo è pienamente disponibile — deve essere quella più propria; mi riferisco alla sede di esame del progetto di ristrutturazione generale del Corpo forestale dello Stato, pendente presso la Commissione agricoltura, nel quale l'argomento viene affrontato espressamente, e non occasionalmente ed in qualche misura — se mi è consentito — surrettiziamente, come potrebbe accadere qui, nel modificarne la struttura, la natura, l'essenza, la definizione. In quella sede io capisco che si possa riproporre l'argomento, al fine di arrivare eventualmente *ex professo* — ripeto — ad una modificazione. Allo stato dei fatti, mi sembra che tutto questo non possa essere fatto incidentalmente, che non si possa prescindere da questa legislazione e che, nelle

condizioni attuali, questa riconferma ci debba essere.

Aggiungo alcuni motivi di opportunità sui quali vorrei invitare i colleghi, soprattutto della sinistra, a riflettere. Non so se dico sciocchezze o la verità, ma ricordo che i campi paramilitari clandestini sono stati tutti all'interno di parchi forestali. Ora, che vi sia una polizia forestale in servizio di polizia e armata anche per situazioni allarmanti di questo genere mi pare opportuno, per non dover rimpiangere, in un secondo momento, di aver sguarnito un Corpo di tutela già esistente.

Voglio aggiungere un'altra considerazione, che non ritengo banale e che credo condivisa da tutti. Ove noi pervenissimo all'accoglimento degli emendamenti in questione, arriveremmo a cancellare il Corpo delle guardie forestali dal novero di questo articolo, a conservare loro lo stato giuridico e civile che hanno. Tanto per intenderci, le guardie forestali potranno continuare ad iscriversi ai partiti; potranno continuare ad iscriversi ai sindacati; fino a prova contraria, potranno anche esercitare la pienezza dei diritti sindacali, proprio perché essi si riconducono al loro stato civile, così come esso è attualmente concepito. E quando leggeremo con maggiore attenzione l'articolo 84 del testo modificato in esame, ci renderemo conto che i divieti di sciopero e di collegamento sindacale sono rivolti alla polizia di Stato con la *p* maiuscola; e la polizia di Stato con la *p* maiuscola — così come leggiamo nell'attuale testo dell'articolo 16 — è solo la polizia propriamente detta, e non lo sono le altre forze di polizia; quindi, non anche la Guardia di finanza, non anche gli altri corpi, i quali semmai mutueranno possibilità di azione o di divieto dai loro rispettivi ordinamenti.

Aggiungo un ultimo argomento e concludo. Allo stato, modificando incidentalmente in questa occasione la nozione ed il fondamento di Corpo di polizia proprio delle guardie forestali, il solo effetto che noi otterremmo sarebbe quello di privare le guardie forestali stesse dei notevoli benefici economici di cui attualmente godo-

no al pari di tutti gli altri corpi di polizia.

Per queste ragioni, non illudendomi di avere persuaso nessuno, ma augurandomi di essere riuscito ad esprimere con franchezza quello che penso come contributo alla discussione, voglio fare una preghiera: trasformiamo semmai l'emendamento in un ordine del giorno conseguendo l'obiettivo di pervenire in un momento successivo e più adatto ad un approfondimento del discorso concernente le guardie forestali, delle quali nessuno discute la tipicità del servizio e delle funzioni. Non pregiudichiamo la possibilità di un più approfondito esame presso la Commissione agricoltura la quale, in modo specifico, mirerà esclusivamente alla ristrutturazione del corpo delle guardie forestali. Traduciamo quindi questa riserva in un ordine del giorno e, invitando i colleghi presentatori degli emendamenti a ritirarli, approviamo l'articolo 1 nel testo della Commissione, identico a quello originario del Governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 6.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il Corpo della Guardia di finanza, per le proprie specifiche attribuzioni.

16. 7.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Sopprimere il secondo comma.

16. 8.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

CAFIERO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve anche se i motivi di contrarietà che questo articolo suscita sono molto numerosi e vari. Questo articolo pone ben cinque polizie al servizio di altrettanti ministeri e precisamente i ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e della agricoltura e foreste. I carabinieri vengono promossi a rango parificato di forza di polizia, a conferma — mi pare — del carattere evanescente della nozione complessiva di smilitarizzazione del settore; la Guardia di finanza, che da tempo avanza la richiesta della smilitarizzazione e la trasformazione in polizia tributaria, vede ignorate queste rivendicazioni e viene viceversa messa a disposizione per l'ordine pubblico; altrettanto vale per le guardie carcerarie, nate come corpo militare, che continuano ad essere tali e vengono per di più anch'esse adibite in funzione di ordine pubblico; infine, cosa più stravagante è che il Corpo forestale, nato come corpo civile e che già da tempo gode di diritti sindacali, si vede adibito a compiti che contrastano con quelli istituzionali e si vede inoltre sottrarre tendenzialmente il diritto allo sciopero e altri diritti sindacali tra cui l'affiliazione alla federazione unitaria.

Quest'articolo mi pare che rappresenti un concentrato delle contraddizioni di questa legge, se si considera che la smilitarizzazione è contraddetta nel fondo dall'introduzione di ben tre forze di polizia militarizzate su cinque.

La specializzazione funzionale è contraddetta dall'attribuzione di compiti assolutamente non pertinenti. Per esempio, nel caso del Corpo forestale dello Stato, si svuota la legge n. 382, che ne voleva la regionalizzazione; nel caso delle guardie carcerarie si dà un altro colpo alla riforma carceraria; nel caso della Guardia di finanza, si allontana obiettivamente la prospettiva della polizia tributaria.

Credo che il problema del coordinamento tra polizia e carabinieri, che già era spinoso, incontrerà difficoltà in progressione esponenziale; e si crea una situazione paradossale per quanto riguarda

il terreno molto delicato ed importante dei diritti sindacali, concessi — sia pure con limitazioni inopportune — alla polizia, e non concessi evidentemente alle forze di polizia ancora militarizzate; diritti che verrebbero poi sottratti al Corpo forestale.

Per questi motivi, signor Presidente, noi chiediamo la soppressione dell'articolo o almeno, in via subordinata, una sua modificazione profonda e sostanziale, in base a due nostri emendamenti successivi.

Comunque, ritengo sia necessario ribadire con chiarezza che noi consideriamo l'eventuale mantenimento di questo testo dell'articolo come un elemento seriamente compromettente il significato riformatore di questa legge, e anche come una pessima base per l'avvio della sua attuazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono forze di polizia dello Stato, con attribuzioni di carattere generale, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- 1) la Polizia di Stato;
- 2) l'Arma dei carabinieri;
- 3) il Corpo della Guardia di finanza.

16. 10.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO,
SERVELLO, ZANFAGNA, MACALUSO,
GREGGI, LO PORTO, SOSPIRI,
DEL DONNO, TRANTINO.

L'onorevole Franchi ha facoltà di illustrarlo.

FRANCHI. Con il nostro emendamento tendiamo ad inserire il Corpo della Guardia di finanza tra le forze di polizia con attribuzioni di carattere generale, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

Non vorrei che l'attuale formulazione dell'articolo potesse generare qualche equivoco. Infatti, la lettera a), con attribuzioni di carattere generale, si limita alla polizia e all'arma dei carabinieri. Il Corpo della Guardia di finanza, invece, concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma in tal caso esso avrebbe dovuto essere inserito tra il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale.

Siccome penso che nessuno voglia paragonare il Corpo della Guardia di finanza al Corpo forestale dello Stato, soprattutto così com'è ora ridotto, fermo restando che a noi va bene la formulazione del secondo comma, chiediamo la modifica del primo comma nel senso precisato dall'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Al primo comma, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: di Stato.

16. 5.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

L'onorevole Greggi intende svolgerlo?

GREGGI. Lo ritiro, perché è praticamente superato dall'emendamento Franchi 16. 10.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere la lettera b).

16. 2.

CICCIOMESSERE E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO RADICALE.

Sopprimere il secondo comma.

16. 3.

CICCIOMESSERE E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO RADICALE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Corpo degli agenti di custodia è altresì forza di polizia, fatte salve le sue

attribuzioni e la normativa recata dal vigente ordinamento, e può essere chiamato a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché di servizi di pubblico soccorso.

16. 1.

CICCIOMESSERE E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole CiccioMessere ha facoltà di illustrarli.

CICCIOMESSERE. Questi emendamenti riguardano progressivamente l'eliminazione della lettera *b*) del primo comma e la non utilizzazione di questi corpi con caratteristiche particolari per fini di ordine pubblico.

Vorrei dire che quanto ha sostenuto il collega Cafiero non mi sembra confermato dal testo di legge, perché tutte le limitazioni previste dall'articolo 73 in poi per quanto riguarda il divieto di sciopero, le limitazioni sindacali, eccetera, si riferiscono alla polizia di Stato, non alla polizia dello Stato; quindi non vedo in che modo questo discorso possa rientrare. L'unica questione che effettivamente mi preoccupa, invece, è questo snaturamento di altri corpi che hanno altre finalità (parlo della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale), che è cosa diversa dal problema della loro smilitarizzazione e sindacalizzazione, che mi sembra — e spero che la cosa mi sia confermata — non sia comunque preclusa e non abbia nulla a che fare con questo articolo.

Quello che mi preoccupa è l'impiego della Guardia di finanza, per esempio, in attività di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Credo che la competenza e la specializzazione della Guardia di finanza siano diverse e, nel momento in cui si vogliono inserire compiti diversi, si snatura il significato del Corpo stesso. Non vedo assolutamente la utilità, in presenza di un numero così rilevante di forze di polizia e dei carabinieri, di inserire un altro Corpo, che non

è specializzato a questo fine e deve avere altre caratteristiche ed altre finalità.

Si tratta di discorsi già fatti più volte, soprattutto all'interno della sinistra, quando più volte è stata avanzata l'ipotesi di utilizzare ferze militari per compiti di ordine pubblico. Io ritengo che anche in situazioni eccezionali l'utilizzazione di corpi non addestrati per attività di ordine pubblico sia pericolosa per gli appartenenti alle forze stesse, che normalmente effettuano operazioni di altro tipo, e in generale per tutti i cittadini.

A questo proposito, posso citare una mia personale esperienza. Passando nottetempo dalle parti di via Boncompagni ed essendomi fermato con un certo ritardo ad un blocco stradale che normalmente la Guardia di finanza opera in quella zona, mi sono sentito dire da un sottufficiale di quel corpo che, se non mi fossi fermato, mi avrebbero sparato addosso. Ora, è vero che questa concezione dell'uso delle armi ai posti di blocco è ormai generalizzata, ma il fatto che questo sottufficiale lo affermasse con tanta certezza mi sembra un fatto veramente preoccupante.

Ciò non è in contrasto con l'impostazione — eventualmente se qualcuno la volesse rilevare — che abbiamo dato alla nostra proposta di legge, in cui vi era sì l'unificazione di tutti i corpi militarizzati, ma realizzata all'interno di un corpo unitario e civile articolato in diversi settori funzionali, per cui evidentemente vi erano precise delimitazioni e specializzazioni.

Ciò non si realizza nel testo proposto dalla Commissione, si tratta semplicemente dell'utilizzo di altri corpi per finalità che non gli sono propri. Questo vale per la Guardia di finanza, per il Corpo degli agenti di custodia, ma vale in modo particolare ed esemplare per il Corpo forestale dello Stato: un corpo civile, tecnico, che ha ben altre finalità, nel quale l'effetto di una norma o dell'anticipo di una norma di questo genere è già stato denunciato da appartenenti a questo corpo, ed in particolare da elementi già sindacalizzati nella CGIL. Il fatto di dare agli appartenenti del Corpo forestale dello Sta-

to armi, come appunto le mitragliatrici, le pistole *parabellum*, eccetera, è evidentemente un non senso, rispetto alle finalità di questo Corpo, a meno che — come si rileva sui giornali — non si voglia creare un'altra strana polizia che non è alle dipendenze del Ministero degli interni, ma di un altro Ministero, non so, forse per soddisfare ambizioni di non so quale ministro.

Questa situazione di disordine che si verrebbe a creare in una ipotesi di questo genere evidentemente deve essere impedita, non può essere tollerata dal Parlamento. Ma come? La maggioranza si presenta di fronte a tutti noi con una proposta di coordinamento e di coordinamento nelle mani del ministro dell'interno, delle forze, delle attività di polizia, e poi, attraverso questo articolo, di fatto, si creano delle polizie parallele, fra l'altro, neanche controllate da un unico Ministero.

Per queste ragioni sono stati presentati questi tre emendamenti, uno subordinato all'altro, nei quali si propone di eliminare sostanzialmente la lettera *b*) del primo comma ed il secondo comma, in ogni caso anche, probabilmente, per problemi che riguardano lo stato giuridico di questi altri corpi, per non pregiudicare ogni altra soluzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia che, fatte salve le proprie attribuzioni e le normative recate dai vigenti ordinamenti, possono essere chiamati a concorrere all'espletamento dei servizi di ordine, sicurezza pubblica e pubblico soccorso.

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

16. 9.

CARMENO, RAFFAELLI EDMONDO,
GUALANDI, CARUSO.

L'onorevole Carmeno ha facoltà di svolgerlo.

CARMENO. Con l'emendamento 16. 9, proponiamo che per le forze di polizia che istituzionalmente hanno compiti non coincidenti, ferme restando le attribuzioni di carattere generale alla polizia di Stato e ai carabinieri, vengano rispettate al massimo le attribuzioni primarie della guardia di finanza, che sono quelle di polizia tributaria, e del Corpo degli agenti di custodia, che sono quelle di custodire i carcerati.

Un coordinamento efficace non può limitarsi solo all'aspetto operativo e di dislocazione territoriale, anche se sono importanti, ma deve affrontare anche il problema di una delimitazione di massima delle rispettive funzioni, che già esiste, grosso modo, nelle leggi istitutive dei corpi, ma che bisogna rendere incisiva graduando ulteriormente i reciproci apporti. Certo, la Guardia di finanza ha fra i suoi compiti non primari anche il concorso in ordine pubblico, e noi qui non vogliamo cambiare nessun compito istituzionale; ma questo non può essere un motivo per attrarla in attività di ordine pubblico, quando le esigenze di un paese, che registra decine di migliaia di evasori per 20 mila miliardi, sono completamente diverse. D'altra parte, non vi sembra velleitario anche solo affermare di voler chiamare gli agenti di custodia a concorrere, tra l'altro, a funzioni di ordine pubblico, quando la realtà vi dice con i fatti che, nonostante i turni esosi, non sono sufficienti nemmeno per assolvere ai propri compiti istituzionali, tanto è vero che vengono impegnati i carabinieri nella vigilanza esterna alle carceri? Ecco perché affermiamo nell'emendamento che tutti e due questi corpi, fatte salve le proprie attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, « possono essere chiamati a concorrere »; e questa è una calibratura, non uno stravolgimento.

Altro discorso è da farsi per il Corpo forestale dello Stato che, a seguito del decreto legislativo n. 804 del 12 marzo 1948, ratificato dalla legge 4 maggio 1951,

n. 538, è un Corpo con funzioni prevalentemente tecniche, formato da personale che, come recita il terzo comma dello articolo 8, è a tutti gli effetti personale civile dello Stato, ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico.

All'articolo 1 di questa legge, su 14 punti indicati come compiti istituzionali, 12 sono di carattere tecnico-professionale e solo due di polizia forestale e di sorveglianza, del tutto specifici quindi, e che possono ricondursi in qualche modo a funzioni particolari di polizia. E questo fatto di per sé non può costituire un motivo sufficiente per includere il Corpo forestale tra le forze di polizia.

Il Corpo forestale ha compiti di intervento tecnico sul territorio, come rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere connesse, sistemazioni idraulico-forestali ed agrarie, miglioramento dei pascoli montani, compiti di ricerca di dati, di applicazioni sperimentali, di gestione delle foreste demaniali, di difesa dell'economia montana. Anche durante il fascismo, quando si chiamava « milizia nazionale forestale », con accentuazione del carattere militare-sco e repressivo, non era per legge consentito di utilizzarla in ordine pubblico se non dopo l'esercito, cioè per ultima.

Con il decreto legislativo del 1948, il Corpo forestale è stato completamente trasformato. Oggi è un Corpo civile, gli appartenenti godono dell'esercizio pieno dei diritti politici e sindacali; è un Corpo a composizione mista, che comprende ingegneri, geologi, agronomi, geometri; ha un personale con compiti tecnico-amministrativi e un personale con compiti misti, che tende ad esaltare la sua professionalità, che potrebbe utilmente essere impiegato per i compiti istituzionali e non si vede con il mitra in mano. Ma dal 1948 non è stato nemmeno redatto l'apposito regolamento previsto dalla legge, ed oggi, con i suoi travagli, quello forestale è un Corpo del quale si deve decidere anche la collocazione. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che ha stabilito il passaggio alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agri-

coltura e foreste e di tutela forestale ed ambientale, ha lasciato aperto il problema dell'impiego del Corpo forestale, che deve avvenire, a norma dell'articolo 71, anche da parte delle regioni.

Che significa allora la proposta fatta dal Governo di includere il Corpo forestale tra le forze di polizia? Dal modo come si susseguono fatti e avvenimenti, alcuni anche molto gravi, ho l'impressione che ci troviamo di fronte ad una inopinata offensiva promossa da un ministro che, invece di preoccuparsi del degrado dell'economia montana e dell'agricoltura in genere, è diventato un maniaco della quinta polizia, assistito in questo da quegli alti burocrati del Ministero dell'agricoltura, che si sentono spodestati dal decentramento di funzioni. Un'offensiva deleteria che, in mancanza di un disegno organico di ristrutturazione che sviluppi e potenzi le caratteristiche tecniche del Corpo, che può dare un valido aiuto a regioni ed enti locali in armonia ai compiti istituzionali attuali e in armonia alla legge, tenta di ripristinare la vecchia fisionomia e la vecchia struttura della milizia nazionale forestale; e comunque un cambiamento sostanziale di attribuzioni, sì da trasformarlo da Corpo tecnico, con funzioni di polizia forestale, in un vero e proprio Corpo di polizia generale e speciale, con compiti anche tecnici. Questa collocazione ostacolerebbe l'utilizzo del personale del Corpo da parte delle regioni, che comunque, in materia di agricoltura e foreste, hanno attribuzioni primarie sancite dalla Costituzione; aprirebbe la strada, per i forestali, a pesanti limitazioni della libertà di cui godono in quanto impiegati civili dello Stato e li assoggetterebbe a norme penali speciali e a vincoli gerarchici operativi e funzionali, in quanto forze di polizia.

Per realizzare questi scopi, non si è arretrato di fronte a niente. Si fa intendere al personale che, se non si entra nella famiglia delle forze di polizia, si perde l'indennità di istituto; ma questo non può essere vero. L'amministrazione sorregge, incoraggia e foraggia un sindacato di comodo e non so se paga anche i telegrammi che invia in questi giorni. Il ministro

Marcora si è messo a far decreti, richiamandosi al regolamento del 1929, per dotare la forestale di pistole semiautomatiche calibro 9 *parabellum* e di armi automatiche, per un non meglio precisato — è scritto tra virgolette — « espletamento di particolari servizi »; per introdurre *ex novo* uniformi e gradi militari per il personale direttivo del Corpo; scrive lettere ministeriali agli ispettori per l'acquisto a proprie spese di pistole d'ordinanza; e a un gruppo di appartenenti al Corpo, che protestano per le esercitazioni imposte con mitragliette *M 12*, si propina il consiglio di disciplina. Infatti, il 2 maggio 1980 sono state deferite al consiglio di disciplina undici guardie forestali in servizio a Citaduale, che in prima istanza hanno manifestato perplessità ad effettuare esercitazioni con armi automatiche, ritenute armi non professionali per la forestale. Vorremmo conoscere ogni dettaglio su questa vicenda.

Armi da guerra e compiti di ordine pubblico, dunque; altro che risanamento del territorio! Il Governo prepara così una quinta polizia, e lo fa in modo surrettizio, utilizzando alcune norme della riforma della pubblica sicurezza. Se il Governo vuole cambiare la natura del Corpo forestale, presenti un disegno di legge e se ne discuta ampiamente, evitando però di oberare la riforma di pubblica sicurezza di problemi che non le sono propri.

Onorevole sottosegretario, vorrei sapere se le somme necessarie al nuovo armamento dei forestali provengano dal fondo per il potenziamento tecnologico delle forze di polizia, o da quello per le comunità montane. Le delegazioni di forestali davanti a Montecitorio (lo sapete?) dicevano: « Ci danno armi sofisticate e ricercatissime sul mercato, che non ci servono! Non sappiamo come e dove conservarle, perché nelle vecchie caserme basta rompere un vetro od un tetto arrugginito per rubarle! Non si rendono conto che stanno facendo un deposito per la malavita e la eversione! ». E per questi motivi dovrebbe essere del tutto evidente il senso della nostra proposta di non comprendere le guardie forestali in questo articolo 16,

lasciandole ai loro compiti istituzionali con il loro trattamento economico, e con la esigenza di una rapida riorganizzazione, che però esorbita dal presente provvedimento.

Abbiamo rilevato con piacere che anche i compagni socialisti hanno presentato un emendamento sostanzialmente eguale al nostro: i problemi che gli emendamenti della sinistra sollevano non sono marginali: a tutte le forze democratiche, che nel recente passato hanno mostrato per essi qualche sensibilità, ricorderemmo sommessamente che questo è il momento di riconfermarla col voto! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia, i quali, fermi restando le rispettive attribuzioni e gli ordinamenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso.

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

16. 11.

FERRARI MARTE, BASSANINI,
ACCAME.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di illustrarlo.

FERRARI MARTE. Dopo la discussione svolta, l'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nei casi consentiti e con i limiti imposti dalle sue attribuzioni istituzionali.

16. 4.

RODOTÀ

Poiché l'onorevole Rodotà non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16 che, con diversa angolazione e finalità, partono dalla necessità e dall'opportunità di una diversa collocazione di questi corpi dello Stato. La motivazione per cui tutti questi emendamenti sono respinti dalla maggioranza della Commissione, sta nel fatto che il testo del disegno di legge governativo a nostro avviso, risponde in modo preciso e puntuale a quelle che sono le esigenze di sistemazione, all'interno di questo articolo, di tutte le forze che hanno attinenza con problemi di ordine e di sicurezza pubblica.

In effetti, l'articolo distingue due forze con attribuzioni di carattere generale in merito alle questioni di ordine e di sicurezza pubblica: la polizia e l'Arma dei carabinieri. Con un successivo capoverso, si fa riferimento al Corpo della Guardia di finanza che concorre al mantenimento dell'ordine pubblico. Credo che la complessità delle funzioni della Guardia di finanza non possa non includere il mantenimento dell'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Persino certi *films* americani degli anni '30 ci insegnano come la Guardia di finanza, o per meglio dire le funzioni che essa svolge, siano essenziali per combattere la criminalità organizzata. Ritengo quindi che il distinguere tra polizia di Stato ed Arma dei carabinieri, con attribuzioni di carattere generale relativamente ai problemi di ordine e di sicurezza pubblica, e poi sancire che la Guardia di finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, risponda alla sistemazione attua-

le di questi corpi e alle esigenze dello Stato nella lotta contro la criminalità.

Vorrei ricordare che la legge del 1959 stabilisce, all'articolo 1, che la Guardia di finanza concorre alla difesa politico-militare delle frontiere. Mi pare indubbio che questo Corpo abbia funzioni che sono ben richiamate e collocate in questa legge.

Per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il secondo comma dell'articolo 1 così recita: «...fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti». Il fatto che questa collocazione in questo articolo e con questa formulazione possa comportare, sia pure potenzialmente, una modificazione dello *status* di dipendenti civili appartenenti al Corpo forestale dello Stato, dalla quale possa derivare la diminuzione del riconoscimento dei loro diritti politici e sindacali, come ha già detto l'onorevole Felisetti, mi sembra del tutto infondato. Questo non solo perché negli articoli 84 ed 85 ci riferiamo agli appartenenti alla polizia di Stato, ma anche perché non vedo come il fatto di dire che il Corpo forestale dello Stato «fatte salve le rispettive attribuzioni e la normativa dei rispettivi ordinamenti può essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica» possa modificare lo *status* di questi dipendenti civili dello Stato.

Il regio decreto 3 ottobre 1929 stabilisce che l'allora milizia nazionale forestale «può essere impiegata come truppa solo in casi eccezionalmente gravi, cioè quando per il mantenimento dell'ordine pubblico tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione della predetta autorità». Mi pare che, se questa era una norma del 1929, ora non sia ipotizzabile una norma meno cauta, rispetto a casi meno gravi, che possa essere immessa nel nostro ordinamento negli anni '80. Ma, se si fa riferimento alle attribuzioni già assegnate, queste ultime sono quelle indicate dalla legge del 1929. Quindi non vi può essere, se non in casi eccezionali, questa chiamata di concorso nell'espleta-

mento dei servizi di ordine pubblico. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza pubblica, come ha già detto il collega Felisetti, possono verificarsi casi nei quali il Corpo forestale dello Stato può svolgere preziosa opera ai fini del mantenimento della sicurezza stessa.

Pertanto la Commissione è stata a maggioranza contraria sia agli emendamenti come il 16. 10 dell'onorevole Franchi (che tende a porre la Guardia di finanza sullo stesso piano della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri), sia agli altri emendamenti che, attraverso la soppressione dell'articolo o una sua diversa formulazione, tendono ad escludere dal novero delle forze di polizia quei corpi e quelle amministrazioni che nell'articolo 16 sono inclusi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza vuole esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti e insisto sul mio emendamento 16. 10, poiché mi sembra più corretta la collocazione della Guardia di finanza tra le forze di polizia di Stato con attribuzioni di carattere generale. Infatti per rispondere all'onorevole Mammi, l'attuale collocazione della Guardia di finanza, è assai strana ed a mezza strada: si dice che è forza di polizia dello Stato, ma la si esclude dalle attribuzioni di carattere generale e ci si limita a dire che « concorre al mantenimento ». Questa forse era l'occasione per collocarla tra le forze di polizia con attribuzioni di carattere generale.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento Milani 16. 6.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Dopo aver ascoltato non dico il Governo (perché mi sembra che non porti molti argomenti normalmente a favore o contro le tesi) ma i colleghi Mammi e Felisetti, mi sono convinto della assoluta necessità non soltanto di eliminare il secondo comma e di modificare la lettera *b*) di questo articolo, ma anche di sopprimerlo interamente. I colleghi Mammi e Felisetti fanno uno strano discorso, che tuttavia può essere contestato da un preciso esempio. Lo strano discorso è il seguente: questi corpi, compreso quello forestale, sono corpi di polizia e quindi, se non vogliamo modificare l'organizzazione del nostro Stato, dobbiamo farli rientrare nell'articolo 16, specificando poi come utilizzarli nell'ambito delle forze di polizia (con la « f » minuscola).

Vorrei porre un piccolo quesito ai colleghi Mammi e Felisetti: qual è l'utilità di attribuire la qualifica di forze di polizia a corpi che già la sono? Vi è una utilità che non sia demagogica, che voglia cioè far credere che si vuole realizzare una forma di coordinamento? Utilità non c'è, perché, comunque, a prescindere dall'articolo 16, checché ne dica il collega Mammi, tutte queste forze rimangono, con i limiti e con le precisazioni di ogni ordinamento, forze di polizia.

Perché, ad esempio, il Governo — che è silenzioso — o il collega Mammi non hanno inserito in questo cosiddetto disegno organico anche i vigili urbani? Non sono forse forze di polizia? Sono forze di polizia urbana, sono forze di polizia municipale! Quindi questa affermazione del relatore per la maggioranza e presidente della Commissione, così come quella del collega Felisetti, è assolutamente priva di senso, perché tutti questi corpi comunque, nei limiti delle loro competenze, rimarranno forze di polizia, senza che questa legge modifichi nulla.

E qui emerge con chiarezza il discorso sul sindacato che il collega Caruso ha fatto prima. Che cosa si vuole aggiungere attraverso questa inesistente giustificazione formale? Nulla cambierebbe, se non esistesse l'articolo 16 e nulla cambia, quanto alla definizione dell'articolo 16, nella qualificazione di questi corpi; quello che cambia è altro, è la forma di militarizzazione estesa di questi corpi, sono i compiti istituzionali loro attribuiti, è la previsione di ordinario utilizzo di questi corpi anche per l'ordine pubblico. Cose, queste, che, al di là di leggi piuttosto vecchiotte, non sono state più realizzate e di cui credo nessuno senta la necessità. Il tutto con le conseguenze che sono state denunciate (e le vediamo concretamente, ad esempio, nel Corpo forestale): uno spreco di denaro per armare questo Corpo, anziché per dotarlo di strumenti tecnici reali, molto più funzionali in ordine allo svolgimento dell'attività d'istituto.

A meno che il relatore per la maggioranza Mammi non voglia inserire in questo disegno organico di definizione di tutti i corpi di polizia esistenti, anche la polizia municipale...

ZOLLA. Non è un corpo nazionale!

CICCIOMESSERE. ...a meno che non si voglia, per un'utilità che non comprendo, fare questo tipo di operazione, sinceramente non riesco a capire perché in questa sede debba essere fatta tale operazione, se non per giustificare le conseguenze che ho denunciato. Ritengo, quindi, opportuno dichiarare il voto favorevole del gruppo radicale all'emendamento Milani 16. 6, che propone di sopprimere l'articolo 16 che, a nostro parere, non ha molto senso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Milani 16. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 16. 10.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che l'emendamento Franchi 16. 10 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franchi 16. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 343

Maggioranza 172

Voti favorevoli . . . 21

Voti contrari . . . 322

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ciccimessere 16. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Carmeno 16. 9.

CARUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. Intendo, unicamente, signor Presidente, dare un chiarimento, in risposta alle affermazioni del collega Felisetti, che ci usa il torto di farci dire cose

che non abbiamo mai detto. Non abbiamo, ad esempio, mai affermato che il Corpo forestale dello Stato non sia un corpo di polizia. Diciamo soltanto che esso è un Corpo di polizia speciale; ripeto, è un Corpo di polizia ma un Corpo di polizia speciale, nel senso che provvede alla polizia forestale. Per altro, essere Corpo di polizia non qualifica immediatamente il Corpo forestale come forza di polizia. E con questa legge che si attribuisce al Corpo in questione la qualificazione di forza di polizia, che è cosa diversa dall'essere un Corpo di polizia.

Forza di polizia significa che si viene utilizzati in servizio di ordine pubblico, innovando sulla legislazione vigente. Questo il significato del nostro emendamento. È in tal senso, onorevoli colleghi, che vi è una innovazione sostanziale sulla legislazione vigente.

Caro Felisetti, non contestiamo che il Corpo forestale dello Stato sia un corpo di polizia; contestiamo unicamente che possa essere ritenuto forza di polizia. Dunque, in quanto lo si ritenga forza di polizia si innova, presidente Mammi, sulle attribuzioni e sugli ordinamenti di questo personale. La legislazione vigente, infatti, consente l'utilizzazione del Corpo forestale dello Stato dopo le forze armate. La stessa legislazione vigente, con riferimento all'impiego delle forze armate, afferma che le stesse possano essere chiamate ad un servizio di ordine pubblico soltanto quando si siano utilizzate tutte le forze di polizia esistenti. Ecco, dunque, l'innovazione, che è innovazione sostanziale. Se la preoccupazione è quella di salvare il trattamento economico degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, noi abbiamo larghissima disponibilità al riguardo, nel senso che possiamo senz'altro dar vita ad una « leggina » o ad un emendamento in cui si dica che la indennità d'istituto viene attribuita al Corpo forestale dello Stato, in quanto polizia forestale. Senza bisogno di qualificare il Corpo forestale come forza di polizia. Questo è il senso del nostro emendamento e credo che con questi chiarimenti esso possa essere votato con grande tranquillità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, sull'emendamento Ferrari Marte 16. 11, identico all'emendamento Carmeno 16. 9, l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Noi riteniamo che la proposta contenuta nei due emendamenti che ora la Camera si accinge a votare abbia consentito di affrontare una discussione abbastanza ampia su un problema che ci preoccupa. Tale discussione ha messo in rilievo, a nostro avviso, taluni aspetti che noi intendevamo appunto evidenziare. È stato detto giustamente — anche da parte del collega Caruso — che il Corpo forestale è un corpo di polizia, sia pure speciale. Ora, abbiamo ritenuto di dover precisare in modo netto — ed il collega Felisetti lo ha puntualizzato — che, in relazione alla natura ed all'ordinamento di corpi quali la Guardia di finanza, il Corpo forestale ed il Corpo degli agenti di custodia, restano fermi gli ordinamenti vigenti, nel settore (rispettivamente) delle finanze, dell'agricoltura e della giustizia. Riteniamo però che si debba attuare una omogeneizzazione della disciplina che concerne i corpi di polizia. In questo senso c'è da rilevare che gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto svolgono funzioni di polizia senza godere delle indennità di cui godono invece gli appartenenti al Corpo forestale. D'altra parte, si deve anche rilevare che, per quanto riguarda il Corpo forestale, è aperto il problema della riorganizzazione, dopo che la legge n. 382 ha demandato alle regioni molti compiti in materia.

In conclusione, tenuto conto di tutto ciò, noi riteniamo che, sulla base degli impegni assunti in sede di discussione sulle linee generali, il nostro emendamento possa essere ritirato. Riteniamo peraltro di chiedere al Governo, con un ordine del giorno che ci accingiamo a presentare, un impegno preciso affinché si proceda rapidamente alla ristrutturazione del Corpo in questione ed alla definizione del regolamento ad esso relativo, attualmente carente, ai fini della soluzione concreta dei problemi che abbiamo prospettato.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Marte Ferrari.

MILANI. Faccio mio l'emendamento Ferrari Marte 16. 11 e chiedo lo scrutinio segreto per i restanti emendamenti all'articolo 16 ad eccezione degli emendamenti Ciccio Messere 16. 3 e del mio emendamento 16. 8.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Milani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, a scrutinio segreto, gli identici emendamenti Carmeno 16. 9 e Ferrari Marte 16. 11, fatto proprio dall'onorevole Milani sui quali hanno espresso parere contrario la Commissione e il Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	369
Astenuti	1
Maggioranza	185
Voti favorevoli . . .	172
Voti contrari	197

(La Camera respinge).

Pongo ora in votazione, mediante procedimento elettronico, l'emendamento Milani 16. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	239
Astenuti	126
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	34
Voti contrari	205

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rodotà 16. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Maggioranza	182
Voti favorevoli . . .	162
Voti contrari	200

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Accame Falco
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Anselmi Tina
 Armella Angelo
 Armellini Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe

 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Bartolini Mario Andrea

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedictier Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo

Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Contu Felice
Corà Renato
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert

Furia Giovanni
Fusaro Leonardo

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo

Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio

Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sugli emendamenti
16. 9 e 16. 11:*

Giuliano Mario

*Si sono astenuti sull'emendamento
16. 7:*

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni

Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bonetti Mattinoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Carandini Guido
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio

Da Prato Francesco
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Dulbecco Francesco

Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno

Francesca Angela
Furia Giovanni

Gatti Natalino
Giovagnoli Sposetti Angela
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Gualandi Enrico

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco Vittorio
Lodolini Francesca

Macis Francesco
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marraffini Alfredo
Matrone Luigi
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Pochetti Mario
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Rosolen Angela Maria

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio

Sanguineti Edoardo
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Vetere Ugo
Vignola Giuseppe
Violante Luciano

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Colombo Emilio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Lattanzio Vito
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Ravaglia Gianni
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Ciccimessere 16. 3 e Milani 16. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Ciccimessere 16. 1.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto e chiedo altresì a nome del gruppo radicale, che questo emendamento sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Ciccimessere. Ha facoltà di parlare.

CICCIOMESSERE. Voteremo a favore di questo emendamento che rappresenta l'ultimo tentativo non tanto di tener fuori da questa forzata militarizzazione la Guardia di finanza o il Corpo degli agenti di custodia, ma di tener fuori da questa inutile volontà di militarizzazione il Corpo forestale.

Nessuno, né il Governo, né i relatori hanno potuto, perché in effetti non possono, contestare le affermazioni che sono venute da più parti della sinistra sulla inutilità di questa forzatura nei confronti della legge. Quindi, perché non scrivere che le guardie municipali non possono essere utilizzate per fini di ordine pubblico? Evidentemente c'è una precisa volontà nei confronti di questo Corpo e questo atteggiamento non può che essere determinato da un interesse preciso non so bene di quale ministro o di quale corrente del partito di maggioranza che vuole trasformare questo Corpo pacifico, tecnico, che normalmente si occupa, e usa le armi, non per ammazzare la gente ma eventualmente per sparare contro gli animali ove questi diano fastidio, in un corpo militarizzato. Non so chi sia questo personaggio, questo ministro della Repubblica interessato a questo suo esercito personale perché come ha già ricordato il collega comunista vorrei sottolineare la difficoltà per questo corpo, che normalmente vive in montagna, nei boschi, di conservare le armi che gli vengono fornite.

ZOLLA. Non hai mai partecipato ai lavori del Comitato ristretto!

CICCIOMESSERE. A partire da queste considerazioni non vi è nessuna ragione

che giustifichi un atteggiamento di questo genere. Colleghi democristiani, assumiamoci chiaramente la responsabilità del voto che andiamo a dare in questo momento che — ripeto — non tocca né gli agenti di custodia, né la Guardia di finanza, ma solo il Corpo forestale. Evidentemente vi è l'interesse di qualcuno, non so come si chiami, a tenersi questa forza personale contro gli interessi, contro le necessità di economia, contro la stessa logica di questa legge che riguarda le forze di polizia.

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento riguarda gli agenti di custodia!

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il suo emendamento riguarda gli agenti di custodia!

CICCIOMESSERE. Nella impostazione che viene data a questa legge vorrei sapere cosa c'entra il Corpo forestale; se siamo tutti disposti a pagare questo prezzo, questo favore ad un nostro prestigioso collega, d'accordo, benissimo; ma questo non è molto dignitoso per questa Camera e pertanto invito tutti i colleghi a votare questo emendamento che riporta letteralmente il testo dell'ultimo comma presentato dal Governo semplicemente togliendo il riferimento al Corpo forestale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cicciomessere 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 371

Maggioranza 186

Voti favorevoli . . . 163

Voti contrari . . . 208

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Accame Falco
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedictor Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe

Carlà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Contu Felice
Corà Renato
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano

de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leonardo

Gatti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino

Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippe Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiano
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marzotto Caotorta Antonio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi

Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Picano Angelo
Piccinelli Enea

Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo

Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Colombo Emilio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Lattanzio Vito
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Ravaglia Gianni
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione

dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

17. 9.

BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI
GIORGIO, STERPA.

Poiché nessuno dei presentatori è presente si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*.
L'emendamento Bozzi 17. 9 è fatto proprio dalla Commissione, che lo ritiene sostitutivo dell'articolo 17 insieme con il seguente subemendamento della Commissione:

Dopo la parola: necessari, aggiungere:
determinati dal ministro dell'interno d'intesa con il ministro di grazia e giustizia (0. 17. 9. 1).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mammi.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle esclusive dipendenze dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.

17. 3.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRU-
CIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: sono svolte, aggiungere le seguenti: alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

17. 5.

RAFFAELLI EDMONDO, RICCI, CAR-
MENO, GUALANDI, CARUSO.

L'onorevole Edmondo Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI EDMONDO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: sono svolte, aggiungere le seguenti: alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

17. 7.

LABRIOLA, CASALINUOVO, FELISET-
TI, FERRARI MARTE, SACCONI,
SUSI, ACCAME, RAFFAELLI
MARIO, BASSANINI.

L'onorevole Labriola, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

FELISETTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, di concerto con l'autorità giudiziaria competente, provvede all'istituzione e alla organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria. Si osservano, in quanto compati-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

bili, le direttive impartite dal ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

17. 1.

RODOTÀ

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerlo.

RODOTÀ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede alla istituzione ed alla organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria e pone a disposizione i contingenti di tutte le forze di polizia necessari per la costituzione dei nuclei e delle sezioni di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria, in base alle direttive impartite dal ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

17. 8.

LABRIOLA, CASALINUOVO, FELISETTI, FERRARI MARTE, SACCONI, SUSI, ACCAME, RAFFAELLI MARIO, BASSANINI.

L'onorevole Labriola, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

FERRARI MARTE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'istituzione e alla organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria e pone a disposizione i contingenti di tutte le forze di polizia necessari per la costitu-

zione dei nuclei e delle sezioni di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria, anche in base alle direttive impartite dal ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

17. 6.

RAFFAELLI EDMONDO, RICCI, CARUSO, GUALANDI, CARMENO.

L'onorevole Edmondo Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI EDMONDO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: anche in base alle direttive impartite dal ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

17. 4.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: anche.

17. 2.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sulla decisione della Commissione di far proprio l'emendamento Bozzi 17. 9?

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0. 17. 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 17. 9, sostitutivo dell'articolo 17, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18.

MAMMI *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI *Relatore per la maggioranza*. A nome della Commissione, propongo di accantonare l'articolo 18 per esaminarlo al momento della discussione dell'articolo 68, in quanto, trattando il tema della dipendenza funzionale, sembra opportuno collocarlo successivamente, allorché parleremo dell'ordine gerarchico.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mammi.

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

« Presso il Ministero dell'interno è istituito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il comitato è presieduto dal ministro dell'interno ed è composto da un sottosegretario di Stato per l'interno, designa-

to dal ministro con funzioni di vice presidente; dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Il ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, delle Forze armate e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del comitato ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine della sicurezza pubblica per l'esercizio dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

19. 6.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, MACALUSO, GREGGI, LO PORTO, SOSPIRI, DEL DONNO, TRANTINO.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Questo emendamento riguarda l'articolo relativo al comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di un comitato presieduto dal ministro dell'interno e composto da un sottosegretario di Stato per l'interno, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale della Guardia di finanza. Dello stesso, evidentemente c'è la necessità perché con un comitato di vertici e con questa composizione, a nostro avviso per altro ancora incompleta, vi è l'opportunità di realizzare

un organo operativo, purché si accetti la modifica proposta dal nostro emendamento e non si tratti di una semplice etichetta.

Come è la sorte di tutti i comitati previsti in questa riforma (pensiamo al comitato nazionale della polizia, il quale, se andiamo ad un'analisi più precisa, ci accorgiamo che non ha né poteri né funzioni) anche questo comitato è soltanto una formula vuota, considerato che si limita ad essere « un organo ausiliario di consulenza del ministro dell'interno ». Se così è, il discorso del coordinamento non torna più, ma in questo comitato sono presenti i vertici delle varie forze di polizia e quindi può attuare la funzione del coordinamento; di qui la nostra proposta di modificare il testo eliminando quella espressione di organo ausiliario di consulenza.

Tra l'altro non si sa su cosa questo comitato debba pronunciarsi, visto che non esprime parere; magari esprimesse pareri obbligatori anche se non vincolanti, magari il ministro fosse costretto ad interpellare questo altissimo organo di consulenza !

In realtà è un pennacchio quello che andiamo a creare; se il ministro vuole interpellare il comitato, diversamente può non farlo. Oltre tutto esso non ha la possibilità di una propria iniziativa, né può porgere spontaneamente dei suggerimenti al ministro. Se deve essere così, non prendiamoci in giro e non creiamolo per niente ! Se, invece, vogliamo realizzarlo e lo riteniamo opportuno, conferiamogli dei poteri; di qui la funzione che noi proponiamo con il nostro emendamento: comitato « per l'esercizio dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica ». Siccome è presieduto dal ministro dell'interno, si fa salva la funzione di alta direzione di questo ministro inserendola, però, in una collegialità quanto mai opportuna, soprattutto dal punto di vista operativo.

L'emendamento 19.2 sul quale si soffermerà il suo primo firmatario, onorevole Greggi, invece propone di integrare la composizione di questo comitato, ove lo

consigli l'opportunità, con l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto — un vertice che esercita funzioni di polizia — e genericamente altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

Il ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, delle forze armate.

Il ministro dell'interno può invitare, di volta in volta, alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario.

19. 2.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Vorrei semplicemente sottolineare, signor Presidente, un aspetto di questo emendamento, il quale ha un carattere sostanzialmente formale, essenzialmente formale, nel senso che distingue la chiamata a partecipare alle riunioni del comitato in questione di altri organi dell'organizzazione statale, con la possibilità di invitare a partecipare alle riunioni del Comitato membri componenti dell'ordine giudiziario. Per un problema di rispetto costituzionale dei diversi poteri dello Stato, noi introduciamo un comma a parte per quanto riguarda i componenti dell'ordine giudiziario. Usiamo le espressioni « può invitare » e « di volta in volta » in modo che sia chiaro che la partecipazione dei magistrati è legata alle singole attività, ai singoli temi in discussione nel

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

comitato, e che non c'è una partecipazione organica di membri dell'ordine giudiziario a questa struttura che riguarda evidentemente il potere esecutivo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario.

19. 1.

RODOTÀ

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerlo.

RODOTÀ. Signor Presidente, l'emendamento relativo alla possibilità di estendere, attraverso un invito, la partecipazione alle riunioni del nuovo organo anche ai magistrati, ci è sembrato degno di particolare attenzione, preoccupata attenzione. Date le particolari caratteristiche dell'organo, noi riteniamo che la presenza tendenzialmente istituzionale di magistrati, collegata ad un potere istituzionale del ministro, possa appannare i rapporti corretti tra polizia e magistratura, anche se, certamente, non escludiamo che in riunioni informali e, in occasioni particolari, come è avvenuto, possano partecipare magistrati.

Aggiungerei che episodi recenti relativi a fuga di notizie relative a processi in corso, portano a pensare che la presenza in riunioni di questo tipo di magistrati impegnati in inchieste delicate può avere come effetto anche la ricusazione degli stessi.

Una ulteriore ragione di preoccupazione rispetto a quella relativa all'invito di magistrati su procedimenti in corso, è costituita dal fatto che vanno estendendosi nella nostra legislazione norme che accrescono una sorta di presa del Ministero dell'interno sulla magistratura, dopo il noto articolo 165-ter del codice di procedura penale.

Sarebbe corretto evitare queste progressive istituzionalizzazioni di rapporti distorti che possono portare a confusioni e a

rischi, mentre nulla esclude, ovviamente, che contatti, riunioni, occasioni di coordinamento non formali possano permanere.

Questa la ragione per la quale insistiamo per l'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario.

19. 3.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

GIANNI. Facciamo nostre le considerazioni dell'onorevole Rodotà.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario.

19. 4.

BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma, aggiungere le parole: d'intesa con il procuratore generale competente.

19. 7.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

MAMMI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, confesso che sono rimasto piuttosto sorpreso sia dalla presentazione degli emendamenti 19. 6 e

19. 2 proprio da parte dei colleghi Franchi e Greggi sia dalla — se mi è consentito, senza polemica — contraddittorietà esistente sostanzialmente tra i due emendamenti. Il parere su di essi è contrario in quanto con l'articolo 1 di questo testo che ci accingiamo ad approvare abbiamo ritenuto di affidare la delicata responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica al ministro dell'interno. Egli è responsabile verso il Parlamento e, senza retorica, verso il paese, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ora, affidare l'esercizio dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e di sicurezza pubblica a un comitato collegiale è una proposta che francamente mi sorprende sia contenuta in questo emendamento dei colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale, oltre tutto perché mi sembra contrastante — senza voler entrare nel merito delle loro opinioni — con un certo tipo di impostazione da loro costantemente difesa.

Comunque, il parere contrario è motivato dalla necessità di affidare — come dice l'articolo — la responsabilità dell'ordine pubblico al ministro dell'interno e quindi di dare al comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica le funzioni proprie di un organo ausiliario di consulenza, che in nulla deve incidere e in nulla deve diminuire l'alta responsabilità politica che compete al ministro dell'interno.

Devo aggiungere che scorgo una certa contraddittorietà nel fatto di attribuire questa alta direzione in materia di ordine e di sicurezza pubblica a questo comitato e di andare poi ad una composizione ancora più collegiale e incerta dello stesso, inserendo, i dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato. Non solo quindi concediamo l'alta direzione e quindi la responsabilità (perché a funzione corrisponde responsabilità) della sicurezza pubblica, ad un organo collegiale ma scegliamo anche un organo di composizione assai vasta. Queste le ragioni del parere contrario ai

due emendamenti Franchi 19. 6 e Greggi 19. 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti Rodotà 19. 1, Milani 19. 3 e Bozzi 19. 4, la Commissione ritiene che il potere da parte del ministro dell'interno, di invitare alle riunioni componenti dell'ordine giudiziario debba essere mantenuto. La Commissione ha modificato la formulazione del disegno di legge governativo: laddove era detto « può chiamare a partecipare », la Commissione ha preferito dire, per quanto riguarda i componenti dell'ordine giudiziario, « può invitare ». Se questa possibilità non fosse prevista dalla norma, vi potrebbero essere — nel caso che, come suggeriva l'onorevole Rodotà, queste partecipazioni fossero informali — delle obiezioni all'interno dello stesso comitato per presenze non previste dalla legge. Riteniamo che, trattandosi di un organo ausiliario avente funzioni di consulenza, in alcuni casi — si pensi ad esempio alla lotta contro la mafia, la criminalità organizzata, la criminalità politica — sia più che opportuna anche la presenza di componenti dell'ordine giudiziario. La Commissione è d'accordo con l'emendamento del Governo laddove è detto che il ministro può invitare « d'intesa con il procuratore generale competente ».

In sostanza, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti tranne che all'emendamento 19. 7 del Governo, che è accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza su questi emendamenti ?

FRANCHI, Relatore di minoranza. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rodotà 19. 1, Milani 19. 3 e Bozzi 19. 4, però non nascondo che, rileggendo la formulazione anche del nostro emendamento 19. 2, devo manifestare perplessità circa la sua opportunità. Quindi, pur riconoscendo che anche il nostro emendamento reca più o meno la stessa formula degli altri, penso che se il ministro vuole invitare di volta in volta i componenti dell'ordine giudiziario possa farlo anche

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

se non è scritto nella legge. È un'autocritica che faccio, perché il nostro emendamento ha una formulazione simile a quella degli altri. Forse in questo momento sarei più favorevole alla sua reiezione.

Per il resto, dico che mi sembra coerente la nostra posizione, perché l'onorevole Mammi dimentica che il comitato in questione è presieduto dal ministro.

Mi sembra fuor di luogo istituire un comitato privo di funzioni: per questo ritengo che il comitato sia qualificato a svolgere, sotto la direzione del ministro, le funzioni di coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, il suo parere sull'emendamento Greggi 19. 2, è favorevole limitatamente al primo comma ?

FRANCHI, Relatore di minoranza. Sì: riconosco di avere perplessità sul secondo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono contrario agli emendamenti Franchi 19. 6, Greggi 19. 2, Rodotà 19. 1, Milani 19. 3 e Bozzi 19. 4, e raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 19. 7 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che da parte del gruppo del MSI-destra nazionale è stata chiesta la votazione segreta sull'emendamento Franchi 19. 6. Onorevole Pazzaglia mantiene la sua richiesta?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Franchi 19. 6, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari . . .	313

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Accame Falco
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellini Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Baldassari Roberto
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Baracetti Arnaldo
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedictor Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Cappelli Lorenzo

Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casini Carlo
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citterio Ezio
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Darida Clelio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe

Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Matarrese Antonio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perrone Antonino
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Colombo Emilio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Lattanzio Vito
Magnani Noya Maria

Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 19. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Mi pare, a questo punto, che vi sia stato un equivoco su questo emendamento, che era molto semplice e che voleva introdurre soltanto la locuzione avverbiale « di volta in volta ». Comunque, viste le diverse interpretazioni date, considerato che il Governo con un suo emendamento risponde, sia pure in misura non altrettanto chiara, all'esigenza che intendevamo sottolineare, per non creare altre confusioni, ritiro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo pertanto in votazione gli identici emendamenti Rodotà 19. 1, Milani 19. 4, non accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 19. 7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 20 nel testo della Commissione:

« Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'or-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

dinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Spetta al Comitato esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 20.

20. 3. FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, MACALUSO, GREGGI, LO PORTO, SOSPIRI, DEL DONNO, TRANTINO.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Questo emendamento aveva un senso in presenza di un comitato con funzioni decisionali; poiché il comitato è divenuto con gli emendamenti prima approvati un organo meramente consultivo, ritengo opportuno l'esame dell'articolo 20 e non la sua soppressione; pertanto ritiro questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera a), dopo la parola: provvedimenti, aggiungere la seguente: amministrativi.

20. 2. BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA.

L'onorevole Bozzi, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il parere del comitato è obbligatorio nelle materie indicate dalle lettere b), c), d) ed e) del comma precedente.

20. 1.

FIORI GIOVANNINO, BRICCOLA, LUCCHESI, PICANO, CONTU.

L'onorevole Giovannino Fiori ha facoltà di svolgerlo.

FIORI GIOVANNINO. Intervengo brevemente per far comprendere alla Camera le motivazioni che hanno indotto me ed i miei colleghi a presentare l'emendamento.

Sono senz'altro d'accordo che il problema del coordinamento è stato risolto definendo la soluzione migliore, cioè affidando la competenza all'alta responsabilità politica del ministro. Se si fosse scelta l'altra strada del segretariato generale o del dipartimento, cioè di organi sopraindicati alle tre forze di polizia, sicuramente avremmo proceduto per la via della burocratizzazione totale. Però, penso che, pur affidando al ministro questa competenza, sia necessario affiancare al ministro un comitato per la sicurezza pubblica, che non sia semplicemente un organismo di consulenza cui si possa far ricorso quando piaccia al ministro, ma tale da realizzare al suo interno un equilibrio tra i vertici delle tre principali forze di polizia (carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza), che consenta un approfondimento dei problemi, che consenta un'armonizzazione di compiti e di metodi operativi, che consenta anche di poter coordinare piani e programmi di settore avendo di mira certi obiettivi di interesse generale.

In altri termini, si tratta di una proposta volta a riconoscere a queste forze, anche in ragione di una loro autonomia consolidata nel corso di cento anni, una possibilità di elaborazione e di proposta, cioè la possibilità di presentare al ministro soluzioni ben coordinate, che possano costituire anche una base di efficienza e di operatività a tutti i livelli, anche ai livelli periferici. Ho sentito esprimere preoccupazioni, ad esempio, per il funzionamento dei comitati provinciali della sicurezza pubblica. Alla luce di un'esperienza trentennale di vita amministrativa, posso dire che i conflitti e le remore in sede esecutiva nascono quando i programmi sono mal concepiti e mal coordinati. Quindi, il fatto di consentire un coordinamento di programmi, anche sul piano tecnico, a livello centrale, è una condizione indubbia di operatività. Del resto, mi pare che questo concetto della collegialità delle analisi e delle decisioni sia uno dei punti fondamentali anche del pregevole « rapporto Giannini », il quale mi pare abbia individuato come uno dei punti di crisi, come una delle cause fondamentali di crisi dell'amministrazione pubblica in generale la mancata istituzionalizzazione di forme di concertazione, di forme di collegialità ai vertici, tra organi periferici e organi centrali dello Stato, e addirittura tra Stato e regione.

Per questo insieme di considerazioni, insisto sul mio emendamento 20. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Fiori Giovannino 20. 1 ?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei far notare ai presentatori dell'emendamento Fiori Giovannino 20. 1 che il parere del comitato è già obbligatorio, non soltanto nelle materie indicate nelle lettere b), c), d) ed e), ma anche in tutte le materie indicate nelle altre lettere. Infatti, la premessa è che « spetta al comitato esprimersi ». Quindi, proporre che il parere del comitato sia obbligatorio — vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su

questo punto — nelle materie indicate in quelle lettere mi pare che possa ingenerare una certa confusione. Quando si dice che al comitato spetta esprimersi, si dice che il parere non è vincolante, ma certamente è obbligatorio. Pertanto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 20. 1, che giudico superfluo; altrimenti, la Commissione esprime parere contrario.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per esprimere il mio parere sull'emendamento Fiori Giovannino 20. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Il problema era già emerso in Commissione. Continuo a non essere d'accordo e a ritenere equivoca la formula « spetta al comitato esprimersi », anche perché tale formula non può comportare un'obbligatorietà così chiara come se si affermasse che il parere del comitato è obbligatorio. Quindi, ritenendo equivoca la formula e considerando non sufficiente una dichiarazione, sia pur autorevole, del relatore per la maggioranza, esprimo parere favorevole sull'emendamento Fiori Giovannino 20. 1, il cui contenuto ritengo che sia chiarissimo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza, le chiedo se una precisazione nel senso di sostituire, al secondo capoverso, le parole « Spetta al comitato esprimersi » con le parole « Il comitato deve esprimersi » sia sufficiente a dirimere la diversità di opinioni circa la superfluità o meno dell'emendamento Fiori Giovannino 20. 1.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Accetto questa soluzione proposta dalla Presidenza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Mammi. Onorevole Giovannino Fiori, insiste per la votazione del suo emendamento 20. 1 ?

FIORI GIOVANNINO. Non insisto, signor Presidente.

ZOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLLA. L'emendamento Fiori Giovannino 20. 1 si riferisce soltanto ad alcuni punti previsti all'articolo 20. Io ritengo, invece, che il comitato debba esprimersi in ordine a tutti i punti previsti nello stesso articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 20 con la modifica accettata dall'onorevole relatore per la maggioranza.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 20:

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20-bis:

Il ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

20. 01.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di illustrarlo.

CICCIOMESSERE. Lo ritiriamo, signor Presidente riservandoci di trasfonderne il contenuto in altro emendamento, da discutere in sede di esame delle norme transitorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21, che è del seguente tenore:

« Presso la prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato componenti dell'ordine giudiziario nonché i responsabili di altri settori dell'Amministrazione dello Stato.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sopprimere la parola: eversiva.

21. 6.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, MACALUSO, GREGGI, LO PORTO, SOSPIRI, DEL DONNO, TRANTINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di impedimento del prefetto, il Comitato è presieduto dal questore.

21. 3.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

L'onorevole Franchi ha facoltà di illustrarli.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

FRANCHI. Signor Presidente, noi riteniamo che dire: « violenza eversiva » sia una formula riduttiva. Chiediamo perciò la soppressione della parola « eversiva », perché nel concetto di violenza è compresa anche quella non eversiva. L'emendamento 21. 3 si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: Il prefetto può, aggiungere le seguenti: di volta in volta.

21. 2.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

L'onorevole Greggi ha facoltà di illustrarlo.

GREGGI. Ci troviamo in un caso analogo a quello che si era posto sul piano generale nazionale. Qui abbiamo soltanto tre emendamenti soppressivi del quarto comma, che tendono cioè a sopprimere la possibilità di invitare un magistrato a queste riunioni, mentre non mi pare ci sia un emendamento sostitutivo della Commissione e del Governo. Poiché mi sembra opportuno che membri dell'ordine giudiziario possano, di volta in volta e non in forma istituzionale, partecipare a queste riunioni, manterrei questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

21. 1.

RODOTÀ

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerlo.

RODOTÀ. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

21. 4.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Gianni ha facoltà di svolgerlo.

GIANNI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

21. 5.

BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati a questo articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza su questi emendamenti ?

FRANCHI, *Relatore di minoranza.* Sono favorevole a tutti gli emendamenti all'articolo 21.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 21.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Franchi 21. 6, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Pongo in votazione l'emendamento Greggi 21. 2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Rodotà 21. 1, Milani 21. 4 e Bozzi 21. 5, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Franchi 21. 3.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. In questo caso si tratta di una esigenza funzionale che favorisce la funzionalità del Comitato e di un riconoscimento formale che per una volta daremmo ai questori di fronte ai prefetti. Pertanto voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Franchi 21. 3, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22, che è del seguente tenore:

« Il ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto, d'intesa con i ministri interessati, sale operative comuni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

(Sale operative comuni).

Il ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, istituisce, con proprio provvedimento, presso le questure, sale operative comuni delle forze di polizia.

22. 1.

CICCIOMESSERE E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Cicciomessere ha facoltà di svolgerlo.

CICCIOMESSERE. Se non vogliamo che questa riforma risulti una burla per quanto riguarda il coordinamento, credo che almeno l'unificazione delle sale operative sia un fatto doveroso. La polemica condotta in tutti questi anni dai movimenti che si sono occupati del problema delle forze di polizia, anche quello degli stessi lavoratori di polizia, si è incentrata molto spesso — anche con dichiarazioni favorevoli dei partiti che ora sostengono l'attuale testo — su questo fatto incredibile della duplicazione delle sale operative. Si tratta di una duplicazione che non ha alcun senso per realizzare una effettiva efficienza operativa delle forze di polizia.

Mi sembra ovvio che, se non si vogliono — come non si è voluto — unificare le forze di polizia, si debbano unificare i punti centrali, organizzativi, quelli che costituiscono il cervello di questa macchina che si vuole mettere in piedi. Altrimenti, il coordinamento del quale si parla in questa legge (ma difficilmente si riesce a capire in che cosa esso consista) non esisterà affatto, e soprattutto non si realizzerà nel momento operativo, nel momento più importante dell'azione delle forze di polizia. È evidente che il nostro gruppo voterà a favore degli emendamenti Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3 e Milani 22. 2, anche se ritiene che essi siano limitativi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

della effettiva volontà di coordinamento operativo espressa nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

(Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia).

Il ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia.

Sale operative comuni sono istituite nelle grandi città e, in caso di particolare necessità, anche altrove, con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con i ministri interessati.

22. 3.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CARUSO, RAFFAELLI EDMONDO, CARMENO, CONTI, GUALANDI.

L'onorevole Ciai Trivelli Anna Maria ha facoltà di svolgerlo.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in sede di discussione e approvazione del decreto relativo al coordinamento direttivo ed operativo tra le forze di polizia, il nostro gruppo presentò un emendamento aggiuntivo riguardante, in particolare, i collegamenti fra le sale operative delle diverse forze di polizia e l'istituzione di sale operative comuni nei casi di particolare necessità. Come si ricorderà, l'emendamento fu accolto ed inserito quindi organicamente nel testo della legge. Ci rendevamo conto che si trattava di affermare una trasformazione importante, un'indicazione che doveva consentire l'avvio di un processo di coordinamento indispensabile, relativo cioè all'efficienza, alla tempestività, attraverso l'unità degli sforzi operativi delle diverse forze di polizia.

Un processo, quindi, che mettesse fine al dualismo, alla ripetitività e alle inammissibili concorrenze che sono ancora co-

sì clamorosamente presenti nell'azione delle varie forze di polizia. E le sale operative separate, onorevoli colleghi, senza dubbio rappresentano un elemento non secondario di questa discussione.

Con quell'emendamento intendevamo anche procedere all'eliminazione degli sprechi e delle dispersioni di strumenti, di mezzi e di energie di cui pure le varie forze di polizia dispongono, poiché una lotta così drammaticamente impegnativa contro il terrorismo e la criminalità non consente più tali sprechi.

Non ci risulta, onorevole sottosegretario, che quella norma e quella indicazione abbiano trovato la benché minima attuazione. Per quali motivi? Per quali responsabilità? E non è a dire che meno urgenti ed indispensabili siano divenuti i problemi della unificazione operativa, del potenziamento e dell'uso razionale dei mezzi e delle forze che sono disponibili, anche al fine di utilizzare rapidamente, in modo qualificato, i finanziamenti di oltre 600 miliardi, che a questo scopo sono stati recentemente stanziati.

Non v'è dubbio che questo delle sale operative rimanga, soprattutto nelle grandi aree urbane, uno dei punti più importanti per una lotta a fondo, anche preventiva, contro il terrorismo e la criminalità. Una lotta che non può essere e non sarà di breve momento; è scontato e dimostrato, ormai, che non può essere esclusivamente fondata su *blitz* clamorosi, certo importanti ma parziali, comunque non sufficienti a prevenire e a sconfiggere i gravi fenomeni di terrorismo e di violenza.

I fatti luttuosi, gravissimi, di segno diverso, verificatisi in zone diverse del paese proprio in questi giorni, che evidenziano la persistenza e la virulenza dei due più gravi fenomeni, il terrorismo e la mafia, stanno a dimostrare che è tempo di rendere concrete ed operanti energiche e limpide misure di intervento troppo a lungo rinviate. Occorre quindi uscire dalle affermazioni teoriche. Le norme non possono rimanere sulla carta; se dimostrano debolezze in fase attuativa, esse vanno modificate e cambiate. Ma la verità, a nostro

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

avviso, è che non si è stati in grado di superare con la massima fermezza tutto quello che in questo campo ancora resiste alle trasformazioni necessarie, che ritarda e che tende a conservare.

È tempo quindi, onorevoli colleghi, di comprendere che la posta in gioco è assai più grande, impegnativa e gravida di conseguenze per la collettività, rispetto ai particolarismi e alla angusta difesa del piccolo primato e del momentaneo prestigio, che ancora sono presenti in questa o quella forza di polizia. È per questi motivi che il nostro emendamento, confortato, del resto, dal parere unanime espresso dalla Commissione giustizia, istituisce di fatto le sale operative comuni, nelle grandi città e dovunque si renda necessario, con decreto del ministro per l'interno, d'intesa con i ministri interessati, differenziandosi quindi dal testo del disegno di legge del Governo e da quello della Commissione, nel senso che più precisa e tassativa diviene l'indicazione della legge per poter procedere a quei compiti di collegamento e di unificazione che non sono più rinviabili (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:
(Collegamenti e sale operative comuni
tra le forze di polizia).*

Il ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia.

Sale operative comuni sono istituite nelle grandi città e, in caso di necessità, anche altrove, con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con i ministri interessati.

22. 2.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

CAFIERO. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché riteniamo che nella sostanza esso sia assorbito dall'emendamento Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Tra le parole: proprio decreto e le parole: con i ministri, sostituire le parole: d'intesa, con le parole: di concerto.

22. 4.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarlo ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti all'articolo 22.

MAMMI, Relatore per la maggioranza. I due emendamenti — due, oltre quello della Commissione e dopo il ritiro dell'emendamento Milani 22. 2 — all'articolo 22 presentano una identica proposta con formule diverse. Vorrei far rilevare che la materia cui gli stessi si riferiscono non era presente nel testo del Governo e che la Commissione, con un proprio articolo aggiuntivo, ha ritenuto di inserirla nello stesso. Rilevo, altresì, che si tratta di materia più amministrativa che legislativa. Dunque, dovremmo procedere su questo terreno con estrema delicatezza e cautela, perché stiamo uscendo dal piano legislativo. Stiamo dicendo al Governo quello che deve fare nelle sue responsabilità amministrative: se debba costituire una sola sala operativa, se debba costituirne più d'una, se debba unificare le sale operative esistenti.

Non vi è dubbio che esista la necessità, storicamente accertata, di unificazione degli sforzi, di unificazione dei mezzi. Ma è altrettanto indubbio che, in questa materia, legiferare una volta per tutte possa costituire un'imprudenza, perché vi possono essere mezzi tecnici che, in effetti, vanno ad unificare le sale stesse; così come vi possono essere ragioni per tenere separate sale operative, ragioni legate a questioni di sicurezza.

Dunque, legiferando una volta per tutte, entriamo in una materia che dovrebbe essere affidata alla discrezione del Governo, nell'amministrare la politica della sicurezza e dell'ordine pubblico. È per questa ragione che la Commissione ha ritenuto

to di fermarsi alla indicazione data al ministro dell'interno perché, nell'esercizio delle sue attribuzioni, emani provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Il Parlamento glielo ha indicato già da un anno !

MAMMI, Relatore per la maggioranza. Se glielo ha indicato, è bene che il Governo lo faccia. Per quanto mi riguarda, sto distinguendo tra quella che è una norma di legge che vale per l'oggi, per la tecnologia del domani, per l'organizzazione del domani e per le esigenze di sicurezza future.

La Commissione ha altresì ritenuto di dover dire che il ministro dell'interno può istituire, ed istituisce, con proprio decreto, in casi di particolare necessità (ed è il Governo a stabilirlo), sale operative comuni. Gli emendamenti Cicciomessere 22. 1 e Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3 propongono rispettivamente l'istituzione presso tutte le questure di sale operative comuni delle forze di polizia, ovvero l'istituzione di dette sale operative comuni solo nelle grandi città. In relazione a quest'ultimo emendamento, al quale si sono associati anche i presentatori dell'emendamento Milani 22. 2, ritirando il proprio, c'è da dire che lascia un certo margine di discrezionalità al ministro dell'interno, in quanto non definisce con precisione il concetto di grande città.

La Commissione pertanto, a maggioranza, esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti e raccomanda alla Camera l'approvazione dell'emendamento 22. 4.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza intende esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

FRANCHI, Relatore di minoranza. Penso che il parere della Commissione, che l'onorevole Mammi ha dichiarato essere stato adottato a maggioranza, possa considerarsi adottato all'unanimità, poiché sono anch'io del medesimo avviso. Deside-

ro aggiungere soltanto che l'istituzione obbligatoria di sale operative comuni nelle grandi città provocherebbe, proprio in un momento come questo, in cui occorre il massimo di efficienza da parte di tutte le forze di polizia, un grande caos, in quanto condurrebbe allo smantellamento di strutture consolidate all'interno delle varie forze di polizia. Non mi nascondo che in realtà questo articolo 22 è superfluo, poiché al ministro spettano già, secondo quanto è stato deciso in precedenza, compiti di coordinamento, e non occorre quindi precisare con un articolo di legge che esso impartisce le direttive ed emana i provvedimenti per stabilire i collegamenti tra le sale operative. Addirittura inopportuno sarebbe istituire per legge sale operative comuni. Voteremo comunque a favore dell'emendamento della Commissione 22. 4 e dell'articolo 22 proprio perché essi, a differenza degli emendamenti presentati, rimettono alla discrezione del ministro una materia che, tra l'altro, ha, come è stato detto, natura amministrativa e che quindi non può essere sottratta al ministro.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo ritiene che l'esigenza qui prospettata dai colleghi sia largamente recepita nel nuovo testo formulato dalla Commissione, rispetto a quanto era previsto nel testo che la Commissione stessa aveva licenziato, a conclusione dell'esame in sede referente. La nuova formulazione soddisfa largamente le necessità emerse sul piano del coordinamento. Per queste ragioni il Governo si dichiara contrario agli emendamenti Cicciomessere 22. 1 e Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3, mentre accetta l'emendamento 22. 4 della Commissione.

PRESIDENTE. Voglio ora chiedere ai presentatori degli emendamenti Cicciomessere 22. 1 e Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3 se li mantengano. Lo faccio perché l'onorevole relatore per la maggioranza, nell'esprimere il suo parere — al quale per

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

altro si è associato il relatore di minoranza — ha posto in rilievo due considerazioni: la prima è che si tratta di emendamenti che entrano in una sfera amministrativa, anziché restare sul piano legislativo; la seconda è che il tema in esame ha natura tecnica, al punto che una formulazione legislativa troppo vincolante rischierebbe di bloccare certe situazioni e di creare taluni ostacoli. Sulla base di queste argomentazioni, il relatore per la maggioranza (al cui parere si è poi associato — ripeto — il relatore di minoranza), ha in sostanza invitato i presentatori degli emendamenti a ritirarli. Sento pertanto il dovere, poiché ciò coinvolge una questione di tecnica legislativa, di rivolgere ai colleghi una domanda in tal senso.

Onorevole Ciccimessere, le chiedo dunque se intenda ritirare il suo emendamento.

CICCIOMESSERE. No, signor Presidente. Debbo aggiungere...

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ciccimessere, non ha motivo di aggiungere altro. Onorevole Ciai Trivelli?

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Mantengo il mio emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo radicale è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti Ciccimessere 22. 1 e Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciccimessere 22. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari . . .	306

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ciai Trivelli Anna Maria 22. 3, non accettato dalla totalità della Commissione né dal Governo.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.* No, signor Presidente, non è accettato dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Hanno parlato contro due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza, evidentemente c'è un terzo relatore non rappresentato; è una ipotesi nuova, per cui il relatore di maggioranza rappresenta una maggioranza dove non vi è una minoranza!

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli . . .	142
Voti contrari . . .	185

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Accame Falco
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Amalfitano Domenico

Amarante Giuseppe

Amici Cesare

Andreoli Giuseppe

Andreoni Giovanni

Anselmi Tina

Armato Baldassare

Armella Angelo

Armellin Lino

Arnaud Gian Aldo

Artese Vitale

Astone Giuseppe

Baldassari Roberto

Baldassi Vincenzo

Balestracci Nello

Bambi Moreno

Baracetti Arnaldo

Barbarossa Voza Maria Immacolata

Bartolini Mario Andrea

Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio

Belussi Ernesta

Bemporad Alberto

Benedicter Enrico

Berlinguer Giovanni

Bernardi Antonio

Bernardi Guido

Bernardini Vinicio

Bertani Fogli Eletta

Bettini Giovanni

Bianco Gerardo

Binelli Gian Carlo

Bisagno Tommaso

Bocchi Fausto

Bodrato Guido

Boffardi Ines

Boggio Luigi

Bonalumi Gilberto

Bonetti Mattinzoli Piera

Borgoglio Felice

Bortolani Franco

Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe

Bottarelli Pier Giorgio

Branciforti Rosanna

Briccola Italo

Brini Federico

Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietro

Bruni Francesco

Brusca Antonino

Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro

Cacciari Massimo

Cafiero Luca

Calaminici Armando

Calonaci Vasco

Campagnoli Mario

Cappelli Lorenzo

Carandini Guido

Caravita Giovanni

Carelli Rodolfo

Carenini Egidio

Carlioni Andreucci Maria Teresa

Carlotto Natale Giuseppe

Carmeno Pietro

Carrà Giuseppe

Caruso Antonio

Casalino Giorgio

Casati Francesco

Castoldi Giuseppe

Catalano Mario

Cavigliasso Paola

Cecchi Alberto

Cerioni Gianni

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chiovini Cecilia

Chirico Carlo

Ciai Trivelli Anna Maria

Ciannamea Leonardo

Cicchitto Fabrizio

Cicciomessere Roberto

Cocco Maria

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Crucianelli Famiano
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fiori Giovannino
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Forte Francesco
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leonardo

Gaiti Giovanni
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

La Rocca Salvatore
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marzotto Caotorta Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Rende Pietro
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola

Sanguineti Edoardo
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Serri Rino
Servadei Stefano
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Colombo Emilio
De Carolis Massimo
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Garocchio Alberto
Lattanzio Vito
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Orione Franco Luigi
Ravaglia Gianni
Russo Vincenzo
Spinelli Altiero

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 22. 4 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

« Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, di una scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i corsi siano indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari direttivi e dirigenti nonché degli ufficiali delle forze di polizia per una adeguata e comune preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

b) individuazione dei criteri e delle modalità di ammissione alla scuola;

c) previsione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi e di nomina dei docenti;

d) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola;

e) previsione che la frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisca titolo per l'avanzamento in carriera ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

(Scuola di perfezionamento per le forze di polizia).

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del Ministero dell'interno si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

23. 3.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIA ELETTA MARTINI

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento della Commissione 23. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 23, tiene presente sia una precisa raccomandazione della Commissione affari costituzionali, sia alcuni emendamenti che, in relazione anche a quel parere, erano stati presentati. La Commissione affari costituzionali ha raccomandato che fosse eliminata la parola « superiore », per evitare che si conferisse a questo istituto di istruzione una configurazione che rischiasse di farlo entrare nell'ordinamento universitario; aveva inoltre raccomandato di precisare, direttamente con norme legislative ordinarie e non con norme di delega, quanto risultava potesse essere precisato nell'articolo 23 e in ultima istanza di indicare criteri più precisi.

L'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 23, presentato dalla Commissione risponde appunto a queste esigenze: istituisce la scuola di perfezionamento per le forze di polizia; stabilisce gli scopi e le finalità di questa scuola; conferma che la frequenza ed il superamento dei corsi costituisce avanzamento di carriera; rinvia ad un regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica — e quindi non più ad un decreto delegato —, i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, della nomina dei docenti e dello svolgimento dei corsi.

Ritengo pertanto che con tale emendamento sostitutivo dell'articolo 23 non solo si siano soddisfatte le esigenze rappresen-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

tate dai due emendamenti dei colleghi Rodotà e Bozzi, ma si sia tenuto pienamente conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza intende esprimere il parere su questo emendamento della Commissione, sostitutivo dell'articolo 23?

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Accetto questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 23. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 23. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 23, accettato dal Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo 23-bis:

(Istituzione della Polizia di Stato).

Ai compiti operativi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in materia di ordine e di sicurezza pubblica provvede, nell'ambito dell'Amministrazione stessa, la polizia di Stato.

La polizia di Stato ha caratteristiche di organismo civile, armato, ad ordinamento speciale.

23. 01.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CAFIERO. Questo articolo aggiuntivo vorrebbe venire incontro ad una esigenza, che ci pare importante almeno per due or-

dini di motivi. Da un lato si tratta di non creare una situazione che potrebbe parere quasi punitiva per gli appartenenti alla polizia di Stato, che in qualche modo risultano appartenenti ad una specie di organismo fantasma; dall'altro, vi è una questione di chiarezza di rapporti istituzionali, di cui abbiamo parlato in precedenza, e sulla quale vi sarà modo di tornare nel corso di questa discussione.

Allora, la scelta consiste nel non dare una definitiva fisionomia istituzionale alla polizia di Stato, ma semplicemente di sciogliere questo organismo nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Si tratta di una scelta che ci trova radicalmente in disaccordo, e della quale mi pare che appaiano evidenti soltanto le conseguenze negative, senza nessun possibile vantaggio che faccia in qualche modo da contrappeso.

Non credo, infatti, che in questo modo si possa dare impulso al conseguimento di nessuno degli obiettivi fondamentali della riforma; mentre mi pare assolutamente certo che si crea una situazione di incertezza, tale da poter generare all'interno della polizia momenti di delusione e di scetticismo nei confronti della riforma e tale da sminuire all'esterno anche la immagine della stessa polizia. E non crediamo che si possa obiettare che, in fondo, nella legge si indicano quali ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza vengono denominati ruoli della polizia.

Mi pare chiaro che si tratta di una risposta inadeguata all'ordine dei problemi cui si è accennato. Il nostro articolo aggiuntivo mira a sanare tale lacuna, fornendo una definizione della polizia e del suo ruolo particolare sulla falsariga di quanto è stato già positivamente elaborato da questo Parlamento nel 1977.

Per concludere, voglio ricordare che nel provvedimento in esame esiste una incongruenza formale, dal momento che l'amministrazione della polizia viene definita, ma non se ne indicano i compiti se non nel modo generico dell'articolo 2.

Al contrario, ai compiti della polizia di Stato è dedicato l'intero articolo 2, ma non vi è traccia nel testo di una rispo-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

sta a questo quesito: che cos'è questa polizia di Stato, che all'articolo 28 mantiene persino le bandiere e le decorazioni del disciolto Corpo della pubblica sicurezza?

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

MAMMI, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario. Vorrei far notare al collega Cafiero, che ha illustrato questo articolo aggiuntivo, che in effetti, nel testo in discussione, per amministrazione di pubblica sicurezza s'intende un insieme di persone, di organi e di mezzi, mentre per polizia di Stato s'intende un insieme di persone distinte in ruoli e qualifiche. Ora, la formulazione dell'articolo aggiuntivo 23. 01 non ci sembra conforme agli articoli precedenti, nonché al modo in cui il provvedimento stesso imposta questo problema; tra l'altro, ci sembra che possa dar luogo a qualche confusione, riferendosi questo secondo comma alle caratteristiche di *status* civile, armato, ad ordinamento speciale. Queste le ragioni del parere contrario.

FRANCHI. Chiedo di parlare per esprimere il mio parere sull'articolo aggiuntivo Milani 23. 01.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, Relatore di minoranza. Il parere del relatore di minoranza è nettamente contrario, signor Presidente, perché in un momento come questo limitare alla sola polizia di Stato i compiti operativi in materia di ordine e sicurezza pubblica mi sembra veramente inopportuno. Non dico altro.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Milani ed altri 23. 01,

non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

« Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma, entrano a far parte dei ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 37.

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 37, assumono la denominazione di ruoli della polizia di Stato.

Il trattamento economico verrà differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolate dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della polizia di Stato.

Al personale appartenente ai ruoli della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

24. 1.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

Al primo comma, sopprimere le parole: e il Corpo di polizia femminile.

24. 2.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Preciso rapidamente la portata di questi due emendamenti al primo comma dell'articolo 24. La loro approvazione non significherebbe certo rivoluzionare il provvedimento in esame; però, sul termine « Corpo di polizia » e sulla sostanza del Corpo della polizia femminile è necessario fare qualche considerazione.

Domenica scorsa ho vissuto un'esperienza estremamente interessante assistendo, come invitato, al congresso internazionale del sindacato autonomo di polizia, durante il quale ho ascoltato molti interventi di uomini della polizia italiana e di cinque o sei delegazioni straniere. Dal dibattito è emerso un fatto molto importante e significativo, cioè il senso di questi uomini di appartenere ad un Corpo, ad una struttura unitaria, con una sua fisionomia e con i suoi compiti specifici.

Parlare, quindi, di Corpo di polizia non significa riprendere il discorso della militarizzazione. Come ha dimostrato il voto sull'emendamento Milani poco fa, si può parlare di polizia di Stato come di un organismo civile, armato, ad ordinamento speciale. È importante però, a nostro giudizio — e non so se vi potremo riparare in questa sede —, che la polizia continui ad essere identificata come Corpo di polizia.

Domani avremo la polizia di Stato accanto all'Arma dei carabinieri, che manterrà la coscienza di sé come corpo, accanto a quello della guardia di finanza, che manterrà altrettanto questa coscienza; la polizia e i poliziotti, invece, sui quali incomberanno compiti assai importanti, saranno delle persone raggruppate per ruoli e qualifiche in un'amministrazione civile. È sufficiente leggere i commi successivi dell'articolo 24 per rendersi conto che, in definitiva, la polizia si riduce ai ruoli della polizia di Stato.

A noi, invece, sembra importante — ma intendiamo ritirare il nostro emendamento 24. 1 — mantenere il nome di Corpo di polizia. Corpo di pubblica sicurezza; questo, secondo noi, significa mantenere vivo nei partecipanti a questa struttura la coscienza di sé come Corpo, con sue tradizioni, sue caratteristiche, una sua sensibilità. Ciò potrà concorrere domani, noi crediamo, ad accrescere il senso morale, la psicologia, l'orgoglio degli uomini della polizia.

L'emendamento 24. 2, invece, per quanto riguarda il Corpo di polizia femminile, ha un valore sostanziale, e noi insisteremo su di esso. Ho riletto alcuni degli *Atti parlamentari* del 1959, quando fu istituito il Corpo di polizia femminile. Ho letto che si parlò in quella occasione di « una grande conquista civile », e soprattutto di un affinamento e di un potenziamento della polizia italiana. Si disse: le donne hanno particolari sensibilità, le donne possono rendersi preziose in alcuni servizi, in alcuni settori. Ora, francamente, quando varando una riforma noi dovremmo potenziare i servizi di polizia, in un tempo nel quale noi, in questa riforma della polizia in particolare e in tutta la riforma degli altri settori dello Stato, parliamo di maggiore professionalità, a noi sembra veramente strano, sembra veramente un peccato, sembra veramente un danno per la polizia e per l'Italia la distruzione del Corpo di polizia femminile, sembra un danno sciogliere questo Corpo, disperdere queste competenze e queste sensibilità, che invece hanno fortemente e meritevolmente operato in tutti questi anni.

Quindi, noi insisteremo per la votazione del nostro emendamento 24. 2, che forse avrà soltanto il valore di un riconoscimento al Corpo di polizia femminile, dal momento che forse non si riuscirà ad ottenere un riconoscimento da parte del Parlamento circa la conservazione di questo Corpo. Riteniamo che sarebbe estremamente utile, ripeto, per la polizia stessa, e per tutto il paese, per l'Italia, conservare il Corpo di polizia femminile. Riteniamo che questo Corpo meriti il riconoscimento

dello Stato e degli italiani per il lavoro svolto in questi anni, riteniamo che in tempi in cui si parla di sviluppare la professionalità la cosa più logica sarebbe la conservazione, addirittura la creazione e non la soppressione. Con queste nostre parole intendiamo rendere una testimonianza di gratitudine, di apprezzamento e di stima nei confronti delle tante donne che hanno operato nel Corpo di polizia femminile, ripeto, ottenendo risultati estremamente significativi e preziosi in alcuni specifici settori di attività.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, quelli del personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi contabili e patrimoniali, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia, di cui all'articolo 37, assumono la denominazione di ruoli della polizia di Stato.

24. 3.

BELLUSCIO.

Poiché l'onorevole Belluscio non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia, *con le seguenti:* nonché il personale con mansioni dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

24. 4.

FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, SERVELLO, ZANFAGNA, GREGGI, MACALUSO, LO PORTO, SOSPIRI.

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Ci sembra generica la formula « personale che esplica attività di carattere professionale ». Il nostro emendamento 24. 4 precisa: « personale con mansioni dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali ». Spero che la Commissione esprima parere favorevole su questo emendamento, il quale si giustifica con il fatto che la formulazione dell'articolo 24 si presta ad interpretazioni non univoche.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

24. 5.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24 ?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.* Il parere della Commissione è contrario a tutti gli emendamenti presentati a questo articolo, pur non disconoscendo che alcuni di questi tendono ad apportare modificazioni formali, che non ci sembrano però essenziali.

FRANCHI, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare per esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 24.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, *Relatore di minoranza.* La nostra impostazione circa l'ordinamento del personale dell'amministrazione è totalmente diversa, tanto è vero che i nostri

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

emendamenti in materia sono stati respinti. Esprimo parere favorevole sullo emendamento Belluscio 24. 3 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 24.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 24. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Belluscio non è presente, s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento 24. 3.

FRANCHI. Faccio mio questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franchi.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Belluscio 24. 3, fatto proprio dall'onorevole Franchi, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Franchi 24. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« La polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni

democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la parola: democratiche.

25. 2.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

Sostituire la parola: garantisce, con la seguente: tutela.

25. 3.

GREGGI, FRANCHI, MACALUSO.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Vorrei spiegare la ragione dell'emendamento 25. 2, che spero non abbia scandalizzato nessuno dei colleghi. Al primo comma dell'articolo 25 si afferma che la polizia di Stato « esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione ». In tutta la discussione su questa riforma della polizia e anche, in Commissione affari costituzionali, sul nuovo ordinamento dei servitori dello Stato, degli uffici pubblici, io ho ormai costantemente alla mente come punto di riferimento essenziale e doveroso, dal quale si dovrebbe sempre partire legiferando in queste materie, il primo comma dell'articolo 98 della Costituzione, che dice — lo ricordo a me stesso e ai colleghi —: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione ». A noi pare quindi che sarebbe più solenne, in questo articolo 25, dire che la polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni e dei cittadini sollecitazione la collaborazione, senza specificare, sia pure con

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

un aggettivo giusto, ovvio, pienamente costituzionale, come « democratiche » le istituzioni. Questo per la preoccupazione — che mi pare dovrebbe essere costante in tutti noi — di alimentare nelle forze di polizia e in ogni pubblico impiego la coscienza di essere al servizio esclusivo della nazione, di essere al servizio della legge, delle istituzioni, della Costituzione quale risulta scritta.

Io sono pienamente per il dibattito politico: è in sede politica che si scontrano le opinioni e si è più o meno democratici, più o meno costituzionali, più o meno a favore di questa Costituzione. Ma quando si tratta di chi opera al servizio dello Stato come pubblico impiegato noi dovremmo, mi sembra nell'interesse dello Stato, della collettività nazionale, alimentare in essi la coscienza di essere al servizio esclusivo della nazione, cioè al servizio esclusivo della legge e della Costituzione, che è la legge fondamentale del nostro Stato. Ho voluto così precisare il carattere di questo emendamento. Qualche collega mi ha fatto osservare che forse non è il caso di metterlo in votazione e non mi interessa. Però volevo fare questo richiamo, che mi pare dovrebbe dominare costantemente i nostri lavori quando trattiamo di riforme che toccano i corpi dello Stato, l'amministrazione dello Stato, i funzionari dello Stato, le forze armate, i magistrati e così via.

L'emendamento 25. 3 è un fatto puramente formale. Alla quarta riga dell'articolo è scritto che la polizia di Stato « garantisce » l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini. Ricordando una osservazione fatta anche dal collega Bozzi in Commissione affari costituzionali, suggerirei di sostituire il termine « garantisce » con il termine « tutela »: la garanzia è data dalla magistratura, mentre per la polizia è specifica l'azione di tutela. È quindi un emendamento che, pur formale, ha un significato e che, pur non modificando il valore dell'articolo, rappresenta in modo più preciso la funzione della polizia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini.

25. 1.

RODOTÀ

Poiché l'onorevole Rodotà non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, *con le seguenti:* tutela l'esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini.

25. 4.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: garantisce, *con la seguente:* tutela.

25. 5.

BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati ?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.* Parere contrario agli emendamenti Greggi 25. 2 e Rodotà 25. 1.

Favorevole è, invece, il parere sugli emendamenti Milani 25. 4, Greggi 25. 3 e Bozzi 25. 5, che tendono a sostituire la parola: « tutela » all'altra: « garantisce ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza intende esprimere il parere su questi emendamenti?

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Sono contrario all'emendamento Rodotà 25. 1 e favorevole agli altri. Mi limito a sottolineare che dal testo è stata eliminata l'espressione, che figurava nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: « e tutela i loro beni ». Questa eliminazione a mio parere non è opportuna: l'espressione doveva rimanere; se la Commissione ritiene di ripristinarla, potremmo fare ancora in tempo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento Greggi 25. 2 e all'emendamento Rodotà 25. 1. Accetto per le motivazioni espresse dal relatore per la maggioranza, gli identici emendamenti Milani 25. 4, Greggi 25. 3 e Bozzi 25. 5.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 25. 2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo?

GREGGI. No, signor Presidente; penso di essere stato chiaro nell'esposizione dell'emendamento, per cui non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Rodotà non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 25. 1.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Milani 25. 4, Greggi 25. 3 e Bozzi 25. 5, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente articolo 25-bis:

(Trasferimenti di competenze).

Tutte le funzioni in materia di polizia amministrativa, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per l'esercizio di attività condizionata ad attestazioni di nullaosta o al rilascio di licenze sono trasferite ai comuni e attribuite alla competenza del sindaco, ad eccezione delle disposizioni che riguardano gli stranieri, gli esplosivi e le materie incendiarie. Restano immutate le competenze attribuite all'autorità di polizia dalla vigente disciplina sui gas tossici. Sono devolute al sindaco altresì le competenze, previste dal sopracitato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da altre leggi, in materia di cerimonie religiose, di portieri e custodi, di mestieri girovaghi, di ammalati mentali e mendicanti.

Le competenze del ministro degli affari esteri in materia di rilascio, rinnovo o restituzione di passaporti già delegate ai questori ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate per delega dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Rimane comunque al questore la competenza per i provvedimenti di ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Sono devolute al questore le competenze del prefetto in materia di stranieri previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di esecuzione.

25. 01.

CICCIOMESSERE E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Ciccimessere, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. Molto brevemente, per dire che con il nostro articolo aggiuntivo intendiamo trasferire alle autorità municipali una serie di attività amministrative attualmente gestite dalla polizia, in particolare per il rilascio di nullaosta, licenze, passaporti, eccetera. Risparmio ai colleghi la lettura di questo lungo articolo aggiuntivo, che precisa quali sono le competenze da attribuire ai comuni invece che lasciarle alla polizia.

Ebbene, la richiesta e la concessione di licenze, la richiesta di passaporti, sono due aspetti della vita civile, di ogni giorno... (*Numerosi deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fate silenzio, in modo che si possano udire le parole dell'onorevole Melega!

MELEGA. Dico queste cose, perché il senso politico dell'orientamento del gruppo radicale in materia era quello di togliere alla polizia un sovraccarico di lavoro, che può essere svolto molto proficuamente dall'attività delegata delle autorità amministrative locali e, in particolare, dei sindaci e dei comuni, proprio in materia di concessione di licenze e di rinnovo dei passaporti.

Sono sicuro che molti di voi non hanno provato a chiedere il rinnovo del passaporto. Vi posso dare la mia testimonianza recentissima, perché, rinunciando al privilegio del passaporto di servizio, ho chiesto il rinnovo del passaporto attraverso i canali normali, senza dire che ero un deputato. Mi ci sono voluti più di due mesi e mezzo ed ho affrontato difficoltà noiosissime, perdendo molto tempo in questura e in tribunale, e finalmente sono riuscito ad ottenerlo. Se io avessi saltato tutti questi passaggi ed avessi chiesto il passaporto di servizio, come potrebbe fare ognuno di noi, l'avrei ottenuto in ventiquattr'ore. Ma il cittadino normale, che avesse fatto come me, si sarebbe trovato di fronte a questa serie, molto spesso pretestuosa e assurdamente burocratica, di difficoltà che si frappone alla tutela di un diritto del cittadino.

Ecco perché, anche per queste ragioni, noi richiediamo e riteniamo che sia utile togliere alla polizia il peso dell'esercizio di queste attività, che non hanno niente a che fare con l'ordine pubblico — e che, per quanto possono avere a che fare con l'ordine pubblico, rimangono affidate alla polizia — ed affidare invece alle normali autorità amministrative queste pratiche, che oggi immobilizzano negli uffici migliaia e migliaia di agenti, di poliziotti, che possono invece essere utilizzati molto più proficuamente negli innumerevoli compiti di tutela dell'ordine pubblico attribuiti al Corpo di polizia.

So, quindi, che questa mia esortazione e questo nostro articolo aggiuntivo potranno non essere condivisi dall'Assemblea, ma penso che fosse utile recare anche questa voce, non giuridica, ma di esperienze di un cittadino che tenta normalmente di ottenere cose cui ha diritto e al quale riesce difficile ottenerle, quando queste cose, per una serie di ragioni storiche e burocratiche, sono affidate al Corpo di polizia, che dovrebbe svolgere ben altri compiti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. La materia che il gruppo radicale con il suo articolo aggiuntivo sottopone alla nostra attenzione è degnissima di considerazione e, peraltro, ha già ricevuto, nel corso dell'esame di altri provvedimenti, risposte del tipo di quelle auspiccate dai colleghi radicali. Ad esempio, il decreto n. 616 ha trasferito agli enti locali una serie di competenze, anche inerenti alle licenze ed alle autorizzazioni al commercio, che in precedenza erano proprie dell'autorità di pubblica sicurezza.

Debbo, però, dire che non mi pare che in occasione di questa riforma si possano affrontare in un articolo aggiuntivo all'articolo 25 tutte queste questioni ed ottenere tutti questi trasferimenti. Vi sono problemi da esaminare con attenzione, anche per quanto riguarda il rinnovo, la restituzione e il rilascio dei passaporti. Cre-

do che questo articolo aggiuntivo possa costituire oggetto di un ordine del giorno che impegni il Governo e lo stesso Parlamento a muoversi in questa direzione. Mi sembrerebbe un po' incauto affrontare una materia così delicata in una sede alquanto impropria e forse con fretta, rischiando di determinare conseguenze sulla vita dei singoli cittadini che abbiano bisogno delle autorizzazioni e delle concessioni prima richiamate.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di esprimere il mio parere sull'articolo aggiuntivo Ciciomessere 25. 01.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Sono nettamente contrario a questo articolo aggiuntivo. Penso che basterebbe ricordare in quali condizioni lavorano i comuni ed i sindaci. Si dice sempre che i comuni scoppiano per le funzioni che hanno, ed ora vogliamo aggiungerne altre. Comunque, non è questo il solo motivo per cui sono contrario all'articolo aggiuntivo in questione. Sono contrario perché costituisce maggiore garanzia l'attribuzione di queste funzioni a chi già oggi le esercita.

PRESIDENTE. Il Governo?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le pertinenti valutazioni del relatore per la maggioranza, ed esprime parere contrario a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciciomessere 25. 01. non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi, in sede legislativa, la III Commissione

(Affari esteri) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari » (1323); con l'assorbimento della proposta di legge: MASSARI ed altri: « Assunzione con contratto a tempo indeterminato dei contrattisti degli uffici elettorali istituiti presso i consolati italiani dei paesi comunitari, assunti ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (867), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

« Aumento del contributo annuo a favore dell'ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles » (approvato dalla III Commissione del Senato) (1709);

« Erogazione a favore del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-1976 » (approvato dal Senato) (1710);

« Rinnovo del contributo italiano al fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per il quadriennio 1979-1982 » (approvato dal Senato) (1711).

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 4 luglio 1980, alle 9.

1. — Dichiarazione di urgenza di proposte di legge (ex articolo 69 del regolamento).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — Interrogazioni.

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza (895);

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (109);

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'Istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (145);

BELLUSCIO ed altri: Riforma della pubblica sicurezza (148);

MAMMÌ ed altri: Istituzione del corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica (157);

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (343);

DI GIULIO ed altri: Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (559);

MILANI ed altri: Riforma della polizia (590);

BIONDI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo *status* ed ai diritti dei suoi appartenenti (729);

BOFFARDI INES: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (795);

— *Relatori:* Mammi, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle inter-*

rogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore:* Mastella.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*Approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore:* Casini;

(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni per provvedimenti urgenti per le società inquadrte nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore:* Sinesio;

(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore:* Citterio.

8. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— *Relatore:* Zolla.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

PAGINA BIANCA

A L L E G A T O

PAGINA BIANCA

DICHIARAZIONE DI VOTO DELL'ONOREVOLE BETTINI SUL COMPLESSO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1556

BETTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento che ci accingiamo a votare giunge in quest'aula con un ritardo di cui è responsabile il Governo, ritardo che contrasta con la gravità e l'acuirsi del problema della casa e del territorio nel nostro paese.

Non è ovviamente il caso di entrare, nel corso di questa dichiarazione di voto, nel merito della sentenza n. 5 della Corte costituzionale, se non per ricordare che noi non ne condividiamo il contenuto. Questo nella sua superficialità rischia di rafforzare la rendita fondiaria, respingendo le esigenze sociali. E non è certo la vitalità della rendita fondiaria a salvaguardare quei principi di uguaglianza a cui la Corte si richiamava. Si generano, caso mai, ben più macroscopiche disparità di quelle che la sentenza vorrebbe sanare.

Qualche elemento di ambiguità è certo ravvisabile nella legge n. 10, ma non come fatto secondario rispetto ad una struttura della legge, che è valida e che è da consolidare ulteriormente. Oggi nel nostro paese la disparità grande, socialmente più rilevante, cui anzitutto occorre porre rimedio, è tra chi ha trovato soluzione al problema della casa e chi la casa deve ancora trovarla, tra chi vive in condizioni di abitabilità, di servizi, di attrezzature residenziali accettabili e civili e chi non è in queste condizioni.

Queste sono le vere contraddizioni che vanno risolte e che impegnano a fronteggiare ogni tentativo tendente — in un clima di ripiegamento della volontà riformatrice del Governo — a trasformare la sentenza della Corte costituzionale in un ca-

vallo di Troia volto ad espugnare, ad incrinare, l'avanzato insieme di leggi sulla casa e sull'urbanistica approvate nella scorsa legislatura.

Certo, in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento abbiamo ascoltato affermazioni del Governo volte ad un impegno di difesa dei fondamentali contenuti delle leggi sulla casa e sul territorio. Ma non del tutto corrispondenti a questa volontà sono le attenzioni che esponenti del Governo rivolgono contemporaneamente a quelle forze che vivono parassitariamente nella rendita fondiaria, che tendeva a falsificare le vere cause della gravità della situazione e ad attribuire al quadro legislativo vigente la responsabilità dell'inasprirsi del problema della casa e del disordine urbanistico.

Sono posizioni che tendono a far passare la ricetta illusoria del libero mercato, proponendo al Governo l'abdicazione nei confronti del controllo dei suoli, dell'edilizia pubblica sovvenzionata o convenzionata.

Oggi se la questione delle aree degli espropri e degli indennizzi è così spinosa, è anche perché in decenni di malgoverno urbanistico delle città non si è praticata per tempo quella politica lungimirante di acquisizione di aree, di urbanizzazione preventiva che, lungi dall'essere una forzosa collettivizzazione, è stata il perno dell'intervento pubblico in avanzati paesi della Europa occidentale. E non a caso in quei paesi l'edilizia pubblica non è al nostro vergognoso livello del 3-4 per cento.

È comunque giusto tamponare il vuoto normativo prodottosi, rimasto tale per

troppi mesi, e che rischia — se protratto — di bloccare ulteriormente la produzione edilizia.

Abbiamo operato nella messa a punto del provvedimento perché fosse introdotto il criterio del « conguaglio » contro i tentativi di porre le mani avanti con il criterio dell'« acconto », come prefigurazione univoca di uno stravolgente aumento dell'indennizzo. È invece essenziale che la misura dell'indennità non aumenti in modo rilevante.

È stata da noi condivisa l'opportunità di illustrare il provvedimento che oggi votiamo per il ritocco, l'aggiustamento di alcuni meccanismi legislativi, che riguardano: facilitazioni attuative degli articoli 35 e 51 della legge n. 865 che contribuiscono a promuovere l'operatività dell'edilizia convenzionata nei piani di zona e in aree individuate con l'articolo 51, privilegiando queste scelte rispetto alle aree private; snellimento nella corresponsione degli indennizzi per gli espropri, in particolare per quelli di minore entità, nei quali le lungaggini e le tortuosità ricadono maggiormente sui piccoli proprietari; la proroga di alcune scadenze della legge n. 25, in particolare per l'acquisto di abitazioni da parte dei comuni, secondo le esigenze espresse dagli amministratori delle grandi città; l'aggiustamento del termine entro il quale ultimare le costruzioni ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 10, nell'ottica di facilitare coloro che (come gli emigranti, i coltivatori ed altri) sono impegnati nella costruzione non certo speculativa della propria casa e che negli ultimi tre anni

hanno trovato difficoltà spesso indipendenti dalla loro volontà, come ad esempio lo aumento dei costi.

Riteniamo che le misure che vengono affiancate alle norme provvisorie sull'indennità di espropriazione vadano nella direzione di facilitare una serie di operatori e di cittadini che, nell'edilizia convenzionata o nella costruzione non speculativa della propria casa, agiscono correttamente, al di fuori di una logica speculativa.

Certo, sarebbe profondamente carente limitarci oggi a proroghe o ad aggiustamenti, nel piccolo cabotaggio congiunturale: sarebbe molto pericoloso! Si tratta di giungere al più presto a quei provvedimenti per i quali il gruppo comunista ha specifiche proposte: rifinanziamento, accelerazione del piano decennale, aumento dell'edilizia pubblica, risparmio-casa, riforma degli IACP, soluzione dei problemi dell'abusivismo, diversa politica fiscale per la casa, riorganizzazione fiscale, perfezionamento della legge n. 10 e individuazione — in tempi immediatamente successivi a queste norme provvisorie — di una soluzione al problema dell'acquisizione delle aree fabbricabili, senza premiare la rendita fondiaria e calpestare i fondamentali bisogni della collettività, dove il dato più vero della disparità è la condizione drammatica dei ceti meno abbienti di fronte al problema della casa, in un quadro di disordine urbanistico e di saccheggio del territorio.

Con la posizione riassunta in questa breve dichiarazione di voto, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

*INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate*

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ROCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere se sia stato informato che sul *Bollettino Ufficiale* della regione Campania del 16 giugno 1980, n. 34, è stata pubblicata la legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, con la quale in virtù dell'articolo 26 della stessa legge « sono delegate alle province le funzioni amministrative, nella materia edilizia residenziale pubblica, relativa agli IACP ».

Dato il peso politico che la decisione comporta e gli impegni che a suo tempo avevano assunto le regioni in sede di CER, di non procedere all'applicazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 fino alla emanazione della legge di ristrutturazione degli IACP, a tale proposito si chiede se il Commissario del Governo — che ha apposto il visto alla legge — abbia informato il Governo sulla portata del provvedimento legislativo approvato dalla regione e se il Governo ne abbia dato il consenso.

Si chiede inoltre — anche a seguito di quanto avvenuto nella regione Campania — se il Governo non intenda prendere quelle già annunciate ed attese iniziative legislative volte a dare al settore della edilizia sovvenzionata un quadro organico ed omogeneo in tutto il paese nel rispetto degli ambiti stabiliti per le autonomie locali. (5-01180)

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se sia informato della effettiva situazione gestionale dell'esercizio ferroviario dato in concessione alla società SEPSA

(ferrovia « Cumana » e « Circumflegrea ») e se non abbia da muovere alcuna censura al riguardo;

se, tra l'altro, sia infatti informato delle condizioni di estrema pericolosità nelle quali trovasi l'esercizio stesso, stanti i varchi aperti nella peraltro già insufficiente ed inadeguata recinzione delle linee soggette quindi a continui attraversamenti, peraltro comprensibili, se non giustificati, per la carenza di funzionalità e di frequenza degli attraversamenti stessi, della insufficienza, anche igienico-sanitaria, delle strutture per il pubblico, della fatiscenza dell'armamento nonostante i 60 miliardi di cui le linee hanno beneficiato e che ignorasi come siano stati spesi stanti le dette insufficienze, della scarsa sorveglianza ai passaggi a livello e della mancata loro eliminazione, ecc.;

se non ritenga, atteso quanto sopra e solo emblematicamente indicato, di disporre un urgente sopralluogo di ispettori del Ministero all'esercizio ferroviario concesso alla società SEPSA, accompagnato anche da rilevazioni di tipo giuridico-amministrativo che spieghino come mai il consiglio di amministrazione sia da anni ed anni scaduto e non sia stato rinnovato (in ciò ravvisandosi da parte dell'interrogante una grave responsabilità ministeriale) e vengano elargite decine e decine di migliaia di ore di lavoro straordinario mensile mentre — nella tristemente nota, gravissima situazione occupazionale napoletana — dovrebbero aprirsi gli organici a nuove assunzioni, certamente con minore stress psico-fisico dei dipendenti, stante anche la loro delicata attività in vista della sicurezza propria e dei viaggiatori;

se, infine, essendoci una strettissima interrelazione tra le ipotesi di sinistrosità (purtroppo ripetutamente verificatesi) e le condizioni di sfascio delle linee e dell'esercizio tecnico-amministrativo, non si ritenga di verificare puntualmente — presentando alla X Commissione della Camera adeguata e completa relazione — ogni aspetto della gestione, delle condizioni di esercizio e dello stato del materiale rotabile, dell'armamento, delle strutture aziendali, della situazione contabile ed amministrativa. ai

fini di ogni opportuna, conseguente iniziativa a tutela della legge e della utenza.

(5-01181)

PARLATO E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se ritengano di assumere iniziative, prima della totale estinzione, in difesa della sopravvivenza degli ultimi esemplari di grifone sardo, le cui limitatissime colonie sono minacciate dalla «umanizzazione» del territorio, dalla rarefazione della pastorizia e dai lenti ritmi di riproduzione;

se siano informati, infatti, che a parte la lodevole istituzione, a cura del WWF, di taluni «carnai», il grifone sardo è in via di estinzione, nonostante sia uno dei più innocui rapaci e la sua specie, avendo antichissime origini, meriti ogni intervento di salvaguardia.

(5-01182)

PANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — atteso che sono state rese, da fonte autorevole, pubbliche dichiarazioni circa l'imminente attivazione di un nuovo collegamento tra il continente e la Sardegna con aliscafi — quale consistenza abbiano tali dichiarazioni ed in modo particolare se esse siano state precedute da studi effettivamente svolti e quando e da chi siano stati svolti tali studi;

per sapere inoltre se siano stati predisposti programmi concreti in ordine agli ipotizzati nuovi collegamenti marittimi e quale società di navigazione, pubblica o privata, abbia in programma tali collegamenti, per quali linee e con quali modalità di svolgimento e, nella eventuale esistenza di tale ipotesi, quali affidamenti e indicazioni siano state date dal Ministero ai gestori di tali linee;

per sapere se siano stati compiuti concretamente studi in ordine a collegamenti tra la Sardegna e la penisola con mezzi veloci diversi dagli aliscafi. (5-01183)

SICOLO, MASIELLO, DI CORATO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, GRADUATA E BRINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative si intendano prendere di fronte all'aggravarsi della crisi delle Acciaierie ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari) che da oltre un mese hanno bloccato tutte le attività produttive dell'impresa per una grave crisi di carattere finanziario e con conseguente minaccia per mille posti di lavoro nella provincia di Bari.

Le Acciaierie ferriere pugliesi di Giovinazzo, malgrado l'accentuarsi della crisi, manifestano ancora oggi la loro validità come impresa, coprendo importanti quote di mercato nazionale ed internazionale, possedendo una manodopera altamente qualificata e specializzata capace di produrre una gamma di prodotti che, pur dovendosi diversificare, è ancora oggi valida.

All'insorgere della crisi i lavoratori delle AFP hanno avanzato, già due anni fa, precise ed articolate proposte:

1) soluzione della crisi finanziaria dell'azienda con l'immissione di nuovo capitale sociale da parte dell'impresa, o l'entrata di nuovi soci, e tramite la costituzione di un consorzio di banche creditrici così come previsto dalla legge n. 787;

2) predisposizione di un piano di ristrutturazione degli impianti e delle tecnologie, come previsto dalla legge n. 675 e dal piano di settore della siderurgia;

3) messa a disposizione a favore dell'impresa di un miliardo di lire tramite il congelamento dei salari e sottoscrizione di obbligazioni nel tentativo di evitare l'immediato blocco delle produzioni.

Ciò malgrado, e pur tenendo conto che l'azione dei lavoratori ha già prodotto risultati positivi sul piano della produttività nell'anno 1979, la responsabilità ed incapacità dell'imprenditore, il quale si è dimostrato incapace di gestire coerentemente il piano di ristrutturazione aziendale, e inoltre la stessa responsabilità degli istituti di credito quali la Cassa di risparmio di Puglia, il Banco di Napoli,

la Banca dell'agricoltura e la Banca cattolica di Molfetta, che hanno rifiutato di costituirsi in consorzio così come previsto dalla legge n. 787, hanno impedito il risanamento finanziario e la conseguente uscita dalla crisi di questa azienda.

Di fronte a tale situazione, si chiede pertanto al Ministro se non intenda intervenire con urgenza al fine di scongiurare la paralisi produttiva e avviare tutte le procedure necessarie allo scopo di portare avanti il piano di ristrutturazione dell'azienda consolidando i livelli occupazionali e facendo uscire l'azienda da una crisi finanziaria e produttiva che dura da diversi anni. (5-01184)

CRESCO E LIOTTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione in cui versano i gestori MACH del Veneto costretti dalla strozzatura dei rifornimenti ENI a ricorrere ad approvvigionarsi presso grossisti locali a condizioni spesso di vero e proprio strozzinaggio.

Il caso è gravissimo, soprattutto per il fatto che i grossisti sono alimentati dall'AGIP e dalle IP, aziende ENI.

Questa scorretta distribuzione è funzionale ad una politica speculativa pagata a caro prezzo dai benzinai.

Gli interroganti chiedono quali iniziative il Ministro intenda assumere per stroncare questa vergognosa situazione e per garantire una corretta alimentazione ai distributori MACH interessati. (5-01185)

CODRIGNANI GIANCARLA, CHIOVINI CECILIA E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) quale sia il consuntivo dettagliato delle spese sostenute per lo svolgimento della conferenza dei paesi industrializzati di Venezia;

2) se l'incremento del 10 per cento previsto per spese supplementari sia stato interamente utilizzato e a quale scopo. (5-01186)

GRASSUCCI, CORVISIERI, DE GREGORIO E FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le iniziative che intende adottare per affrontare il problema delle strutture scolastiche superiori a Ponza e per consentire ai giovani di quell'isola di accedere a tutti i livelli di istruzione.

In particolare gli interroganti ricorrendo il parere favorevole espresso dai membri del Consiglio scolastico provinciale di Latina, chiedono di sapere se il Ministro non ritenga urgente intervenire per garantire intanto con il prossimo anno scolastico l'istituzione a Ponza di un biennio di ragioneria come sezione staccata dell'istituto « Filangeri » di Formia. (5-01187)

GRASSUCCI, AMICI E GATTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i provvedimenti che hanno adottato e che intendono adottare allo scopo di consentire una tempestiva, ordinata e piena campagna di trasformazione del pomodoro nell'area pontina evitando i ritardi intollerabili, il caos e le perdite dello scorso anno.

In particolare gli interroganti, ricordando come la azienda Cirio di Sezze abbia eliminato in questi mesi le strutture per la lavorazione del pelato con ciò stesso diminuendo ben oltre il 22 per cento i quantitativi da lavorare;

come tale operazione comporti una diminuzione di occupati, pur se stagionali, e ciò nonostante la concessione da parte della Casmez per il solo stabilimento di Sezze, di un contributo di 1 miliardo e 200 milioni;

come da parte delle aziende di trasformazione si stia cercando di scaricare sui produttori tutto il costo del trasporto del pomodoro;

chiedono se i Ministri intendono porre in essere un intervento immediato per assicurare la lavorazione di tutto il pomodoro, per assicurare la regolarità del pagamento del prodotto ai contadini, per respingere le manovre delle aziende volte a non pagare il trasporto, per trasformare

a ciclo continuo il processo di lavorazione della azienda Cirio di Sezze come più volte richiesto dai comuni dei Lepini, dalle organizzazioni professionali e anche dai sindacati confederali. (5-01188)

DE COSMO, LAFORGIA E PISICCHIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere —

premesso che lo stato di grave crisi finanziaria dell'azienda « Acciaierie ferriere pugliesi » di Giovinazzo (Bari) sta precipitando ulteriormente, pregiudicando seriamente l'occupazione per mille lavoratori, nonostante la validità produttiva della azienda dimostrata da commesse nazionali ed internazionali in atto nonché dalla manodopera altamente qualificata;

considerato che gli istituti bancari creditori si muovono con il fine della stretta tutela dei propri interessi finanziari che sono anche collegati ad una prospettiva di risanamento e salvaguardia dell'occupazione;

valutato che la Federazione lavoratori metalmeccanici ha individuato nella applicazione della legge n. 95 relativa alla « amministrazione straordinaria » l'unico strumento in grado di garantire chiarezza imprenditoriale e possibilità di risanamento;

considerato che sinora il Governo, investito della questione da diversi gruppi parlamentari oltre che dalle organizzazioni sindacali, ha tenuto un atteggiamento insensibile e comunque non coerente con il suo impegno centrale di salvaguardare le aziende in crisi nel Mezzogiorno, specie quelle produttive come nel caso dell'AFP di Giovinazzo —

quali valutazioni il Ministro esprima nel merito della situazione dell'azienda in questione, particolarmente per quanto attiene all'attivazione della legge n. 95, e quali concrete ed urgenti iniziative intenda comunque assumere al fine di evitare che la situazione si degradi irreversibilmente verso la liquidazione di fatto dell'azienda con gravissimo pregiudizio al settore produttivo ad essa collegato ed all'economia meridionale. (5-01189)

DE SIMONE, SICOLO, DE CARO, CARMENO, GRADUATA, CASALINO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, DI CORATO, ANGELINI E MASIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della gravissima crisi, da tempo esistente in Puglia, del mercato vinicolo, crisi che tiene in uno stato di viva preoccupazione i produttori singoli o associati, perché, a pochi mesi dalla vendemmia dell'annata agraria 1980, vedono ancora invenduta gran parte di tutta la produzione di vino da tavola del 1979;

quali immediate iniziative intendono prendere per alleggerire il mercato vinicolo e venire incontro così alle legittime attese dei produttori singoli e associati;

data l'imminenza della prossima vendemmia quando e come il Ministero dell'agricoltura intenda dare attuazione ai punti indicati nella risoluzione dell'XI Commissione della Camera approvata all'unanimità il 14 febbraio 1980. (5-01190)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premessa l'inaccettabile lunghezza dei tempi intercorrenti tra il momento di messa in cassa integrazione e della presentazione delle richieste da parte delle aziende e la definitiva approvazione da parte degli organi ministeriali delle relative liquidazioni delle spettanze —:

1) i tempi medi delle strutture delle pratiche a livello provinciale e regionale del lavoro;

2) i tempi mediamente impiegati dagli appositi uffici del Ministero del lavoro;

3) quali sono le ragioni che impediscono al CIPI di svolgere riunioni a brevi intervalli provocando gravi ritardi nella definizione delle pratiche di cassa integrazione;

4) se ritenga di adottare adeguate misure amministrative, organizzative (con dotazione di strumenti e di personale) e politiche tese ad assicurare una maggiore

celerità sulla istruzione e definizione delle pratiche di cassa integrazione a tutti i livelli.

L'interrogante chiede infine di conoscere:

a) quante pratiche di cassa integrazione sono state istruite nel corso dell'anno 1979 (1° gennaio 1979-31 dicembre 1979);

b) quante sono state definite e con quale esito;

c) quante sono state esaminate nei primi sei mesi del 1980 (1° gennaio 1980-30 giugno 1980);

d) quante richieste di cassa integrazione sono a tutt'oggi giacenti in attesa di definizione e quali le ragioni di tale giacenza. (5-01191)

CONTE ANTONIO, BOTTARELLI, FERRI, TAGLIABUE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere —

in considerazione della collaborazione proficua che si è riusciti a stabilire in varie province canadesi sul fondamentale problema della presenza della lingua e cultura italiane nella scuola locale, segnatamente nell'Ontario e nel Manitoba attraverso l'*Heritage Language Program*;

ritenendo necessario sviluppare i rapporti culturali tra l'Italia ed il Canada, ad ogni livello, con particolare attenzione

alle esigenze della numerosa collettività italiana che vive in quel paese —

se sia a conoscenza della iniziativa di un concorso culturale bandito nella primavera del 1980 dal Consolato d'Italia a Toronto, con gli auspici dell'Ambasciata italiana a Ottawa e del Ministero dell'educazione dell'Ontario, e organizzato dal CASFIOM in stretta collaborazione con i Provveditorati agli studi;

se sia informato della significativa circostanza che al concorso, avente per premio 30 viaggi in Italia finalizzati alla conoscenza linguistica e culturale, hanno partecipato oltre 15.000 studenti, figli di lavoratori italiani, che frequentano appunto corsi di lingua italiana in tutte le città dell'Ontario e del Manitoba;

se, inoltre, sia a conoscenza di un telegramma inviato dalla direzione generale dell'emigrazione al CASFIOM di Toronto, tendente a bloccare la qualificante iniziativa sulla base di osservazioni quanto meno opinabili e comunque estranee al significato, allo spirito, agli scopi della iniziativa stessa;

quali immediati provvedimenti si intendano assumere perché la iniziativa si concluda secondo i tempi stabiliti, senza prevaricazioni burocratiche ed evitando che si crei una deprecabile situazione di incomprendimento, sia nella collettività italiana sia nel rapporto con i responsabili istituzionali dei Governi dell'Ontario e del Manitoba. (5-01192)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di guerra del signor Corrado Pugliese, nato a Gallipoli l'8 febbraio 1916. Posizione della pratica n. 821619/I.

L'interessato è stato sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto in data 17 dicembre 1979 e dichiarato non abile a proficuo lavoro. (4-03992)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione dell'ex dipendente comunale di Gallipoli Francesco Rima, nato a Gallipoli il 4 aprile 1922; posizione della pratica n. 2447699.

La domanda di pensione dell'interessato è stata inoltrata dal Comune in data 6 marzo 1978 con lettera protocollo n. 4831. (4-03993)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — rattristato per la malasorte delle medie, medio-piccole, piccole aziende italiane molte volte mortificate dal Governo —

come e perché si decade dall'esonero previsto dalla recente legge sul condono previdenziale, in quanto l'INPS spiega che « l'esonero dal pagamento delle somme accessorie viene meno qualora i datori di lavoro interessati non abbiano rispettato tutte le condizioni ed i termini sopra esposti. In particolare nei casi in cui venga accertata la mancata regolarizzazione dell'intera posizione contributiva dell'azienda per riscontrata infedeltà delle denunce e delle dichiarazioni rese dal responsabile dell'azienda stessa, quest'ultima decadrà dal beneficio concesso.

Ciò comporta la conseguenza che nei confronti del datore di lavoro verranno adottati i provvedimenti di addebito di

quanto dovuto per contributi e per somme accessorie relative all'intera posizione contributiva ». (4-03994)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — rattristato per la malasorte delle medie, medio-piccole, piccole aziende italiane molte volte mortificate dal Governo —

come si procede, ai sensi della recente legge sul condono previdenziale, agli sgravi degli oneri sociali indebitamente operati, in quanto l'INPS garantisce che « l'esonero trova applicazione anche per quanto concerne le sanzioni pecuniarie connesse ad irregolarità in materia di sgravi degli oneri sociali, di ogni tipo.

Pertanto le aziende che hanno operato fino al 31 dicembre 1979 su territori totalmente o parzialmente compresi nella area di applicazione degli sgravi per il Mezzogiorno, per le zone terremotate delle Marche e per il territorio di Venezia, hanno l'opportunità di avvalersi del provvedimento di condono per regolarizzare la loro posizione in rapporto a sgravi indebitamente operati. Si fa presente che in mancanza, l'Istituto non potrà non applicare la sanzione prevista dal 9° comma dell'articolo 18 della legge n. 1089 del 1968, pari a cinque volte l'importo degli sgravi indebitamente operati, ovvero le sanzioni civili, nel caso che si tratti di indebita applicazione dello sgravio di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 590.

In particolare, si richiama l'attenzione delle aziende sull'eccezionale possibilità di regolarizzare, senza alcun aggravio di oneri accessori, la propria posizione in materia di sgravi, qualora non l'avessero ancora fatto neppure a seguito delle istruzioni via via impartite dalle sedi, in merito a specifici aspetti della normativa sugli sgravi, sulla base dei chiarimenti contenuti nelle circolari emanate da questo Istituto.

Circa le modalità si rinvia alle istruzioni operative nei successivi paragrafi ».

L'interrogante è dell'avviso — indipendentemente dalla « lezione » che il Ministe-

ro del lavoro e della previdenza sociale vorrà tenere in Parlamento sul «condono previdenziale» che interessa quella parte della nazione che lavora e produce — che sia giunta l'ora di legiferare con chiarezza e di amministrare con responsabilità onde mettere in grado i cittadini di partecipare alla vita dello Stato, tranne che non si voglia adottare come norma della vita pubblica il detto latino: *video bona proboque, mala sequor*. (4-03995)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Per sapere — data la sfavorevole congiuntura dei vini rossi con un mercato notevolmente fermo:

1) qualche notizia sulla lotta alle sofisticazioni e alle frodi;

2) quali interventi straordinari il Governo intenda promuovere per l'agevolazione delle esportazioni verso paesi terzi;

3) quale utilizzazione intenda fare delle norme comunitarie per lo stoccaggio dei vini da invecchiamento, dato che soprattutto i vini del Piemonte sono poco idonei ai provvedimenti di distillazione agevolata;

per sapere ancora notizie sul divieto e la penalizzazione dei piantamenti di pianura e gli incentivi nelle zone collinari a particolare vocazione;

per sapere infine se è a favore dello zucchero d'uva o mosto concentrato rettificato. (4-03996)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per sapere — dopo la pubblica protesta di 70 contadini a difesa di parecchie aziende agricole situate nel territorio limitrofo all'argine del Toce di Villadossola e per la situazione incresciosa e drammatica che minaccia la sopravvivenza delle loro aziende e l'incolumità di numerose famiglie che vivono a pochi metri dall'argine del Toce — perché le autorità vogliono trasferire l'argine destro del

Toce (cioè quello suo naturale), mantenendo stabile il sinistro, tenendo presente che basterebbe rinsaldare l'arginatura destra, prospiciente Villadossola, con un adeguato disalveo, cioè riportare il letto del fiume alla preesistente profondità. (4-03997)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità*. — Per sapere — dopo le proteste dei farmacisti che ricorrono contro il provvedimento del Consiglio superiore di sanità e del Ministero che ha vietato i misuratori di pressione — se ritenga che tale ingiusta decisione non riguardi solo i misuratori di pressione, ma anche i «cardiotest», che servono per misurare i battiti del cuore, adottando come motivazione la necessità di un diretto controllo medico. (4-03998)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Per sapere se non ritenga utile stanziare un maggiore contributo per le gite scolastiche ed i viaggi d'istruzione, per i quali non ci sono mai soldi, in quanto queste gite favoriscono una socializzazione di tipo nuovo e una maggiore conoscenza tra insegnanti e ragazzi. (4-03999)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Per conoscere i motivi per i quali dopo 12 anni la legge n. 482 sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private è inapplicata. Le norme sono inadeguate, ma esiste anche scarsa volontà politica di applicarle anche entro i loro limiti, creando discriminazioni poiché viene tutelato chi ha più di un terzo di invalidità a scapito di chi è in condizioni più gravi, dividendo gli invalidi per categorie (guerra, lavoro, civili) privilegiando alcune di esse ed escludendo invece dal lavoro gli handicappati psichici.

Per sapere se esiste qualche iniziativa del Governo sul problema del collocamento obbligatorio degli invalidi. (4-04000)

BALZARDI E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano pervenute ai competenti uffici del Ministero le segnalazioni relative alle violente grandinate abbattutesi nella giornata del 26 giugno 1980 sulle zone collinari di Torino, Asti ed Alessandria, devastando vigneti e piantagioni, distruggendo quasi completamente i raccolti dell'annata e compromettendo in alcuni casi anche quelli delle annate prossime.

Gli interroganti chiedono inoltre se si intendono impartire le opportune disposizioni affinché vengano disposte con la massima urgenza le misure di intervento previste dalla vigente legislazione nei casi di gravi calamità naturali, nonché se non si ritenga opportuno ricorrere anche a misure eccezionali onde evitare il fenomeno ricorrente, ogniquale volta si ripetano eventi di così inusitata violenza, dell'esito dei giovani coltivatori dalle zone sinistrate.

(4-04001)

RAUTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — pre-

mezzo: che in data 31 dicembre 1977 è scaduta (ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1216 del 7 giugno 1974) la sospensiva dell'applicazione del decreto-legge n. 5 dell'8 gennaio 1942 convertito in legge n. 1251 del 2 ottobre 1942, istituito il « Fondo per l'indennità agli impiegati » amministrato dall'INA;

che in conseguenza di ciò la organizzazione sindacale FISAI (Federazione italiana dei sindacati assicuratori indipendenti) in data 26 maggio 1980 ha avanzato formale richiesta ai Ministeri competenti chiedendo la corretta applicazione della legge —

a) quali provvedimenti s'intendono adottare nei riguardi dei legali rappresentanti dell'INA e degli enti preposti alla gestione del « Fondo indennità impiegati » per non avere richiesto, come prescritto dalla legge richiamata non più sospesa nei suoi effetti, alle compagnie di assicurazio-

ne la stipulazione dei contratti di assicurazione e capitalizzazione appositamente previsti dalla legge suddetta per la tutela dell'indennità di anzianità, o il ripristino del pagamento dei premi per i contratti già accesi ma congelati per effetto della sospensiva;

b) se il comportamento degli amministratori del « Fondo per l'indennità agli impiegati » sia stato sollecitato dalle autorità di governo e, in tal caso, quali provvedimenti s'intendono adottare per garantire ai lavoratori delle assicurazioni l'indennità di anzianità. (4-04002)

PARLATO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — considerato che la architettura floreale si è manifestata a Napoli in numerosi episodi che peraltro sono concentrati massimamente nella via del Parco Margherita — se si ritenga di salvaguardare e valorizzare tali peculiari manifestazioni artistiche sintonizzate con il gusto di una epoca;

per conoscere se, anche avuto riguardo alle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali, siano stati informati della esistenza di un esposto presentato da taluni architetti napoletani alla magistratura per denunciare alterazioni in atto nei confronti di uno degli edifici più significativi, opera dell'ingegnere Emmanuele Rocco, tra i principali protagonisti dell'edilizia umbertina napoletana, e quali iniziative siano state assunte o si stiano per assumere al riguardo. (4-04003)

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se, così come avviene all'estero in ordine alla salvaguardia ed alla valorizzazione di tutte le stratificazioni culturali che attengono alla memoria storica, siano state prese o si stiano per prendere iniziative relative alla conservazione delle tracce concrete della cultura contadina, minacciate dalla arroganza della dilagante « civiltà industriale » e « post-industriale » che tutto travolge;

se, tra l'altro, si sia pensato di salvaguardare le tracce visibili della invasione celtica dell'Italia nel IV secolo a.C., quali le singolari capanne esistenti nell'Appennino tosco-emiliano e nelle quali sono visibili tuttora le tecniche costruttive — tetti ricoperti di paglia a strati sovrapposti e muri strutturati a scalare, come sono tuttora presenti in Bretagna ed in Scozia dove vengono mostrati al visitatore — di quel popolo, acquisite nella cultura locale e tramandate di generazione in generazione sino ai nostri giorni, ma minacciate di totale estinzione ove non si intervenga. (4-04004)

LAURICELLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali riscontri effettivi risultano al Ministero dei trasporti ed ai suoi organi di controllo e vigilanza, riguardo alle dichiarazioni del comandante Adriano Ercolani, secondo il quale l'ITAVIA farebbe superare a molti dei suoi aerei i limiti massimi di sicurezza, affermando in particolare che l'aereo I-TIGI, caduto sul mare di Ustica, da un anno ha continuato a volare con il grave difetto di una vibrazione su tutta la struttura, segnalato da vari equipaggi;

se non ritiene urgente la sospensione di tutta l'attività dell'ITAVIA, in attesa di una rigorosa verifica di tutti gli aeromobili in dotazione, e ciò a salvaguardia della vita dei cittadini;

quali provvedimenti intende adottare per garantire la sicurezza dei voli sulla rotta per Palermo. (4-04005)

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi del mancato invio, dal 15 maggio scorso, da parte dell'amministrazione centrale di Roma all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Torino (cui fanno capo le province di Torino e Cuneo e la Valle d'Aosta) dei contrassegni di Stato per liquori da litri 0,750. (4-04006)

FABBRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora proceduto alla riliquidazione per invalidità a diritto accertato al signor Natali Bruno, nato a Signa il 14 aprile 1918 e residente a Prato (Firenze), in via Ostia 65/A, posizione n. 7033660, e se risponde al vero che detta pratica si troverebbe da oltre 15 mesi giacente presso il Ministero della sanità in attesa del richiesto parere. (4-04007)

FORTE SALVATORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che la linea ferroviaria Napoli-Salerno, nonostante le « fasce orarie » inventate con l'ultimo orario dei treni, continua ad essere la linea che quasi certamente, a parità di tipologia, detiene il *record* meno ambito da tutte le ferrovie del mondo: quello del maggior numero di rallentamenti.

Per sapere altresì se è a conoscenza che sui 50 chilometri circa di linea ben 22 sono soggetti da anni a limitazione di velocità anche se dette limitazioni vengono trascritte sul fascicolo orario n. 125 come « temporanee ».

Per sapere inoltre i motivi per cui dopo aver speso decine di miliardi per la costruzione di sofisticati ed a volte inutilizzati impianti di sicurezza e per « l'alta velocità », che avrebbero dovuto consentire sulla tratta in oggetto velocità di 140-160 Km./h, detta tratta è ancora percorsa dai treni ad 80 Km/h da Napoli S.G. Barra a Torre del Greco; a 50 Km/h da Torre del Greco a Torre C.le; a 55 Km/h da Nocera Inferiore a Cava dei Tirreni; e *dulcis in fundo* a 30 Km/h da Vietri sul Mare a Salerno.

Per conoscere ancora i motivi dello stato di ingiustificato abbandono in cui versano i binari, il tracciato e le scarpate ferroviarie, soprattutto nell'ambito dell'abitato di Salerno, della linea cosiddetta del « valico di Cava » e se non ritiene di istituire, nei tempi brevi, su detta tratta, in particolare da Salerno a Nocera Inferiore e viceversa, idonee corse di treni composti con materiale leggero di tipo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

metropolitano capaci di servire zone popolate della città di Salerno ed il più vasto comprensorio di Vietri, Cava e Nocera oggi tagliato fuori dai collegamenti ferroviari quasi completamente. (4-04008)

FORTE SALVATORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la colonia montana di Acerno (Salerno), di proprietà dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e attualmente gestita tramite l'OPAFS (Opera previdenza assistenza ferrovieri) viene utilizzata per brevissimi periodi dell'anno ed in modo minimo rispetto alla capacità ricettiva della struttura;

il dopolavoro ferroviario di Salerno tramite il suo presidente ha proposto in data 17 aprile 1980, con lettera n. 39/2 DLF SA, su sollecitazioni di molti soci pensionati, l'uso di detta colonia per scopi terapeutici —

se non ritiene di dover interessare i competenti uffici aziendali e dell'OPAFS affinché la richiesta del citato dopolavoro venga positivamente accolta.

Per sapere inoltre quali iniziative si intendono prendere al fine di rendere possibile la piena utilizzazione della struttura in questione tenuto anche conto che nella provincia di Salerno non ne esistono altre idonee a soddisfare le richieste dei pensionati delle ferrovie dello Stato. (4-04009)

SPINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere perché la delega per le relazioni con il Parlamento europeo sia stata affidata al Ministro Gaspari anziché al Ministro Scotti, responsabile per gli affari europei, e in che cosa consiste questa delega, tenendo conto che il Parlamento europeo è composto di 410 membri di cui solo 81 sono italiani e che le relazioni con esso devono perciò essere sostanzialmente relazioni con la sua Presidenza e con i suoi gruppi politici. (4-04010)

SPINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato sulle responsabilità che sono state attri-

buite al Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, considerando, a quanto risulta, che egli non ha alcuna possibilità reale di influenzare tutti gli organi ministeriali italiani che sono implicati nelle attività del Consiglio della Comunità (ministri, funzionari, esperti) e non ha nessuno strumento per controllare la messa in opera e l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie. (4-04011)

BORRI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale sia l'intendimento del Governo in ordine al personale straordinario assunto presso gli uffici finanziari, per periodi trimestrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Pur riconoscendo che tali assunzioni sono state disposte dall'amministrazione per esigenze di carattere eccezionale e che i limiti temporali nella durata del rapporto di impiego sono stati posti allo scopo di evitare che essi potessero tradursi in rapporto a tempo indeterminato con conseguente violazione del principio generale di cui all'articolo 97 della Costituzione, lo interrogante rileva come il perdurare di tali rapporti — che continuano ad essere rinnovati rispettando l'intervallo di almeno 6 mesi disposto dall'articolo 1 del citato decreto n. 276 — non giova né al funzionamento degli uffici finanziari, né ovviamente, al personale interessato.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se il Governo non intenda intervenire in questa materia, o attraverso l'espletamento di concorsi riservati al personale straordinario di cui trattasi, o attribuendo al lavoro prestato da tale personale un titolo preferenziale nell'ambito dei normali concorsi, o con altre misure ritenute più idonee. (4-04012)

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere a che punto dell'iter burocratico si trovi la pratica relativa al riconoscimento della personalità

giuridica dell'Associazione ligure di astrologia (ALDA), costituita il 26 luglio 1978 con atto pubblico n. 29143/1906 del notaio Eduardo Palmieri di Alassio, registrata all'ufficio del registro di Albenga in data 7 agosto 1978 al n. 3302 mod. 71M e con sede sociale in Alassio, viale Hambury, 210.

Tale richiesta di riconoscimento è stata inoltrata alla prefettura di Savona, in prima istanza in data 28 giugno 1979 e in seconda istanza in data 12 ottobre 1979, la quale ha provveduto a sua volta ad inoltrarla per competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 1979.

Da allora sono trascorsi più di 7 mesi senza che la Associazione ligure di astrologia abbia potuto ricevere una risposta, che l'interrogante auspica sia positiva. (4-04013)

SANTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere —

premesso che con la legge n. 131 per il sostegno alle esportazioni italiane il Governo si è impegnato, in caso di concorso in interesse nazionale e di altro paese, a fornire crediti finanziari ad enti di quel paese alla condizione che tali crediti concorrano al suo sviluppo economico e siano utili alla penetrazione dell'imprenditorialità italiana;

premesso che il 13 novembre 1979 a Parigi, di fronte alla situazione economico-finanziaria della Repubblica del Sudan, importanti paesi industrializzati, creditori di quel paese, hanno stipulato un accordo multilaterale con il quale si sono impegnati a consolidare i precedenti debiti del Sudan con le seguenti modalità di pagamento diretto o messa a disposizione di fondi da parte di ciascun paese firmatario: alle società creditrici nazionali rispettive, per i debiti sudanesi scaduti fino al 30 giugno 1979; agli enti debitori sudanesi, per i debiti in scadenza dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980; ancora agli enti sudanesi debitori per i debiti dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981; e infine ristrutturazione, per i debiti dal 1° luglio 1981 in

avanti, di intesa tra tutte le parti interessate e con l'impegno del Governo del Sudan di rimborsare i singoli paesi firmatari delle quote da questi versate alle rispettive aziende creditrici;

premesso che pur essendo scaduti i tempi previsti il Governo italiano, a differenza degli altri paesi firmatari, non ha provveduto all'attuazione delle prime due fasi di adempimenti lasciando le imprese italiane esportatrici in gravi difficoltà;

considerato che il Governo italiano non ha ancora firmato l'accordo bilaterale con il Sudan per l'esecuzione degli impegni di Parigi; e che nella stipulazione di tale accordo debbono essere tutelati, nel quadro degli interessi nazionali, soprattutto gli interessi delle aziende italiane che si sono impegnate ad esportare impianti e prodotti e ad assicurare lavoro, professionalità e tecnologie italiane ad un paese in via di sviluppo come il Sudan;

considerata altresì l'insostenibilità, per le aziende italiane, di una perdita finanziaria per centinaia di miliardi e che può portare a crisi di imprese, di lavoro e di mercati, di vaste proporzioni —

se il Governo intende:

a) procedere alla firma dell'accordo con il Sudan garantendo alle imprese italiane esportatrici e creditrici di enti sudanesi il pieno rientro di tutti i loro crediti sia secondo le intese dell'accordo di Parigi, sia dando ad esse le interpretazioni corrette adottate da altri paesi europei (per esempio, provvedendo il Governo al pagamento diretto alle aziende nazionali dei debiti sudanesi);

b) non porre in alcun modo a carico delle aziende esportatrici italiane somme a favore di istituti di credito italiani a titolo di interessi di mora per ritardo sui capitali garantiti dai predetti istituti per le operazioni di cui sopra, e ciò sia nello spirito della legge n. 131, sia per le intese dell'accordo di Parigi in forza delle quali i rispettivi Governi si sono assunti pieno carico di ogni danno diretto o indiretto alle imprese;

c) non considerare comunque addossabili, alle aziende interessate, interessi di

mora superiori al tasso per crediti agevolati e nello spirito delle intese di Parigi.

L'interrogante auspica che l'accordo con il Sudan non verrà firmato senza tener conto di tali garanzie. (4-04014)

SANTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i risultati della commissione d'inchiesta nominata a seguito del tragico incidente aereo di venerdì 27 giugno 1980 nei pressi di Ustica dove hanno trovato la morte 81 persone tra cui molti bambini. Intorno alle cause del disastro le ipotesi sono varie né vanno tratte conclusioni affrettate, pur ammettendo che il disastro potrebbe essere imputato a carenze di assistenza tecnica, superamento dei limiti massimi di sicurezza, mancanza di ricambi, scarsità di manutenzione.

Troppi morti e tante famiglie piangono i loro cari per cui non basta la ricerca della verità; una volta per tutte bisogna ricercare e condannare le responsabilità, siano esse di vertice o nell'ambito del servizio complessivo aereo. Il servizio aereo non si può lasciare alla sola valutazione delle varie componenti ma dovrebbe rispecchiare il massimo della efficienza. Troppe volte proprio nel servizio aereo delle varie società italiane il cittadino non conta, il cittadino non è rispettato, il cittadino non è preso in considerazione. È giunto il momento, nell'interesse di tutti, che il servizio aereo in tutti i suoi aspetti sia rivisto. Non può essere tollerata la situazione come si è fatto sino ad oggi. Occorre meno arroganza e maggiore rispetto dei viaggiatori non solo per quanto riguarda le garanzie di volo dei mezzi aerei ma anche e soprattutto nei servizi a terra che vanno, nel doveroso rispetto di tutte le posizioni, controllati e migliorati. Dato che si tratta di vite umane, occorre prendere con decisione le dovute misure ad ogni livello giuridico, contrattuale e sociale. Il cittadino non può più essere inascoltato e indifeso: questo si deve chiarire una volta per sempre.

Si chiede inoltre di sapere se sono a conoscenza del Ministero le critiche rivol-

te a più riprese nei confronti della società aerea ITAVIA e in particolare sullo stato di pericolo per i passeggeri e per i dipendenti denunciati dagli stessi piloti della compagnia, dovuto alla vetustà del parco aereo, alla sua usura e allo stato di conservazione.

Si rende inoltre necessaria una valutazione conoscitiva da parte del Ministero su tutto il settore del trasporto aereo che riguardi non soltanto l'ITAVIA ma anche l'ALITALIA e le società che forniscono servizio di aerotaxi, il servizio nelle stazioni aeroportuali, i motivi delle lunghe e defatiganti attese dei passeggeri senza informazioni, i ritardi comunicati pochi minuti prima delle partenze nonché il trattamento riservato ai passeggeri che per questi disservizi debbono subire inenarrabili vicissitudini. (4-04015)

SANTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della sentenza del 26 giugno 1980 con la quale i giudici del tribunale dei minori di Genova hanno respinto il ricorso di Diana Biannucci tendente ad ottenere il riconoscimento del proprio figlio.

Allorquando il piccolo Mirko è nato, nel dicembre 1978, la madre aveva solo 13 anni, motivo per il quale, alla giovane le vigenti disposizioni non hanno permesso il riconoscimento.

Il nome al bambino è stato dato dal giovane padre che aveva avuto la breve relazione con la Biannucci, e il bambino è stato affidato alla famiglia di lui.

Il disinteresse dimostrato dal padre, di solo 3 anni più anziano di Diana, nei confronti del piccolo, permetteva ben presto alla giovane di riottenerlo ed allevarlo per più di 2 anni, finché l'intervento del tribunale dei minori non glielo ha nuovamente sottratto assegnandolo prima alla famiglia del padre, e successivamente ad altre due famiglie in pre-adozione in quanto il giovane padre non intendeva provvedere alla sua crescita.

La battaglia condotta dalla giovane per riottenere Mirko si è conclusa con il rifiuto, da parte dei giudici, della possibilità

di riconoscimento, per cui il ricorso necessario per ottenere l'affidamento, ha lasciato con la sentenza predetta profondamente amareggiata Diana Biannucci e perplessa tutta la pubblica opinione genovese che delle ansie della giovane si è fatta partecipe, tanto che in questi giorni raccolta di firme per la città, striscioni con i motivi della vicenda affissi in tutti i negozi, le TV e le radio libere, i giornali locali chiedono in modo fermo, civile e democratico il riesame del problema per l'affidamento del piccolo alla madre naturale.

Si chiede di conoscere quale sia l'opinione del Ministro su questo episodio, tenendo presente che con la sentenza si è deciso il futuro di due vite: quella della madre, che nell'amore per la propria creatura aveva trovato la ragione per ribellarsi ad una difficile realtà familiare che l'ha duramente colpita e che si trova nuovamente da essa schiacciata, essendo stata proprio la sua situazione familiare ad essere adottata dai giudici come motivazioni per il rifiuto, e quella di un bambino che ha imparato ad amare la propria madre, che di ella ha bisogno e dalla quale è stato staccato. (4-04016)

SANDOMENICO, FORTE SALVATORE E AMARANTE. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che da parte del delegato di spiaggia di Acciarola (Salerno), dipendente dal comando di compagnia della guardia di finanza di Agropoli (Salerno), non sempre i compiti di istituto vengono espletati con la dovuta obiettività e imparzialità tant'è che da parte di taluni piccoli pescatori e commercianti del luogo vengono denunciati casi di abusi e sopraffazioni — se non ritengano opportuno disporre con urgenza una rigorosa indagine adottando, se del caso, opportune misure. (4-04017)

SANDOMENICO, MATRONE E FORTE SALVATORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

premessi che nell'ambito del territorio della città di Pozzuoli (Napoli) e pre-

cisamente a latere della via Campana è sorto un agglomerato urbano con denominazione « rione Artiano » con una popolazione di circa 10.000 abitanti;

considerato che gli abitanti di tale rione sono costretti a utilizzare la stazione di Pozzuoli delle ferrovie dello Stato che dista oltre 2 chilometri con grave disagio che provoca malcontento e proteste della popolazione ivi domiciliata;

visto che la linea della ferrovia dello Stato (metropolitana di Napoli) ha su tale tratto un terzo binario di manovra;

tenendo conto che potrebbe realizzarsi una nuova fermata al « rione Artiano » utilizzando il prolungamento dell'asta di manovra —

quale iniziativa intenda prendere per venire incontro alle esigenze della popolazione ivi residente. (4-04018)

BAGHINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere le ragioni per cui — nonostante gli impegni assunti in Parlamento dal Governo — sia stato chiuso al pubblico di Parco Ham-bury di La Mortola (parco di acclimatazione di piante esotiche).

È notevolmente diffuso il convincimento che la versione ufficiale del motivo di chiusura, proprio in un periodo di maggiore afflusso turistico, non corrisponda alla realtà. Infatti non viene giustificata la ragione di pulizia e restauro. (4-04019)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, prima di procedere ad un indiscriminato aumento dei canoni radiotelevisivi per tutti i cittadini italiani (compresi i pensionati, i disoccupati, i portatori di redditi minimi) il Governo non intenda, in accordo coi sindacati, sollecitare la modifica dell'articolo 28 del contratto di lavoro dei dipendenti della RAI-TV, il quale recita testualmente: « ad ogni lavoratore dipendente (e sono molte migliaia) spetta il rimborso dell'abbonamento alle radioaudizioni, nonché alla televisione, ecc. ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

L'interrogante ritiene tale iniziativa irreprensibile sotto ogni punto di vista, e coerente coi momenti e coi sacrifici che si stanno chiedendo a tanti cittadini e lavoratori. (4-04020)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che in data 5 maggio 1978 è stato approvato da parte della direzione generale delle pensioni di guerra il decreto n. 7932/P/P che liquida a favore del signor Ianelli Francesco — nato il 20 novembre 1910 — l'assegno vitalizio di benemerita pari al minimo della previdenza sociale;

considerato che il beneficio era stato riconosciuto in base all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

tenuto conto che la direzione provinciale del tesoro di Roma ha sospeso il pagamento dell'assegno senza dare comunicazione all'interessato delle ragioni dell'atto —

quali sono i motivi che hanno portato la direzione provinciale del tesoro a sospendere la deliberazione sopracitata;

e quali iniziative ha inteso prendere per ripristinare le condizioni riconosciute al signor Ianelli Francesco tramite la pos. istruttoria n. 1774873 del 5 maggio 1978. (4-04021)

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che risulta essere all'attenzione del Governo il problema del precariato nelle scuole;

che al riguardo appare equo ed opportuno considerare con particolare favore coloro che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione speciale indetti con decreto 1° luglio 1976 dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti « A. Magarotto » di Roma ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

che detti corsi realizzati in varie città (Roma, Torino, Milano, Napoli, Pa-

lermo, ecc.) benché specifici per l'insegnamento agli ipoacusici nelle scuole di secondo grado, hanno ottemperato alle disposizioni ministeriali dei precedenti corsi abilitanti, sia per quanto attiene all'orario che per quanto riguarda il piano di studio seguito (300 ore di frequenza, 50 ore di didattica speciale: in programma argomenti non propriamente specifici all'insegnamento agli ipoacusici, ma ricalcante quelli già inseriti nei precedenti corsi abilitanti ordinari e straordinari indetti dal Ministero);

che i corsi si sono svolti e conclusi con esame finale sotto il controllo di ispettori ministeriali —

quali iniziative il Governo intenda assumere per venire incontro alle esigenze di tale personale. (4-04022)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione ai corsi per allievi operai istituiti con decreto ministeriale 28 dicembre 1979 —

quali siano state le norme esecutive emanate dai competenti « enti didattici »;

quanti siano stati i candidati complessivamente presentati per l'ammissione ai diversi corsi e quanti siano stati effettivamente ammessi;

se la possibilità di partecipazione a detti corsi sia stata o meno oggettivamente limitata dalle modalità di diffusione dei relativi « bandi di ammissione » e o di documenti ad essi corrispondenti;

se risponde a verità il fatto che molti abbiano rinunciato a presentarsi anche a seguito della diffusa convinzione che i nominativi dei prescelti fossero già predeterminedati. (4-04023)

ALBERINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quando intenda presentare l'annunciato disegno di legge di modifica della legge 27 dicembre 1977 n. 968 « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » in applicazione ed adeguamento alle direttive CEE e agli accordi interna-

zionali e se, prima della presentazione del disegno di legge, non intenda promuovere una audizione delle parti interessate (associazioni venatorie, naturalisti, e produttori agricoli). (4-04024)

CARLOTTO. — *Ai Ministri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che il 1° luglio 1980 in risposta alla interrogazione n. 4-01526 il Ministro delle poste e telecomunicazioni informava che l'Azienda ferroviaria non era disposta a cedere, presso la stazione ferroviaria di Cuneo, un'area di metri quadrati 900 per la costruzione di un fabbricato atto ad ospitare i servizi di posta-ferrovia e pacchi-dogana — quali iniziative si intendono adottare per un sollecito reperimento dell'area indispensabile al potenziamento dei servizi anzidetti.

L'interrogante ritiene inoltre necessario evidenziare che una eventuale riconfermata indisponibilità della Amministrazione ferroviaria ed un possibile conflitto fra l'Amministrazione ferroviaria e l'Amministrazione postale priverebbero, con il ritardo o la rinuncia alla costruzione del fabbricato peraltro finanziabile poiché previsto dai programmi di realizzazione, la stazione ferroviaria internazionale di Cuneo di efficienti ed indispensabili servizi postali. (4-04025)

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — tenuto conto della risposta fornita il 12 novembre 1979 alla interrogazione n. 4-00354 del 23 luglio 1979 — entro quale periodo si ritiene di istituire e rendere funzionante nel comune di Angri un secondo ufficio postale, tenuto conto del numero degli abitanti e della conformazione edilizia di questo importante centro della provincia di Salerno. (4-04026)

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali iniziative intende intraprendere:

1) per far fronte allo stato di pericolo in cui si trova l'acquedotto di epoca

romana esistente nella zona San Cesareo del comune di Cava dei Tirreni, tenendo presente che un pilone del suddetto acquedotto, a causa delle recenti piogge, risulta addirittura sospeso nel vuoto;

2) per la necessaria ed urgente salvaguardia dell'intera opera e per la valorizzazione del ricco patrimonio archeologico esistente nella zona. (4-04027)

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — tenuto conto della risposta data il 12 novembre 1979 alla interrogazione n. 4-00228 del 17 luglio 1979 — entro quale periodo si ritiene di istituire e rendere funzionante un ufficio postale nella frazione Molina di Vietri sul Mare, ufficio da anni richiesto dall'amministrazione comunale per porre termine ai gravi disagi della popolazione di questa importante frazione. (4-04028)

AMARANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

che i dipendenti della « Intesa » di Nocera Inferiore, diretti dai sindacati unitari, hanno manifestato nei giorni scorsi, anche attraverso scioperi, la propria protesta contro la sottoutilizzazione produttiva dello stabilimento ed il conseguente pericolo di largo ricorso alla cassa integrazione;

che i partiti e l'amministrazione comunale hanno espresso la propria piena solidarietà ai lavoratori concordando con essi e con le organizzazioni sindacali una serie di precise richieste al gruppo « Lanerossi » ed al Ministro delle partecipazioni statali —

quali iniziative intende assumere, con l'urgenza che la situazione richiede, circa la situazione occupazionale, produttiva, organizzativa e di mercato della « Intesa » di Nocera Inferiore e circa le proposte avanzate unitariamente dai lavoratori, dai sindacati, dalle forze politiche e dall'amministrazione comunale per lo sviluppo occupazionale e produttivo del suddetto stabilimento. (4-04029)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se in favore degli stabilimenti « La Doria », « Elvea » e « Feger » di Angri siano stati concessi finanziamenti pubblici od agevolazioni e, in caso affermativo, per conoscere, per ciascuno di essi:

a) le date, l'entità, gli scopi per i quali detti finanziamenti sono stati concessi e se gli scopi medesimi siano stati conseguiti;

b) il numero dei dipendenti occupati prima della concessione dei finanziamenti, l'impegno occupazionale (distinto in lavoratori fissi e stagionali) assunto in conseguenza della richiesta di finanziamenti, il numero dei dipendenti, distinti in fissi e stagionali, effettivamente alle dipendenze della suddetta società nei singoli anni dal godimento dei benefici ad oggi;

c) se sia stato accertato, nel corso dell'istruttoria della richiesta di finanziamenti e nel periodo di godimento dei finanziamenti medesimi, il rispetto da parte dell'azienda dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi sociali, della legge n. 300 del 1970 sullo statuto dei diritti dei lavoratori e, in caso negativo, quali provvedimenti sono stati adottati. (4-04030)

FRASNELLI, RIZ, BENEDIKTER E EBNER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

constatato che le comunicazioni ferroviarie fra Bolzano e la Val Pusteria sono ancora oggi scadenti e assolutamente inadeguate alle esigenze degli abitanti della provincia;

riconoscendo che tale situazione spinge i potenziali utenti della ferrovia all'uso quasi esclusivo del mezzo di comunicazione privato e all'utilizzazione di altri mezzi alternativi su strada, gravando con ciò sul già intenso traffico stradale e producendo inoltre un enorme spreco di energia connesso all'uso irrazionale del mezzo privato;

riconoscendo inoltre che determinate categorie di cittadini, che per ragioni di lavoro o di studio sono costrette a spo-

starsi frequentemente fra la Val Pusteria e il capoluogo Bolzano, sono danneggiate in modo grave dal non adeguato funzionamento del mezzo pubblico disponibile;

sottolineato che il confronto dell'orario attuale dei treni della Val Pusteria con quelli del 1954 o del 1958 non presenta alcun sostanziale cambiamento, anzi addirittura qualche peggioramento —

se abbia allo studio le possibilità per affrontare tale problema in modo razionale e per elaborare le soluzioni che portino all'ottimizzazione dei mezzi disponibili. (4-04031)

STEGAGNINI E BAMBI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della situazione di crisi che si è verificata in alcune aziende agricole della provincia di Firenze a seguito di controlli e conseguenti sanzioni del locale Ispettorato del lavoro, per la mancanza di cabine protettive su trattori agricoli che configurerebbe, secondo il predetto Ispettorato, infrazione alla vigente normativa di sicurezza.

Gli interrogativi fanno presente che, prescindendo dalle difficoltà di apporre e omologare siffatte cabine su macchine non nuove, vi è la assoluta impossibilità di effettuare i necessari lavori nelle aziende olivicole in quanto l'altezza delle richieste cabine, non consentirebbe il passaggio sotto gli olivi che nella zona, come noto, sono molto bassi.

Gli interroganti chiedono quindi di conoscere quali iniziative intendono prendere per eliminare tale situazione di disagio che potrebbe portare alla paralisi della più disastrosa situazione dell'olivicoltura toscana. (4-04032)

BAGHINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste, dei beni culturali e ambientali e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere se non ritengono — ciascuno per la parte di pro-

pria competenza — di intervenire con urgenza al fine di salvaguardare La Valletta del Rio San Pietro in Quinto, a Genova, trattandosi di una zona che, oltre ad avere conservato pregi ambientali di eccezionale rilievo, gode di una folta vegetazione di ulivi (circa 5.000), di alberi di frutto (circa 300), di roveri e di altri alberi ad alto fusto; molte porzioni delle fasce, irrigate con le acque di sorgenti o del torrente, sono coltivate intensamente ad ortaggi o a fiori. Le uniche costruzioni esistenti sono cinque o sei piccoli edifici rustici (uno solo dei quali utilizzato per abitazione), che conservano le caratteristiche dei fabbricati rurali liguri. La Valletta è percorsa da un torrente alimentato, durante l'intero anno, da numerose sorgenti che sgorgano dalle pendici del Monte Moro, torrente che, nel tratto a monte della Pedemontana, è uno dei pochissimi corsi d'acqua non inquinati del territorio del comune di Genova.

L'interrogante — facendo anche riferimento alla precedente interrogazione 4-00532 ed alla relativa risposta avuta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste — ricorda che tale zona rischia di essere distrutta dalle ruspe a seguito:

a) del decreto del Presidente della giunta della regione Liguria 25 gennaio 1980 n. 124 (pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione 19 marzo 1980 n. 12) avente per oggetto « Comune di Genova - approvazione variante parziale al piano regolatore generale concernente un'area sita in Quinto in località Valletta del Rio S. Pietro per la realizzazione d'un impianto polisportivo universitario »;

b) della delibera del consiglio comunale di Genova 21 maggio 1979 n. 894, avente per oggetto « scelta e localizzazione di un'area sita a Genova-Quinto Località Valletta Rio S. Pietro, ai sensi della legge 1° giugno 1971, n. 291, da destinare, in variante al piano regolatore generale, vigente ed adottato, alla realizzazione di un impianto polisportivo universitario »;

c) della delibera in data 19 dicembre 1978 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova ha individuato e localizzato l'area

predetta per la realizzazione d'un impianto polisportivo universitario ed ha approvato il progetto di massima di tale insediamento.

La richiesta di un intervento decisionale diverso è motivata tra l'altro da quanto è detto nel ricorso avanzato innanzi al TAR da un notevole gruppo di coltivatori e cioè dalle contraddizioni esistenti circa l'uso del terreno per impianti sportivi, per non avere tenuto conto delle norme attinenti alla tutela dei valori ambientali, per il mancato rispetto della legge del 1970 circa la canalizzazione dei corsi d'acqua (qui si tratta di un rio ricco d'acqua sorgiva), nonché per il palese contrasto con la legge n. 987 del 1955 relativa alla tutela dell'albero olivo.

Va altresì rilevato che presso il consorzio agricolo zonale esiste una relazione che garantisce trattarsi di una zona a intensa coltivazione e che due funzionari dell'ispettorato dipartimentale forestale di Genova hanno accertato con sopralluogo effettuato il 31 maggio 1980, l'esistenza del vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Si tratta dunque di un'area che costituisce uno dei pochissimi esempi di paesaggio rurale ligure non ancora contaminato dallo sviluppo edilizio della città né da attività diverse dall'esercizio dell'agricoltura nei modi tradizionali. Essa costituisce quindi l'unico elemento di notevole pregio paesistico ancora esistente nella zona a nord della Pedemontana ed è molto frequentata dagli abitanti di Quinto (e anche da altri quartieri della città) per passeggiate che permettono di giungere a contatto con la natura con percorsi di pochi minuti. (4-04033)

MOLINERI ROSALBA E COMINATO LUCIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso:

che la legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 27, 1° comma stabilisce che « per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1980

di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella... »;

che il « regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche di trasporti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384) stabilisce con gli articoli 19 e 20 norme per rendere accessibili ai cittadini handi-

cappati i mezzi di trasporto pubblico (tramvie, filovie, autobus, metropolitane, treni, stazioni ferroviarie) ed impegna il Ministero dei trasporti a stabilire « le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 »;

che in base al dettato costituzionale e alle leggi sopracitate nessun cittadino handicappato può essere escluso dai servizi di pubblico trasporto solo in virtù del fatto che non siano eliminate barriere architettoniche e tecniche di vario genere;

visto che il vecchio regolamento che detta « disposizioni regolanti il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli » tuttora in vigore, discrimina gravemente gli handicappati, in particolare con riferimento al punto 5 di detto regolamento, comma 4 -

quali iniziative il Governo e il Ministro competente abbiano assunto per la attuazione degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. (4-04034)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MATTA E AUGELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — con riferimento alla grave sciagura aerea verificatasi il 27 giugno 1980 con la scomparsa, all'altezza dell'isola di Ustica, dell'aereo DC 9 I H 870 dell'ITAVIA in servizio da Palermo a Bologna con 81 persone a bordo e con riferimento all'altrettanto gravissimo episodio che ha visto protagonista altro DC 9 dell'ITAVIA in servizio da Bologna a Lamezia-Palermo, martedì 1° luglio — se non ritenga di disporre con proprio atto di imperio la immediata sospensione dei collegamenti aerei effettuati dall'ITAVIA con i propri DC 9 ordinando e disponendo la nomina di una commissione internazionale di collaudo che riferisca sull'effettivo stato di tali aeromobili.

(3-02125)

SANDOMENICO, VIGNOLA, SALVATO ERSILIA E MATRONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che l'episodio avvenuto ieri a Capri (dove una nave appartenente ad una prepotente società armatoriale privata ha occupato un approdo del porto oltre il tempo regolamentare assegnatole e ha così impedito per alcune ore al traghetto *Naia-de* della CAREMAR di attraccare e ai passeggeri di sbarcare) dimostra il perdurare di preoccupazioni, disagi e tensione tra le popolazioni isolate partenopee, gli utenti e i lavoratori marittimi pubblici e privati —

1) quali interventi ha attuato il Ministero della marina mercantile per l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 169 del 1975 il quale stabilisce che il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti e il tipo di naviglio debbano essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonché quelle dei servizi postali e commerciali contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola;

2) quali nuovi interventi o misure intende urgentemente adottare per contri-

buire a migliorare rapidamente lo svolgimento del traffico marittimo, pubblico e privato, nel golfo di Napoli e a renderlo il più adeguato possibile alle pressanti esigenze dell'incalzare della stagione estiva;

3) se non intenda intervenire, limitatamente alla propria sfera di competenza, nei confronti dell'armamento privato — per il quale la regione Campania ha deliberato un discutibile, immeritato stanziamento di 7 miliardi e 800 milioni — al fine del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza delle navi e della navigazione, di orari assegnati e di trattamento del personale marittimo dipendente;

4) se non intenda avviare fin da ora con la regione Campania, i comuni interessati ed altre autorità ed enti competenti un coordinamento di impegni per la programmazione dello sviluppo e dell'assestamento del trasporto marittimo, pubblico e privato, nel golfo di Napoli e dell'adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali alle nuove esigenze della navigazione lungo la costa tirrenica campana e tra questa e le isole. (3-02126)

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MOLINERI ROSALBA, MASIELLO, DI CORATO, SICOLO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per avere notizie sul grave episodio accaduto in questi giorni alla periferia di Bari, dove un ragazzo gravemente handicappato, Celestino Vurro, di 12 anni, dimesso da un anno dall'Istituto « Don Gnocchi » di Torino e abbandonato, in una famiglia in grave situazione socio-economica e culturale, a pesanti e quotidiani maltrattamenti, è stato ucciso dai familiari (secondo gli inquirenti dalla sorella Maria, sedicenne epilettica e costretta dalle numerosissime gravidanze della madre a occuparsi di tutti i fratelli).

Il grave fatto, a parere degli interroganti — sullo sfondo di una realtà familiare, socio-economica e culturale di profondo squallore — rivela gravi e pesanti responsabilità pubbliche, regionali, provinciali, comunali e governative.

Premesso infatti che:

si tratta di una regione in cui esistono gravi carenze sul piano dei servizi sociali (consultori, servizi socio-sanitari sul territorio, anche in attuazione di precise leggi nazionali e regionali, sia la legge di istituzione di consultori, sia la riforma sanitaria, sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 616);

se si tratta di una regione dove esistono ancora profonde sacche di degradazione e di miseria, e dove la risposta alle esigenze delle persone più deboli, come handicappati e anziani, si caratterizza soprattutto con interventi di ricovero e di istituzionalizzazione;

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali motivi il ragazzo è stato allontanato dal suo paese e dalla sua regione e ricoverato a Torino, nonostante sia un dato acquisito che interventi riabilitativi non possono avere esito positivo se i soggetti interessati sono sradicati dalla loro realtà sociale e affettiva;

perché e con quale programma di intervento è stato dimesso dall'Istituto « Don Gnocchi » di Torino;

se esistono nella regione strutture di riabilitazione e perché non sono state interessate dagli enti locali preposti;

se il Governo ritenga di rinvenire un colpevole disinteresse nelle amministrazioni regionale, provinciale e comunale non solo nella carente istituzione di servizi sociali in applicazione di leggi nazionali, ma anche nella assistenza specifica e in questo caso fondamentale per il ragazzo;

se i Ministri ritengano che vi siano responsabilità precise anche del Governo nel permettere i gravi ritardi e le inadempienze di alcune regioni, in particolare del Mezzogiorno, che pure hanno rilevanti residui passivi. (3-02127)

BAGHINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — anche in riferimento a precedente interrogazione — se è a conoscenza che i dirigenti della ATG ex Mammuto di Aren-

zano hanno manifestato l'intenzione di mettere in liquidazione la società, ragione per cui ben 206 dipendenti (169 operai, 30 impiegati e 7 dirigenti) rischiano la cassa integrazione. Va notato che la denominata Mammuto fallì il 29 novembre 1975 ed era costituita da due stabilimenti, uno a Savona ed uno ad Arenzano; in seguito i due stabilimenti (che inizialmente occupavano 800 dipendenti di cui 500 a Savona e 300 ad Arenzano) furono dati in gestione, quello di Savona alla « Metal-Metron » (che nei giorni scorsi ha provveduto ad acquistare stabilimenti e macchinari all'asta per la modesta somma di lire 2 miliardi e 900 milioni senza per altro assumere impegni circa l'occupazione) e quello di Arenzano alla società ATG di Torino.

Ora, questa società la cui attività (produzione di lingotti di gomma) è assorbita almeno per il 70 per cento dalla FIAT, intende cessare ad Arenzano ogni attività dichiarando di non reggere più al crescente deficit. Di contro da parte dei sindacati si protesta affermando esplicitamente che « all'ATG di Arenzano è stata condotta una speculazione da codice penale e i responsabili devono essere puniti » ed anche dichiarando che « la responsabilità della crisi va addebitata alla cattiva gestione del gruppo dirigente », ed inoltre che « negli ultimi tempi la Mammuto non è stata in grado di far fronte a tutte le commesse per un valore di oltre 6 miliardi ».

L'interrogante, di conseguenza, chiede di conoscere a questo proposito il parere del Governo e le direttive emanate soprattutto per la salvaguardia dei livelli occupazionali. (3-02128)

BAGHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento che il vice questore di Genova, dottor Molinari, ha avuto il 3 giugno 1980 in piazza Baracca in Sestri Ponente, dove il citato funzionario non solo non ha garantito la libertà di informazione durante un comizio elettorale regolarmente indetto dal MSI-destra nazionale, ma addirittura ha minacciato uno degli oratori

apostrofandolo tra l'altro con la frase: « se ne vada via adesso (cioè appena arrivato) diversamente se ne andrà con la testa rotta ». Inoltre egli lasciava che un gruppo di gente ostile circondasse il palchetto impedendo agli oratori di salirvi, né reagiva allorché qualche facinoroso strappava dalle mani di un oratore microfono e fili in modo da impedirgli il proseguimento del comizio.

Il citato funzionario non provvedeva neppure a fermare chi, tra urla, sputi e minacce cercava di impedire il proseguimento della manifestazione mediante altro microfono e al di fuori del palchetto.

Stando così i fatti, l'interrogante chiede a quali provvedimenti si intenda dare luogo, soprattutto perché l'esempio scandaloso non costituisca precedente per omettere ogni atto idoneo a garantire a tutti la libertà di parola e di propaganda. (3-02129)

SERVELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se gli organi di controllo abbiano valutato la deliberazione assunta il 4 marzo dalla giunta regionale della Lombardia e successivamente sottoposta al vaglio della competente commissione a proposito della attribuzione alla società Lombardia Risorse Spa di un incarico per indagini e studi di problemi in campo energetico;

per sapere se tale incarico sia ritenuto valido, sia sostanzialmente che formalmente, e soprattutto se tutta l'operazione — che prevede un onere iniziale di un miliardo — non abbia implicazioni partitiche secondo criteri di lottizzazione incompatibili con gli interessi della regione;

per sapere, infine, se si voglia disporre un'inchiesta amministrativa, in attesa che la questione sia risolta in consiglio regionale per accertare ogni responsabilità. (3-02130)

PARLATO E RAUTI. — *Ai Ministri della sanità, delle partecipazioni statali e del*

lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere:

se abbiano fondamento le affermazioni secondo le quali la fibra di carbone utilizzata per la produzione delle ali del Boeing 767, ultima commessa acquisita dall'AERITALIA, sia cancerogena in quanto per produrre tale fibra sarebbero usati catalizzanti a base di ammine aromatiche;

se risponda al vero che negli USA una legge imporrebbe un particolare trattamento degli sfridi di lavorazione di tale fibra che andrebbero cementificati ed interrati ad almeno cinque metri di profondità;

quali sorte abbiano, in ogni caso, gli sfridi della lavorazione effettuata negli stabilimenti AERITALIA;

se, al contrario di quanto anzidetto, abbia invece fondamento la dichiarazione resa alla stampa dall'AERITALIA e secondo la quale « le lavorazioni delle fibre di carbonio effettuate negli stabilimenti non sono dannose »;

se, atteso tale divario di valutazione in ordine alla pericolosità ed alla cancerogenesi indotta dalla lavorazione delle fibre di carbonio, si intenda sollecitamente fornire le opportune conferme nell'uno o nell'altro senso, onde, a salvaguardia della salute dei lavoratori in fabbrica o della continuità — senza pericolo alcuno — nella esecuzione della commessa, possano essere compiute le conseguenti scelte. (3-02131)

PARLATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se, in relazione al provvedimento legislativo *in itinere* e secondo il quale saranno elargiti alle società autostradali a partecipazione statale ben 350 miliardi di lire per far fronte ai debiti contratti da tali società nonostante i loro notevoli introiti derivanti dagli esosi pedaggi applicati, siano state contestualmente disposte modifiche in relazione alla convenzione in atto tra il Ministero dei lavori pubblici e l'INFRASUD, per la tangenziale di Napoli;

in particolare se, avuto riguardo alla onerosità del transito sulla tangenziale ed

alle clausole tutte che privilegiano l'interesse dell'INFRASUD anziché quello pubblico, si intenda intervenire onde i benefici finanziari che il provvedimento legislativo in parola elargirà all'INFRASUD abbiano quale contropartita da parte di tale società l'autorizzazione al transito gratuito almeno dei *taxi* e dei mezzi pubblici e la anticipazione dei tempi di riconsegna dell'opera allo Stato, oltre alla riduzione comunque degli oneri a carico di questo. (3-02132)

FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che da oltre un anno sono stati nominati i consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), ai quali in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, compete l'intervento pubblico in merito alla sperimentazione e all'aggiornamento nella scuola;

premesso altresì che una circolare del 6 agosto 1977 ha assegnato analoghi compiti a gruppi di studio appositamente

costituiti presso i Provveditorati agli studi e non previsti da alcuna normativa;

rilevato infine che in più occasioni i responsabili ministeriali hanno esplicitamente dichiarato che tali gruppi di studio avevano una funzione sostitutiva nelle more del regolare inizio di attività degli Istituti, e in particolare che ciò è stato ribadito all'inizio dell'anno scolastico 1979-1980, tanto che le circolari nn. 16 e 17 del 1980 hanno considerato l'anno stesso come « di transizione » verso il sistema previsto dalla legge —

con riferimento alla ulteriore circolare ministeriale del 20 maggio scorso e a prescindere da altre critiche che a tale circolare sono già state formulate, se il Ministro intenda comunque modificare quanto ivi previsto nella parte in cui si sollecitano dai Provveditori agli Studi nuove richieste di comandi di docenti per il mantenimento anche nel 1980-1981 dei « gruppi di lavoro », in contrasto con le leggi e con la necessità di far effettivamente svolgere agli IRRSAE, senza dannose duplicazioni di strutture e conseguenti conflittualità, le attività di loro competenza. (3-02133)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per sapere come si sviluppa l'azione del Governo in relazione al « problema della casa » e in particolare:

1) a che punto è l'azione del Governo, delle regioni e dei comuni per impedire che la fine del blocco degli sfratti dia luogo a situazioni drammatiche per molte famiglie; per applicare negli sfratti un criterio di gradualità e consentire così che il potere pubblico ai diversi livelli possa provvedere a rendere disponibili gli alloggi necessari per gli sfrattati;

2) lo stato di attuazione della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e della legge sullo « equo canone », anche considerando che la relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni che, secondo l'articolo 83 della legge 27 luglio n. 392 dovrebbe essere presentata entro il 31 marzo al Parlamento, non è ancora all'esame delle Camere;

3) se il Governo intenda dare all'azione in questo settore un valore prioritario sia in relazione alla necessità sociale di far fronte alla domanda, sia in relazione alla necessità economica di fare del rilancio dell'industria delle costruzioni uno dei momenti fondamentali di una politica economica che si ponga l'obiettivo di attenuare l'inflazione e di evitare la recessione;

4) se il Governo a questo fine ritenga necessario arrivare sollecitamente, dopo aver discusso e presentato una relazione sullo stato di attuazione, al rifinanziamento del piano decennale per l'edilizia, (legge 5 agosto 1978, n. 457), sia in conseguenza della erosione che a causa dell'inflazione ha subito la primitiva dotazione finanziaria, sia in relazione alla necessità di accrescere la quota dell'intervento pubblico sulla produzione complessiva di alloggi, essendo tra l'altro detta

quota la più bassa tra tutti i paesi europei;

5) in che modo e con quali contenuti il Governo ritenga pervenire sollecitamente alla presentazione di una nuova normativa organica sulla edificabilità dei suoli, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 1980, n. 5.

(2-00531) « LABRIOLA, QUERCI, CASALINUOVO, SEPIA, BABBINI, RAFFAELLI MARIO, SACCONI, SALVATORE, ACCAME, AMODEO, BASSANINI, CANEPA, CARPINO, CRESCO, FERRARI MARTE, LA GANGA, SUSI, REINA, SANTI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le sue valutazioni in ordine ai comportamenti del Ministro di grazia e giustizia, senatore Morlino, che riesce quotidianamente a scontentare e deludere i magistrati sempre più abbandonati alla sorte, gli agenti di custodia in permanente stato di agitazione, il personale giudiziario carente e perciò concausa involontaria della crisi del funzionamento degli uffici giudiziari;

per conoscere inoltre se sia informato e quali valutazioni egli abbia fatto delle richieste unanimi di dimissioni del Ministro di grazia e giustizia provenienti dalle assemblee di magistrati, da tutti i settori della Camera e del Senato, esclusa la democrazia cristiana.

(2-00532) « PAZZAGLIA, PIROLO, TRIPODI, MACALUSO, ROMUALDI, TREMAGLIA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti, per conoscere — premesso che il disastro dell'aereo DC9 ITAVIA, in volo da Bologna a Palermo, pone, oltre agli inquietanti interrogativi sulle cause che l'hanno determinato, l'esigenza che il Ministero e la Direzione generale dell'aviazione civile — CIVILAVIA — promuovano ogni iniziativa di permanente, serio ed efficace controllo ed

accertamento sul traffico aereo in generale ed in particolare su quello gestito dall'ITAVIA;

rilevato che tali controlli e accertamenti sono notoriamente insufficienti non ostante le ripetute denunce ed interrogazioni promosse dai parlamentari comunisti, una delle quali sottoscritta anche da parlamentari del PSI, discussa in Commissione Trasporti della Camera dei deputati il 15 maggio 1980, contenente una esplicita richiesta di accertamenti tecnici sulle strutture, ed in particolare sui coni di coda, degli aerei DC9, per le quali erano state denunciate lesioni ed incrinature riscontrate poi effettivamente in alcuni aerei; in quella occasione gli interroganti, nel dichiararsi insoddisfatti e sottolineando come la notizia fosse « vera e preoccupante », invitavano il Governo ad intervenire e seriamente vigilare in un così delicato settore del trasporto raccomandando altresì che le verifiche fossero « effettuate periodicamente e preventivamente e non ad incidenti avvenuti » -

1) una dettagliata informazione sui controlli avvenuti negli ultimi due anni sugli aeromobili della flotta aerea di proprietà o comunque utilizzati dalla società ITAVIA;

2) quali siano le valutazioni del Ministro e della Direzione generale dell'aviazione civile - CIVILAVIA - sulla adeguatezza o meno degli aeromobili comunque

utilizzati dalla società ITAVIA per i servizi preposti;

3) se si intenda accertare e comunicare la consistenza finanziaria, tecnica ed economica della società ITAVIA per valutare le sue effettive possibilità nella gestione di un traffico aereo di così rilevante importanza;

4) se si intenda documentatamente rendere noto l'effettivo rispetto del « disciplinare di concessione » della società ITAVIA in considerazione anche delle ripetute denunce e lagnanze espresse per i gravi disservizi riscontrati nei trasporti aerei gestiti dalla società ITAVIA;

5) se si intenda comunicare quali iniziative e programmi siano in corso o allo studio per garantire comunque che il servizio aereo, ora svolto dalla società ITAVIA, possa essere assicurato da altra compagnia, nel caso in cui persistano le inadeguatezze e le carenze dell'attuale concessionaria;

6) quali siano, infine, le iniziative e le proposte del Governo e del Ministro per adeguare, con una radicale riforma, la Direzione generale dell'aviazione civile - CIVILAVIA - ai delicati crescenti e sovente disattesi compiti nel settore del trasporto aereo.

(2-00533) « BOCCHI, PANI, OTTAVIANO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, OLIVI, CODRIGNANI GIANCARLA, GUALANDI ».

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

la crisi della giustizia, da molto tempo in atto, sta acquistando caratteri politico-istituzionali di eccezionale gravità, tali da richiedere necessariamente l'intervento immediato dal Parlamento;

di ciò è segnale l'astensione dal lavoro proclamata in alcuni importanti uffici giudiziari dopo l'assassinio del giudice Amato. I magistrati infatti si astengono dal lavoro per denunciare la gravità delle condizioni in cui sono costretti ad esercitare la loro funzione anzitutto sotto il profilo delle condizioni materiali: mancanza di sicurezza e protezione degli uffici e dei magistrati più esposti agli attacchi terroristici e di qualsiasi piano e provvedimento per garantire una adeguata protezione della funzione giudiziaria; insufficienza dei nuclei di polizia giudiziaria e del personale ausiliario; carenza di dotazioni (dai telefoni alle macchine blindate); inadeguatezza delle strutture edilizie soprattutto in alcune grandi città; in secondo luogo sotto il profilo della situazione normativa connessa alla mancata riforma dell'ordinamento giudiziario, del diritto processuale penale e civile e della legislazione sostanziale; né può tacersi il significato dell'agitazione degli agenti di custodia in corso in alcuni principali stabilimenti penitenziari, con la rivendicazione di nuove e migliori condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro;

esistono cause remote dell'attuale situazione di degrado dell'amministrazione della giustizia, ma lo stato di vera emergenza è determinato da specifiche inadempienze del Ministro di grazia e giustizia che, dopo avere preso impegno ancora in occasione dell'assassinio del giudice Galli di garantire la protezione dei magistrati, nulla ha fatto in proposito; che dopo avere avuto a disposizione, per decisione del Parlamento, nuovi consistenti mezzi finan-

ziari, nulla ha fatto e neppure indicato per la loro immediata utilizzazione; che avendo in varie occasioni annunciato e magnificato la presentazione di un piano per la giustizia, si è limitato a parziali e disorganiche iniziative che sono la riduttiva riproposizione di alcuni provvedimenti di legge risalenti alla scorsa legislatura;

si è determinata così, a causa delle ripetute inadempienze e della manifesta insensibilità e inefficienza del Ministro di grazia e giustizia, una crisi di fiducia e credibilità fra l'esecutivo da un lato e i magistrati e l'opinione pubblica dall'altro, una crisi cui occorre porre urgente rimedio;

il risanamento delle distorsioni e il superamento delle inefficienze della funzione giudiziaria costituiscono una necessità inderogabile. La soluzione dei problemi della giustizia si colloca infatti fra le grandi questioni del rinnovamento democratico nazionale. Un grande numero di cittadini si rivolge quotidianamente ai giudici per il riconoscimento dei propri diritti e la frustrazione della loro domanda di giustizia provoca gravissime ripercussioni nei rapporti tra Stato e società civile e sulla credibilità delle istituzioni. D'altra parte i gravissimi attacchi portati in questi ultimi tempi al tessuto democratico del terrorismo e dalla criminalità mafiosa sono stati finora fronteggiati dall'impegno e dal coraggio prevalentemente individuali dei magistrati, mentre è necessario che l'amministrazione giudiziaria abbia pienezza di mezzi nella lotta che la vede schierata in prima fila per la difesa della democrazia;

la crisi denunciata ha riflessi sullo stesso assetto dell'ordinamento costituzionale dello Stato, come è dimostrato fra l'altro dal fatto che il Consiglio superiore della magistratura è stato ripetutamente costretto, proprio a causa delle lamentate inadempienze, ad assumere un ruolo e a svolgere funzioni di supplenza;

non può sfuggire inoltre che il mancato intervento degli organi politicamente responsabili può incrinare la stessa funzione istituzionale della magistratura;

impegna il Governo:

1) a utilizzare immediatamente il fondo speciale di 150 miliardi assicurando prioritariamente i mezzi per la sicurezza degli uffici giudiziari e dei magistrati nel quadro di più generali interventi diretti a garantire un idoneo livello di protezione della funzione giudiziaria;

2) a provvedere inoltre affinché: a) vengano forniti agli uffici giudiziari i mezzi materiali necessari per potenziare ed estendere il sistema di comunicazione, di raccolta ed elaborazione dei dati; b) ciascun magistrato abbia a disposizione testi legislativi e gli altri strumenti indispensabili per il costante aggiornamento professionale; c) vengano adeguati gli uffici giudiziari dei conciliatori e dei pretori ai nuovi carichi di lavoro prevedibilmente derivanti dall'aumento delle loro competenze; d) vengano rafforzate le strutture degli uffici giudiziari nelle città e nelle regioni maggiormente colpite dal terrorismo, dalla mafia e dalle altre forme di criminalità organizzata; e) vengano assicurati una distribuzione e un impiego dei giudici e del personale ausiliario adeguati alle reali necessità della lotta contro il crimine e in genere per una più efficace risposta alla domanda di giustizia; f) vengano potenziati i nuclei di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dei magistrati inquirenti;

3) a promuovere entro i tempi più brevi, in collaborazione con l'ANCI, la presentazione, da parte dei comuni ove maggiore è la crisi dell'edilizia giudiziaria, di progetti per la costruzione di nuove sedi giudiziarie e penitenziarie mandamentali, per la utilizzazione a fini di giustizia di edifici preesistenti nonché per l'attuazione di soluzioni-ponte nelle sedi ove più drammatica è la crisi dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria;

4) per quanto attiene ai problemi penitenziari: a) a dare la priorità agli interventi necessari per la piena attuazione del-

le misure alternative previste dalla riforma penitenziaria; b) a garantire la sicurezza dei detenuti per fatti di terrorismo, che abbiano deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria; c) ad affrontare il problema della custodia dei minori per garantirne un trattamento differenziato e realmente idoneo al loro reinserimento sociale; d) ad anticipare la riforma del corpo degli agenti di custodia adottando misure dirette ad estendere il reclutamento anche su basi regionali, ad assicurare agli agenti l'esercizio dei fondamentali diritti civili, a migliorare le loro condizioni economiche e di lavoro, a garantirne la sicurezza in servizio;

5) a risolvere i problemi relativi al trattamento retributivo dei magistrati riconoscendo loro livelli e meccanismi retributivi adeguati alla collocazione costituzionale dell'ordine giudiziario;

6) a presentare, secondo un piano contenente precise scelte di priorità, interventi legislativi e ad adottare provvedimenti amministrativi di supporto alla riforma del codice di procedura penale e alle altre riforme di ordinamento in corso di discussione nel Parlamento, a cominciare dal patrocinio per i non abbienti;

7) a riformare profondamente la struttura del Ministero di grazia e giustizia con particolare riferimento ai rapporti tra direzioni generali e uffici giudiziari e alla acquisizione delle competenze e degli strumenti necessari per assicurare la tempestività e la produttività della spesa;

8) ad assumere immediatamente le indispensabili decisioni in ordine ad una diversa direzione e responsabilità della politica della giustizia.

(1-00092) « DI GIULIO, SPAGNOLI, RICCI, VIOLANTE, CANULLO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MANNUZZU, ONORATO, SALVATO ERSILIA, MARTORELLI, BOTTARI ANGELA MARIA ».